Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ufficio legislativo

Commissione per l'elaborazione di proposte normative

in tema di lotta, anche patrimoniale, alla criminalità organizzata
(DPCM 30.5.2014)

Relazione ed Articolato

Con decreto del 30 maggio 2014 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha istituito la Commissione, per l'elaborazione di proposte normative in tema di lotta anche patrimoniale alla criminalità organizzata, così composta:

Presidente:
Dott. Nicola Gratteri (Procuratore Aggiunto Reggio Calabria)

Componenti:
Dott. Sebastiano Ardita (Procuratore Aggiunto Messina);
Dott. Renato Bricchetti (Presidente di Sezione Corte di Appello di Milano) sino alla data del 12.9.2014;
Dott. Piercamillo Davigo (Consigliere Corte di Cassazione);
Dott. Pietro Gaeta (Sostituto Procura Generale Corte di Cassazione);
Avv. Ambra Giovene (Avvocato penalista del foro di Roma);
Dott. Alberto Macchia (Consigliere Corte di Cassazione);
Prof.ssa Angela Marcianò (Prof.ssa a Contratto di Diritto del Lavoro Università Mediterranea di Reggio Calabria) sino alla data del 19.11.2014;
Avv. Antonio Mazzone (Avvocato Penalista foro di Locri);
Dott.ssa Maria Luisa Miranda (Giudice Tribunale Napoli);
Dott.ssa Luigia Spinelli (Sostituto Procuratore di Latina);
Prof. Gianluca Varraso (Professore Ordinario Procedura Penale Università Cattolica di Milano);
Prof. Francesco Viganò (Professore Ordinario Diritto Penale Università degli Studi di Milano) partecipazione limitata all'elaborazione della proposta in tema di prescrizione;

Componenti Segreteria Tecnica:
Prof.ssa Roberta Aprati (Professore Associato Procedura Penale Università La Sapienza di Roma);
Dott. Alfredo Viola (Sostituto Procura Generale Corte di Cassazione);

I lavori della Commissione, che si è insediata in data 30.7.2014, si sono conclusi in data 31.12.2014.

Sommario

1.	Premessa - il mandato della Commissione	pag. 4
2.	Sintesi delle proposte di modifica	pag. 6
3.	Estinzione del reato per prescrizione	pag. 14
4.	Associazione per delinquere	pag. 28
5.	Associazione di tipo mafioso	pag. 31
6.	Scambio elettorale politico – mafioso	pag. 36
7.	Pubblicazione arbitraria di intercettazioni	pag. 39
8.	Confisca (*ex art.* 648-*quater* c.p.)	pag. 40
9.	Autoriciclaggio	pag. 42
10.	Copie degli atti del procedimento	pag. 44
11.	Assunzione della prova in casi particolari	pag. 46
12.	Intercettazioni	pag. 50
13.	Liste testimoniali	pag. 66
14.	Questioni preliminari	pag. 69
15	Esame di periti e consulenti tecnici	pag. 75
16.	Procedimenti speciali	pag. 81
17.	Termini di durata massima delle indagini preliminari	pag. 90
18.	Impugnazioni	pag. 93
19.	Partecipazione al processo a distanza	pag. 112
20.	Tutela dell'ambiente	pag. 123
21.	Reato transnazionale	pag. 151
22.	Operazioni sotto copertura	pag. 154
23.	Agenzia dei beni confiscati	pag. 167
24.	Istituzione del Corpo di giustizia dello Stato	pag. 254

Commissione per l'elaborazione di proposte normative

in tema di lotta, anche patrimoniale, alla criminalità organizzata

1. PREMESSA – IL MANDATO DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 maggio 2014, è incaricata – come si rileva dal citato decreto istitutivo – di elaborare proposte normative in tema di contrasto alla criminalità organizzata, sul fronte della repressione sia personale sia patrimoniale, con gli specifici compiti di individuare strumenti normativi che: assicurino "una maggiore efficienza e congrua durata del procedimento"; consentano, mediante la "introduzione di nuove figure di reato", di fronteggiare "l'utilizzo di strumenti finanziari e tecnologici innovativi da parte della criminalità, anche in ambito internazionale"; perseguano "l'obiettivo di trasformare i beni sottratti alla mafia in opportunità di sviluppo per le zone maggiormente incise" tramite "strumenti idonei a contrastare in modo efficace l'infiltrazione criminale nell'economia legale".

La estensione del mandato – espressamente considerata nel Decreto indicato, il quale sottolinea "la particolare complessità e tecnicità di tale intervento normativo" e conseguentemente rileva che "il lavoro della Commissione risulta di particolare ampiezza e complessità" – ha comportato la necessità di individuare settori di intervento assai eterogenei.

Va, infatti, precisato che il raggiungimento dell'obiettivo di incrementare l'efficacia degli strumenti di contrasto alla criminalità organizzata necessita di un intervento, la cui ampiezza di respiro sia perimetrata, sull'intero spettro degli istituti sostanziali e processuali che vengano in rilievo rispetto alla fenomenologia criminale *de qua*. In altri termini, è necessario un intervento di sistema che riguardi anche istituti – quale, esemplificativamente, la prescrizione – che sebbene possano apparire non direttamente correlati all'azione di contrasto alla criminalità organizzata tuttavia incidono sull'azione repressiva dello Stato.

In quest'ottica, le proposte di modifica formulate, nello specifico quelle di natura processuale, hanno tutte il comune obiettivo di contrarre i tempi del processo, garantendone la ragionevole durata, nella prospettiva di assicurare una risposta certa ed efficace dello Stato rispetto a gravi fenomeni criminali, senza alcun sacrificio delle necessarie garanzie difensive per gli imputati.

Del resto tale obiettivo è imposto dalla Carta Costituzionale la quale, all'art. 111, dispone che "*la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge*" e prevede, altresì, che "*la legge assicura la ragionevole durata*" del processo medesimo.

Innegabile è, dunque, nel sistema normativo vigente, l'individuazione del fattore temporale quale aspetto – ovviamente, uno degli aspetti – connotante l'ontologia del processo in termini tali da consentire di definire "giusto" il processo stesso.

Tale assunto è, peraltro, condiviso dalla giurisprudenza sovranazionale e dalla comunità scientifica nonché accettato dall'intera collettività, essendo ormai ampiamente diffusa la consapevolezza che una sentenza, pure astrattamente equa, non possa definirsi tale se interviene a distanza di molti anni dal fatto criminoso, così come inaccettabili sono fenomeni di generalizzata prescrizione di reati in un Paese che pure adotta un sistema di azione penale obbligatoria.

Altrettanto indiscutibile è, poi, il fatto che i tempi necessari affinché si pervenga ad una decisione definitiva, ossia tendenzialmente stabile, riguardante l'accertamento di un fatto e la sua attribuzione ad un determinato soggetto, sono la risultante, oltre che dell'arco temporale delle indagini preliminari antecedenti l'esercizio dell'azione penale, del periodo di durata del giudizio, nelle sue varie fasi e nei suoi diversi gradi.

Deriva da ciò la necessità di intervenire anche sulla fase *lato sensu* istruttoria, in primo grado, mediante modifiche riguardanti sia la fase della udienza preliminare, eventualmente dedicata all'assunzione di prove, sia la fase dibattimentale.

Quanto al diritto penale, gli interventi reputati necessari dalla Commissione riguardano più versanti. Tra questi – rinviando per il resto al successivo paragrafo, nel quale saranno sinteticamente esposte tutte le modifiche normative proposte – vanno sottolineati, per la loro portata innovativa, quelli concernenti: il trattamento sanzionatorio da prevedersi per alcuni gravi delitti di tipo mafioso, la introduzione di una fattispecie incriminatrice delle condotte di illecita divulgazione dei dati relativi alle intercettazioni disposte dall'autorità giudiziaria, la introduzione del reato di autoriciclaggio e la previsione di una modifica dell'aggravante della transnazionalità.

2. SINTESI DELLE MODIFICHE NORMATIVE PRESENTATE

Delineate le linee di intervento che la Commissione ha seguito, previa sottoposizione degli istituti da innovare ad accurato vaglio, onde individuare (e superare attraverso novelle legislative) i profili di criticità applicativa, occorre brevemente illustrare le proposte elaborate (rimandando, per una più approfondita disamina delle medesime, ai paragrafi successivi).

In primo luogo, si è deciso di intervenire sul fondamentale tema della prescrizione del reato. Vi è infatti la consapevolezza che una massa di processi in corso di svolgimento e rispetto ai quali è viva - ed anzi pressante - la domanda della collettività di una decisione di giustizia, sia destinata alla prescrizione sol perché il sistema non riesce a garantirne la conclusione della vicenda processuale in tempi ragionevoli. Si è dunque individuato un sistema interconnesso fra "prescrizione", il cui decorso cessa definitivamente con la sentenza di primo grado, e "rimedio compensativo non pecuniario" per l'eventuale irragionevole durata dei processi. Si è tal modo voluta recuperare la funzione peculiare della prescrizione, quale istituto volto a dar consistenza al diritto di ciascun imputato all'oblio, e nel contempo frenare l'attuale metamorfosi dell'istituto, trasformato dalla prassi in un improprio rimedio all'irragionevole durata dei processi.

Quanto alle disposizioni del codice penale in materia strettamente sanzionatoria, le modifiche riguardano: l'art. 416, con riguardo all'inasprimento delle pene allorché l'associazione abbia quale scopo, anche non esclusivo, la commissione di delitti in materia ambientale, stante la gravità di tali condotte; l'art. 416-*bis*, in punto di trattamento sanzionatorio, attualmente, per un verso, inadeguato rispetto alla offensività del delitto di associazione di tipo mafioso, e, per altro verso, sperequato per difetto rispetto a quello previsto per altre fattispecie associative, quale quella finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti di cui all' art. 74 del D.P.R. n. 309 del 1990; l'art. 416-*ter*, con riferimento sia alla gamma di condotte incriminate sia alla pena contemplata, le une e le altre da modulare tenuto conto della natura dei beni di primario rilievo costituzionale tutelati da tale disposizione; il nuovo art. 595-*bis*, introdotto con l'obiettivo di sanzionare la pubblicazione arbitraria d'intercettazioni, stante la non procrastinabile esigenza d' arginare l'illegittima divulgazione di stralci a contenuto diffamatorio estranei al tema delle indagini e del processo; il nuovo art. 648-*quinquies*, concernente il reato di autoriciclaggio finanziario, inserito sulla base del presupposto che non dovrebbero essere tollerate condotte che

“lavino” l’illecito profitto generato da talune forme di criminalità, determinando un’ontologica contaminazione del mercato e, di conseguenza, un sia pure indiretto maggior “profitto” per gli autori-riciclatori (da qui la giustificazione della punizione della condotta di “ripulitura”), messi in condizione di operare in chiave economica su di un piano sostanzialmente paritetico rispetto a quanti apportino mezzi finanziari leciti; infine la consequenziale modifica dell’ art. 648-*quater* dovendosi prevedere l’ipotesi della confisca anche nei casi di commissione del nuovo reato di autoriciclaggio.

Numerose sono, poi, le modifiche al codice di procedura penale.

Una prima necessaria innovazione normativa incide sul regime del rilascio delle copie degli atti: attraverso una semplice interpolazione del disposto di cui all’ art. 116 c.p.p. è possibile realizzare una sorta di rivoluzione copernicana, fondata sull’informatizzazione. S’introduce, cioè, la regola in forza della quale il rilascio delle copie avviene su supporto informatizzato, divenendo così residuale (per le sole ipotesi in cui ciò non sia possibile) la riproduzione in formato cartaceo. Tale modifica ha una portata dirompente, ove si consideri che andrà a saldarsi all’introduzione del processo penale telematico, anche sotto il profilo dell’incremento di efficienza degli adempimenti amministrativi, specie a fronte della grave carenza degli organici di personale amministrativo presso gli uffici giudiziari.

Altra proposta di modifica concerne il regime dell’assunzione della prova in casi particolari *ex* art. 190-*bis*. Attualmente, nel caso in cui un giudice del dibattimento (sia esso monocratico o collegiale) venga trasferito o sia temporaneamente impedito, è necessario rinnovare l'istruttoria dibattimentale (ad eccezione dei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell’ art. 51 comma 3-*bis* c.p.p.) nel caso in cui non vi sia il consenso delle parti all’utilizzazione degli atti in precedenza compiuti. Si tratta di una delle cause fondamentali della dilatazione della durata dei procedimenti, a cui si accompagna un cospicuo dispendio di denaro pubblico e di impiego disfunzionale di risorse umane. Si è quindi intervenuti consentendo l'utilizzabilità delle prove dichiarative assunte in dibattimento da un giudice diverso rispetto a quello che dovrà emettere la sentenza. Tuttavia, al fine di attenersi alla indicazioni che la Corte costituzionale e la Corte edu hanno fornito sui delicati temi del “diritto alla prova” e del “principio di immediatezza-identità del giudice”, si è

proceduto alla previsione di eccezioni, volte a permettere la riassunzione di fronte ad esigenze "difensive" e di "accertamento".

Una significativa proposta di modifica concerne il regime delle intercettazioni. Va subito premesso che l'esigenza di continuare a bilanciare ragionevolmente gli interessi costituzionali e convenzionali sottesi alla disciplina delle intercettazioni - artt. 15, 21, 24 e 112 Cost. e par. 8 Cedu - ha costituito lo sfondo imprescindibile da cui si sono prese le mosse. Ciò posto, va sottolineato che duplice è lo scopo dell'intervento legislativo proposto: valorizzare questo speciale mezzo di ricerca della prova, per la sua indiscussa efficacia investigativa; porre fine ad ogni forma di possibile uso abusivo, attraverso l'incremento delle garanzie difensive e il rafforzamento della tutela della riservatezza. In definitiva gli interventi correttivi mirano a dare una risposta alla duplice esigenza manifestata dall'opinione pubblica: limitare le possibili lesioni al diritto di *privacy* di qualsiasi interlocutore, allorquando si tratti di fatti diversi da quelli oggetto dell'accertamento penale; apprestare un sistema di contrasto alle forme più aggressive della criminalità, sul presupposto che le intercettazioni - per la loro peculiare capacità dimostrativa - risultano essere uno strumento "ad alto tasso di rendimento", spesso decisivo al fine del successo investigativo. Gli interventi modificativi, in sintesi, prevedono: l'introduzione di nuove forme d'intercettazione; l'adeguamento della disciplina alle nuove tecnologie; la razionalizzazione dell'impiego dello strumento; il potenziamento delle garanzie.

Vi sono, poi, interventi che mirano ad incidere su taluni istituti al fine di dare attuazione al principio processuale più trascurato dalla prassi: quello della "*immediatezza-concentrazione"*.

La novella è destinata ad operare in tema di liste testimoniali, di questioni preliminari e di dichiarazioni rese da periti e consulenti tecnici, con l'obiettivo di accelerare le cadenze temporali regolate dal codice di procedura penale, attraverso l'inserimento di correttivi volti a potenziare l'efficienza del processo (espressione del principio di ragionevole durata di cui all' art. 111, c. 2, Cost.), mantenendo però inalterate le prerogative difensive (espressione del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost.).

Si è in tale ottica proceduto alla riscrittura legislativa di quei precetti che nella prassi si sono rivelati inidonei a scandire con il dovuto ritmo alcune sotto-fasi processuali, perché hanno consentito stasi o comunque ritardi non giustificati da

alcuna reale esigenza di garanzia. Si tratta di variazioni che riguardano ben tre diversi libri del codice di procedura penale (Soggetti, Indagini preliminari e udienza preliminare, Giudizio).

Nello specifico, si è intervenuti: sulla fase predibattimentale, ampliando le facoltà esercitabili tramite la previsione della possibilità di depositare una memoria di replica alle richieste di prova delle controparti, al fine di concentrare l'ammissione delle prove nella sola prima udienza, attraverso una più completa attività preparatoria che incrementa le garanzie difensive, permettendo già da subito di contraddire; in tema di questioni preliminari, prevedendo che talune di esse siano proposte entro un termine di decadenza anticipato rispetto a quelli vigenti; in materia di esame dei periti e dei consulenti tecnici, sulla base della considerazione che in un notevole numero di processi le dichiarazioni da costoro rese costituiscono la fondamentale base probatoria per la decisione di merito ed, ancor prima, per la scelta fra proscioglimento e rinvio a giudizio, sicché anche dalla valorizzazione di tali dichiarazioni dipende il potenziamento del ruolo dell'udienza preliminare quale fase di "filtro" comportante effetti deflattivi del dibattimento.

Una proposta di modifica estremamente significativa in materia processuale riguarda i riti speciali. Dall'approvazione del codice ad oggi le osservazioni formulate durante i lavori preparatori hanno trovato piena corrispondenza nella realtà: si sottolineò infatti che il processo avrebbe funzionato solo se si fosse riusciti a far pervenire al dibattimento una piccola parte di processi; l'esigenza primaria era dunque quella di garantire che il flusso dei procedimenti verso la sede dibattimentale risultasse contenuto. Non essendo stato tale obiettivo raggiunto, le conseguenze negative risultano oggi evidenti. Sulla base di tale presupposto si è inciso, quindi, in tema di pena applicata su richiesta di parte e di giudizio abbreviato nel tentativo di favorire la loro adozione, e far sì che le scarse percentuali di impiego che oggi si registrano possano incrementarsi nel futuro. Inoltre, quanto ai deflattivi della fase dell'udienza preliminare, si è intervenuti allargando la sfera applicativa del giudizio immediato cautelare a due nuove categorie di soggetti: i latitanti e i sottoposti a misura coercitiva non detentiva. La modifica è il frutto di un'approfondita riflessione sulla *ratio* e sulle finalità di tale rito alternativo. Si è, infatti, ritenuto che l'effetto acceleratorio prodotto non costituisce solo un beneficio per il sistema nel suo complesso - ragione che di per sé non sarebbe forse sufficiente a giustificare l'ampliamento - ma sia soprattutto espressione di un dovere dello Stato di garantire un processo più celere a tutti

coloro che sono destinatari di un provvedimento cautelare custodiale. Ragione, quest'ultima, che rende ragionevole la scelta dell'estensione agli altri soggetti, in quanto il dovere dello Stato si proietta nel diritto dell'imputato ad una rapida decisione sul merito se limitato nella sua libertà personale: e tale esigenza sussiste allo stesso modo anche per chi è privato delle altre libertà di movimento. Le modifiche proposte, inoltre, mirano a rimediare ad un "contro-effetto" negativo che tutti i riti speciali (siano essi deflattivi del dibattimento o dell'udienza preliminare) provocano, vale a dire la separazione dei procedimenti originariamente riuniti. Si è, infatti, registrato nella prassi come l'effetto deflattivo e acceleratorio dei riti speciali venga, di fatto, azzerato dalla contemporanea proliferazione del numero di procedimenti, determinato dalle diverse scelte delle parti, ovvero dagli stessi meccanismi processuali. Va, infatti, osservato che se oltre il rito speciale, si deve per il medesimo procedimento celebrare anche un rito ordinario, paradossalmente il rito speciale aumenta – invece che diminuire - il carico di lavoro complessivo.

Si è poi intervenuti in tema di impugnazioni allo scopo di favorire una semplificazione dei meccanismi processuali e una riduzione dei ricorsi pretestuosi. Si è ritenuto di non agire attraverso una modifica sistematica, compito che esulerebbe dal mandato di questa Commissione, ma solo attraverso micro-correttivi volti a garantire la sopravvivenza del sistema impugnatorio, in attesa di un'inevitabile riforma di tutta la disciplina nel suo complesso. A tal fine sono stati ampliati i casi di decisioni in camera di consiglio anche non partecipata, è stata eliminata la facoltà per l'imputato di presentare personalmente ricorso in cassazione, è stata introdotta una tassa per il ricorso in cassazione.

Un ulteriore intervento prevede l'inserimento del delitto di traffico organizzato di rifiuti di cui all' art. 260 del d. lgs. n. 152 del 2006 nel catalogo dei reati di cui all'art. 407 del codice di rito, coerentemente con quanto avviene per tutti gli altri reati attribuiti per lo svolgimento delle indagini preliminari alle direzioni distrettuali antimafia. In linea con l'obiettivo della Commissione di provvedere ad una organica sistemazione della normativa di contrasto alla criminalità organizzata si propone, poi, di intervenire, mediante la modifica delle disposizioni delle norme di attuazione del codice di procedura penale, sulle modalità di partecipazione al processo mediante il sistema della videoconferenza. Lo scopo di rendere la gestione dei procedimenti penali più efficiente e spedita, coniugando tale esigenza con quella di evitare continui trasferimenti di imputati detenuti per gravi reati (così ottimizzando le risorse umane e materiali nell'ottica di una radicale contrazione dei

costi e riducendo i rischi connessi allo spostamento fra vari istituti penitenziari), può essere perseguito utilizzando in pieno le potenzialità operative dell'istituto della videoconferenza. Con la proposta si modifica e si muta radicalmente la prospettiva: da strumento utilizzabile solo in determinati procedimenti e quindi solo per determinati detenuti, ed al ricorrere di presupposti indicati tassativamente (ragioni di sicurezza e complessità del dibattimento), la videoconferenza diviene lo strumento principe per la partecipazione al processo: di tutti gli imputati detenuti per reati di criminalità organizzata (*lato sensu* intesa); di coloro i quali, a qualsiasi titolo detenuti, debbano rispondere di reati *ex* art. 51 comma 3-*bis* e 407 comma 2 lett. a) c.p.p.; dei testimoni che si trovino in stato di detenzione; dei reclusi rispetto ai quali ricorrano ragioni di sicurezza; qualora si proceda nei confronti delle persone ammesse, in base alla legge, a programmi o misure di protezione anche di tipo urgente o provvisorio. L'implementazione degli strumenti tecnologici, inoltre, consente di prevedere una ulteriore apertura all'uso della videoconferenza, che diviene una facoltà delle parti diverse da quelle sopra indicate, facoltà i cui oneri economici, peraltro, ricadono su coloro i quali decidano di avvalersene. Infine, mette conto sottolineare che la garanzia della partecipazione personale viene preservata riservando al giudice la facoltà di disporre la presenza in udienza ove lo ritenga necessario, con la sola esclusione dell'ipotesi di soggetto detenuto al quale sono state applicate le misure di cui all'art 41 bis comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Quanto alla legislazione speciale, la tutela penale dell'ambiente risulta totalmente inefficace, essendo caratterizzata dalla assoluta prevalenza di fattispecie contravvenzionali, le quali prevedono sanzioni estremamente contenute, benché i traffici illeciti di rifiuti siano sin dagli anni '80 uno dei principali settori di operatività della criminalità organizzata, anche di tipo mafioso, che da tempo ha compreso quali ingenti profitti si ricavino da tali illecite attività. Le organizzazioni mafiose, invero, trovano una naturale capacità di manifestazione e di svolgimento del programma criminoso con riguardo al fenomeno ecologico latamente inteso, posto che il controllo del territorio è condizione indispensabile per potere commettere in termini criminologicamente rilevanti i reati ambientali. D'altra parte, sotto il profilo dell'offensività, il reato ambientale, nella sua più ampia dimensione, consiste nella capacità di avvelenare un territorio mediante lo smaltimento di rifiuti di ogni genere. Inoltre, il *business* dei rifiuti non solo costituisce un'ampia fetta dell'economia mafiosa ma altresì favorisce, stante la naturale vocazione transnazionale dei reati di traffici illeciti di rifiuti, forme di raccordo tra le

associazioni di tipo mafioso operanti sul territorio italiano e le organizzazioni criminali di altri paesi. Ove a tanto si aggiunga il fatto che il traffico di rifiuti coinvolge inevitabilmente diverse figure (appartenenti alla pubblica amministrazione, imprenditori, soggetti deputati ad effettuare attività di controllo e di monitoraggio, tecnici di laboratorio, trasportatori), con intrecci nebulosi tra finanza, politica e criminalità, diviene evidente la necessità di una profonda riscrittura dell'impianto normativo esistente. A tale esigenza si è fatto fronte con gli articolati e plurimi interventi che saranno di seguito illustrati.

Sempre in tema di legislazione penale speciale, appare necessario intervenire sull'aggravante della transnazionalità di cui all' art. 4 della legge 16 marzo 2006, n. 146, eliminando il "limite" introdotto dal legislatore che, in sede di ratifica, ha scelto di circoscrivere l'aggravante soltanto ad uno dei "casi" che qualificano il reato transnazionale – vale a dire quello di cui alla lettera c) dell' art. 3.

Una radicale innovazione, inoltre, riguarda l'istituzione del nuovo "Corpo di giustizia". Il raggiungimento dell'obiettivo di incrementare l'efficienza del sistema penitenziario nel suo complesso passa necessariamente attraverso la riorganizzazione degli strumenti operativi di supporto. In tale ottica la razionalizzazione del settore deve essere perseguita mediante l'accentramento in un unico ente: della gestione integrale dei provvedimenti limitativi della libertà personale, dalla fase immediatamente successiva all'emissione fino alla materiale esecuzione, nelle varie forme previste dalla legge; della "amministrazione" dei collaboratori di giustizia; della sicurezza dei magistrati. Vengono, per tale via, non solo a crescere i profili di efficienza connessi ad una gestione unitaria, anche sotto il profilo degli indirizzi operativi e dei diversi aspetti connessi all'esecuzione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, ma anche quelli indiretti legati al recupero di risorse umane e materiali, attualmente distribuite sotto diversi "centri di comando", quali la Polizia di Stato, i Carabinieri e la Guardia di Finanza (in particolare per l'esecuzione delle misure cautelari), la polizia penitenziaria, i dipendenti dell'amministrazione penitenziaria che svolgono attività all'interno delle carceri (educatori etc.), gli uffici esecuzione esterna (UEPE), il servizio protezione testimoni e collaboratori di giustizia.

Un profondo riassetto normativo è stato predisposto nel delicato settore (regolato dal Codice antimafia - d.lgs. n. 159 del 2011) della gestione e destinazione dei beni sottratti alla criminalità mediante confisca, compiti affidati per lo più all'Agenzia

nazionale dei beni confiscati. Il presupposto di partenza è stato il riconoscimento – sottolineato tanto dalle istituzioni quanto dalla società civile – della non ottimale utilizzazione di tali beni per gli scopi e obiettivi che si era dato il legislatore, sintetizzabili nella necessità di riconsegnare alla collettività e al mercato economico legale quanto illegalmente sottratto. Si è dunque intervenuti attraverso la riscrittura di una pluralità di disposizioni – per l'analisi delle quali si rinvia alla relazione specifica – ciascuna delle quali concorre al risultato finale di non disperdere ma anzi di conservare o di incrementate il valore economico di questo non indifferente patrimonio. Va infine sottolineato che ci si è avvalsi, per l'elaborazione delle riforme in materia di A.N.B.S.C., della consulenza e del supporto scientifico del GRALE research and consulting, primo Spin-off in materie giuridiche istituito in Italia.

Infine, si è intervenuti in materia di operazioni sotto copertura. La crescente pericolosità e professionalità della criminalità economica contro e dentro la pubblica amministrazione, nonché l'esponenziale lievitazione della commissione di tali reati, impone un massiccio intervento normativo volto a fornire all'apparato investigativo mezzi e strumenti idonei alla complessità delle relative indagini. Si è ritenuto quindi di estendere la disciplina delle operazioni sotto copertura di cui all' art. 9 legge 16 marzo 2006, n. 146 e successive modificazioni ad un tassativo elenco di reati contro la pubblica amministrazione nonché ai conseguenti reati di ricettazione, riciclaggio e reimpiego dei relativi proventi. Nel contempo si è reso necessario allargare la sfera dei legittimati ad assumere il ruolo di persona interposta, al fine di permettere all'autorità responsabile dell'investigazione di poter scegliere, fra una platea di professionisti, quelli che più si adattano alla peculiarità di tale ruolo.

Illustrate le linee del complessivo intervento, può passarsi all'esame delle singole proposte modificative.

3. ESTINZIONE DEL REATO PER PRESCRIZIONE

Il continuare a riconoscere il c.d. "diritto all'oblìo" costituisce l'obiettivo della presente proposta di modifica normativa della prescrizione. Vi è, infatti, la consapevolezza che l'istituto della prescrizione, nella prassi, abbia perso la funzione di garante di tale diritto e abbia assunto il diverso - e per lo più esclusivo ruolo - di "improprio garante" del diritto alla ragionevole durata del processo. Invero, si tratta di due diversi diritti, che entrano in contatto l'uno con l'altro, ma che non possono essere sovrapposti e che dunque richiedono un nuovo e più coerente disegno normativo, volto a coordinarli reciprocamente senza però confonderli.

Da una parte, infatti, vi è la necessità di fare in modo che la prescrizione operi nei soli casi in cui sia effettivamente maturato il diritto all'oblìo, diritto che presuppone due elementi: l'inerzia dello Stato e la contemporanea attenuazione del ricordo sociale del fatto e dell'allarme relativo suscitato nella società. Ed è fatto notorio che nella prassi la prescrizione maturi a prescindere dalla verificazione di tali situazioni: l'opinione pubblica continuamente manifesta dissensi di fronte a dichiarazioni di prescrizioni che riguardano processi "in corso di svolgimento" ed aventi ad oggetto fatti qualificati e – soprattutto - sentiti ancora come "socialmente allarmanti".

Dall'altra parte, vi è la differente necessità di tutelare la ragionevole durata del processo; esigenza che impone l'assunzione di responsabilità da parte dello Stato nei casi in cui, non essendo maturato il diritto all'oblìo, il processo deve proseguire, ma non riesca a chiudersi entro tempi ragionevoli.

Per tale motivo, la presente proposta di modifica normativa introduce significative modifiche nel sistema della prescrizione e, al contempo, inserisce un inedito diritto al ristoro in caso di irragionevole durata del procedimento.

3.1 La prescrizione

La riforma proposta importa dal modello tedesco l'individuazione nella sentenza di primo grado del momento in cui la prescrizione cessa definitivamente di decorrere, e mira, al contempo, a concedere più spazio alla giurisdizione per pervenire a tale sentenza nelle ipotesi – non infrequenti – in cui la notizia di reato sia emersa tardivamente, in prossimità della scadenza dei termini ordinari di prescrizione.

Per raggiungere tali obiettivi, si è anzitutto introdotto un ultimo comma all'art. 158 c.p. – che disciplina oggi la decorrenza dei termini di prescrizione, con esclusivo riferimento però al *dies a quo* (e cioè al momento iniziale della prescrizione) – prevedendosi che la prescrizione cessi di decorrere al momento della sentenza di primo grado, che costituirà così il *dies ad quem* per tutti i termini di prescrizione.

Inoltre, si è corretta l'innovazione introdotta dalla legge c.d. *ex* Cirielli, consistita nell'avere ridotto a un quarto l'aumento dei termini prescrizionali base, previsti dall'art. 157 c.p., nell'ipotesi in cui siano intervenuti atti interruttivi compiuti dal p. m. o dai giudici. Sul punto, si è ritenuto di modificare l'art. 160 c.p. ritornando alla disciplina originaria del codice Rocco, che prevedeva l'aumento massimo di tali termini sino alla metà del tempo necessario a prescrivere, assicurando così un tempo congruo per pervenire alla sentenza di primo grado anche nelle ipotesi, fisiologiche, in cui la *notitia criminis* emerga per la prima volta in prossimità della scadenza del termine di prescrizione previsto dall'art. 157 c.p.

L'aumento della metà è stato d'altra parte previsto in linea di principio per ogni categoria di imputati – in conformità, anche qui, alle previsioni originarie del codice Rocco – essendosi eliminato ogni trattamento differenziato per gli imputati recidivi, ovvero dichiarati delinquenti abituali o per tendenza.

Si è ritenuto, invece, di confermare la deroga alla fissazione di un tetto massimo di prescrizione soltanto per i reati previsti dall'art. 51, commi 3-*bis* e 3-*quater* c.p.p., attribuiti alla competenza della Procura distrettuale, che comprendono in particolare i fatti di mafia e terrorismo. L'intrinseca gravità di tali delitti e la particolare complessità che caratterizza i relativi procedimenti esige tempi processuali più dilatati di quelli previsti per reati ordinari.

Gli interventi di riforma della prescrizione si completano, inoltre, con alcune ulteriori modifiche di dettaglio.

In primo luogo, si è ritenuto di introdurre un (nuovo) terzo comma all'art. 158 c.p. per rispondere alle sollecitazioni internazionali derivanti dalle convenzioni sottoscritte dall'Italia in materia di abusi sessuali sui minori. La norma richiama l'elenco di delitti di cui all'art. 392, comma 1-*bis*, c.p.p., laddove commessi nei confronti di persona minorenne, stabilendo che rispetto ad essi il termine della prescrizione decorra dal compimento del quattordicesimo anno di età della persona offesa. Tale soluzione è parsa idonea a contemperare, da un lato, l'esigenza che la

vittima disponga di un tempo congruo per denunciare il fatto una volta superata la propria situazione di dipendenza morale e materiale dall'autore degli abusi, e, dall'altro, l'esigenza che la persecuzione penale non abbia luogo a una distanza eccessiva dal fatto, con conseguenti difficoltà di ricostruzione probatoria del medesimo e correlativi ostacoli all'esercizio del diritto di difesa da parte dell'imputato.

Si è inoltre ritenuto di integrare le cause di sospensione del corso della prescrizione già previste dal primo comma, con l'ipotesi ulteriore rappresentata dal caso in cui debba essere effettuata una rogatoria all'estero, prevedendo però che in tal caso il periodo di sospensione non possa comunque eccedere i sei mesi.

Infine, si è ritenuto di rinunciare nell'art. 160 c.p. a tutte le cause d'interruzione precedenti all'esercizio dell'azione penale. La modifica mira a stimolare gli uffici della pubblica accusa a concludere celermente le indagini e ad assumere le determinazioni inerenti l'esercizio dell'azione entro i termini base di prescrizione previsti dall'art. 157 c.p., così da certificare solennemente l'insussistenza delle 'ragioni dell'oblìo' che stanno alla base dell'istituto. La soluzione ha, altresì, il vantaggio di assicurare ai giudici di primo grado l'intero lasso di tempo successivo al primo atto interruttivo – pari quanto meno a due anni per le contravvenzioni e almeno tre per i delitti, nell'ipotesi estrema in cui il termine base di cui all'art. 157 sia interamente decorso in fase di indagini preliminari – per poter pervenire a una prima sentenza, garantendo così una più ragionevole ripartizione dei tempi della giustizia tra fase delle indagini e fase del giudizio di primo grado.

3.2. Il rimedio compensatorio per l'irragionevole durata del procedimento penale

La definitiva cessazione del decorso della prescrizione nel momento di emissione della sentenza di primo grado crea inevitabilmente il rischio che la definizione del processo nei gradi successivi di giudizio possa intervenire a distanza di un considerevole lasso di tempo, con pregiudizio del diritto dell'imputato medesimo alla ragionevole durata del processo, ai sensi dell' art. 111 Cost. e dell'art. 6 § 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo; e ciò, in particolare, in relazione alla situazione di grave sovraccarico in cui versano attualmente le Corti d'appello nel nostro Paese.

Si è dunque ritenuto di recepire dall'esperienza tedesca e spagnola il rimedio della *riduzione della pena* per l'imputato ritenuto colpevole e condannato, che abbia tuttavia subito un pregiudizio legato alla eccessiva durata del procedimento penale.

In tali ipotesi il processo rappresenta già in sé una sofferenza, che deve essere dunque dedotta – in fase esecutiva – dalla pena ritenuta di giustizia, non diversamente dalla logica secondo cui il periodo trascorso in custodia cautelare viene considerato come pre-sofferto da dedurre dalla pena eseguibile (è significativo, in proposito, che la giurisprudenza tedesca abbia introdotto in via pretoria il rimedio in questione, ben prima della sua consacrazione legislativa, proprio attraverso l'applicazione analogica della norma sul pre-sofferto in custodia cautelare).

Un simile rimedio, d'altra parte, non è ormai estraneo nemmeno all'ordinamento italiano, essendo stato recentemente adottato il d.l. n. 92 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 117 del 2014, contenente previsioni volte al ristoro del pregiudizio subito dal detenuto o internato in conseguenza del sovraffollamento carcerario, o comunque di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione europea. La logica è affine: le condizioni inumane o degradanti della detenzione costituiscono un *surplus* indebito di sofferenza rispetto a quella normalmente inerente alla pena privativa della libertà, e debbono pertanto essere compensate con una riduzione del tempo complessivo che il condannato dovrà trascorrere in carcere.

La soluzione prescelta è quella di affidare al giudice dell'esecuzione il compito di dedurre dalla pena inflitta dal giudice di cognizione una quota proporzionale all'entità del pregiudizio subito.

A tal fine si è prevista l'introduzione di un nuovo art. 670-*bis* c.p.p., volto a disciplinare questo particolare incidente di esecuzione, sì da consentire al giudice – su istanza del condannato – di rideterminare l'entità della pena eseguibile, secondo coefficienti indicati dalla norma medesima, con una tecnica mutuata dal d.l. n. 92 del 2014 citato. I criteri sulla base dei quali il giudice dell'esecuzione dovrà valutare se e in che misura sussista una violazione del diritto alla ragionevole durata del processo non possono, d'altra parte, che essere quelli indicati dalla legge n. 89 del 2001 (c.d. legge Pinto), a loro volta tratti dai criteri elaborati dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo in materia di art. 6 § 1 CEDU.

Il rimedio compensatorio previsto è, in effetti, parallelo e alternativo rispetto a quello di natura pecuniaria previsto dalla legge Pinto, al quale coerentemente il condannato non avrà la possibilità di accedere – salvo che nell'ipotesi eccezionale in cui la riduzione di pena cui avrebbe diritto sia addirittura superiore alla pena inflitta.

Il meccanismo così individuato consentirà allo Stato non trascurabili risparmi sul fronte degli indennizzi, nonché sul fronte dell'alleggerimento conseguente dei costi legati alla detenzione del condannato, assicurando al contempo a quest'ultimo un pieno ristoro per il suo diritto violato, in conformità alle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza di Strasburgo (che ha sempre considerato in linea con le esigenze convenzionali il meccanismo della riduzione di pena previsto nell'ordinamento tedesco).

3.3. Diritto transitorio

Sul fronte, infine, del diritto intertemporale, la soluzione che appare più lineare consiste nel prevedere che la nuova disciplina si applichi "in blocco" soltanto ai processi relativi a fatti commessi successivamente alla sua entrata in vigore, confermandosi invece per tutti i fatti anteriormente commessi l'applicabilità integrale della previgente disciplina.

L'introduzione di una simile disposizione transitoria appare necessaria per impedire che le norme più favorevoli al reo previste dalla nuova disciplina si applichino retroattivamente – ai sensi dell'art. 2 co. 4 c.p. – ai fatti pregressi e ai relativi processi già in corso. Una simile applicazione retroattiva, che potrebbe in particolare riguardare la nuova disciplina in materia di atti interruttivi di cui al riformato art. 160 c.p., avrebbe l'effetto di 'sorprendere' in particolare i pubblici ministeri, i quali abbiano fatto legittimo affidamento sull'efficacia interruttiva di atti quali l'interrogatorio dell'indagato o l'ordinanza di custodia cautelare a carico del medesimo, e al momento dell'entrata in vigore della legge non abbiano pertanto concluso le indagini – o non siano più in grado di concluderle – entro gli ordinari termini di cui all'art. 157 c.p.

La legittimità costituzionale di una simile deroga al principio di retroattività *in mitius* della norma penale si giustifica, al metro del giudizio di ragionevolezza *ex* art. 3 Cost. (secondo le autorevoli indicazioni ricapitolate, da ultimo, nella sent. n. 236 del 2011 della Corte costituzionale), sulla base di una duplice considerazione.

Da un lato, la nuova disciplina delle cause interruttive s'inserisce in una differente complessiva regolamentazione, fondata su un sistema di pesi e contrappesi che hanno senso soltanto se operanti congiuntamente, e che perdono invece ragionevolezza se applicati isolatamente in ragione del loro mero carattere favorevole per il reo. Dall'altro, e soprattutto, l'applicazione retroattiva della nuova norma sulle cause interruttive della prescrizione determinerebbe un irragionevole effetto di dispersione delle attività processuali già compiute, con un pregiudizio irreparabile per gli interessi costituzionalmente rilevanti tutelati dal diritto penale.

ARTICOLATO NORMATIVO

Modifiche al Codice Penale

All'articolo 158 del codice penale dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi 3 e 4:

«3. Per i reati previsti dall'articolo 392, comma 1-*bis* del codice di procedura penale, se commessi nei confronti di minore, il termine della prescrizione decorre dal compimento del quattordicesimo anno di età della persona offesa.

4. La prescrizione cessa in ogni caso di decorrere quando sia pronunciata sentenza di primo grado, anche a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, nonché nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.».

L'art. 159 del codice penale è così modificato:

a) il primo comma è integralmente sostituito dal seguente:

«1. Il corso della prescrizione rimane sospeso:

1) dal provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta di autorizzazione a procedere sino al giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta;

2) dal provvedimento di deferimento della questione ad altro giudizio sino al giorno in cui viene definito il giudizio cui è stata deferita la questione;

3) dal provvedimento che dispone una rogatoria internazionale sino al giorno in cui l'autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria;

4) nei casi di sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni d'impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo, in caso contrario, al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale;

5) in ogni altro caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge.»;

b) il secondo comma è abrogato.

L'articolo 160 del codice penale è integralmente sostituito dal seguente:

«Articolo 160. Interruzione del corso della prescrizione. -

1. Il corso della prescrizione è interrotto dall'atto di esercizio dell'azione penale con la formulazione dell'imputazione.

2. La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno dell'interruzione; ma in nessun caso i termini stabiliti dall'articolo 157 possono essere prolungati oltre la metà del tempo necessario a prescrivere, fatta eccezione per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale.».

Il secondo comma dell'articolo 161 del codice penale è abrogato.

Modifiche al Codice di Procedura Penale

Dopo l'articolo 670 del codice di procedura penale è inserito il seguente articolo 670-*bis*:

«Art. 670-*bis*. Riduzione della pena in caso di ritardi indebiti del procedimento. –

1. Quando il procedimento o il processo penale si sono svolti in violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1 della Convenzione, il condannato può chiedere al giudice dell'esecuzione una riduzione della pena a compensazione del pregiudizio subito. Nell'accertare la violazione il giudice si attiene ai criteri indicati nell'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nonché a quelli desunti dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

2. In caso di sussistenza della violazione, il giudice dell'esecuzione:

a) diminuisce la pena della multa o dell'ammenda di una somma non inferiore a 500 euro e non superiore a 1.500 euro per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del procedimento e del processo;

b) diminuisce la pena della reclusione o dell'arresto in misura non inferiore a un mese e non superiore a tre mesi per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del procedimento e del processo.

3. Nel caso di condanna all'ergastolo, la diminuzione prevista dal secondo comma, n. 2, si calcola sul periodo minimo di espiazione della pena al quale è subordinata la concessione della liberazione condizionale e dei benefici previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354.

4. Il condannato al quale la pena sia stata diminuita ai sensi dei commi precedenti non ha diritto ad indennizzo ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89.

5. Se la diminuzione di pena è superiore all'ammontare della pena inflitta, il giudice dell'esecuzione dichiara ineseguibile la pena in ragione dell'accertata violazione del diritto all'imputato alla ragionevole durata del procedimento e del processo. In tal caso, il condannato conserva il diritto all'indennizzo per il pregiudizio residuo subito.

Disposizioni di diritto intertemporale

La presente legge si applica a tutti i procedimenti e processi relativi a fatti commessi a partire dalla data della sua entrata in vigore. Ai procedimenti e processi

relativi a fatti commessi anteriormente, continua ad applicarsi la disciplina vigente al momento del fatto.

Norme vigenti con interpolazioni

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
Art. 158 c.p. Decorrenza del termine della prescrizione	**Art. 158 c.p. Decorrenza del termine della prescrizione**
1. Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente, dal giorno in cui è cessata la permanenza. **2.** Quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata. Nondimeno, nei reati punibili a querela, istanza o richiesta, il termine della prescrizione decorre dal giorno dal commesso reato	1. Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente, dal giorno in cui è cessata la permanenza. **2.** Quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata. Nondimeno, nei reati punibili a querela, istanza o richiesta, il termine della prescrizione decorre dal giorno dal commesso reato. **3. Per i reati di cui all'art. 392, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale, se commessi nei confronti di minore, il termine della prescrizione decorre dal compimento del quattordicesimo anno di età della persona offesa.** **4. La prescrizione cessa in ogni caso di decorrere quando sia pronunciata sentenza di primo grado, anche a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, nonché nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti**
Art. 159 c.p. Sospensione del corso della prescrizione	**Art. 159 c.p. Sospensione del corso della prescrizione**

1. Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di: 1) autorizzazione a procedere; 2) deferimento della questione ad altro giudizio; 3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale.	**1. Il corso della prescrizione rimane sospeso:** **1) dal provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta di autorizzazione a procedere sino al giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta;** **2) dal provvedimento di deferimento della questione ad altro giudizio sino al giorno in cui viene definito il giudizio cui è stata deferita la questione;** **3) dal provvedimento che dispone una rogatoria internazionale sino al giorno in cui l'autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria;** **4) nei casi di sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale;** **5) in ogni altro caso in cui la**

2. Nel caso di autorizzazione a procedere, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta e il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta. 3. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.	**sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge.** **2. Abrogato** 3. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.
Art. 160 c.p. Interruzione del corso della prescrizione	**Art. 160 c.p. Interruzione del corso della prescrizione**
1.Il corso della prescrizione è interrotto dalla sentenza di condanna o dal decreto di condanna. 2. Interrompono pure la prescrizione l'ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell'arresto l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o al giudice, l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio, il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione, la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di fissazione della udienza preliminare, l'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, il decreto di fissazione della udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena,	**1. Il corso della prescrizione è interrotto dall'atto di esercizio dell'azione penale con la formulazione dell'imputazione.** **2. La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione; ma in nessun caso i termini stabiliti dall'articolo 157 possono essere prolungati oltre la metà del tempo necessario a prescrivere, fatta eccezione per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale**

la presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo, il decreto che dispone il giudizio immediato, il decreto che dispone il giudizio e il decreto di citazione a giudizio. **3**. La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi; ma in nessun caso i termini stabiliti nell'articolo 157 possono essere prolungati oltre i termini di cui all'articolo 161, secondo comma, fatta eccezione per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale	
Art. 161 Effetti della sospensione e della interruzione.	**Art. 161 Effetti della sospensione e della interruzione**
1. La sospensione e la interruzione della prescrizione hanno effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato. 2. Salvo che si proceda per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, della metà nei casi di cui all'articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all'articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105	1. La sospensione e la interruzione della prescrizione hanno effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato. **2. Abrogato**
	Art. 670-*bis*. c.p.p. Riduzione della pena in caso di ritardi indebiti del

	procedimento.
	1. Quando il procedimento o il processo penale si sono svolti in violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1 della Convenzione, il condannato può chiedere al giudice dell'esecuzione una riduzione della pena a compensazione del pregiudizio subito. Nell'accertare la violazione il giudice si attiene ai criteri indicati nell'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nonché a quelli desunti dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. 2. In caso di sussistenza della violazione, il giudice dell'esecuzione: a) diminuisce la pena della multa o dell'ammenda di una somma non inferiore a 500 euro e non superiore a 1.500 euro per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del procedimento e del processo; b) diminuisce la pena della reclusione

	o dell'arresto in misura non inferiore a un mese e non superiore a tre mesi per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del procedimento e del processo. 3. Nel caso di condanna all'ergastolo, la diminuzione prevista dal secondo comma, n. 2, si calcola sul periodo minimo di espiazione della pena al quale è subordinata la concessione della liberazione condizionale e dei benefici previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354. 4. Il condannato al quale la pena sia stata diminuita ai sensi dei commi precedenti non ha diritto ad indennizzo ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89. 5. Se la diminuzione di pena è superiore all'ammontare della pena inflitta, il giudice dell'esecuzione dichiara ineseguibile la pena in ragione dell'accertata violazione del diritto all'imputato alla ragionevole durata del procedimento e del processo. In tal caso, il condannato conserva il diritto all'indennizzo per il pregiudizio residuo subito.

4. ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE

Si è prevista, all'art. 416 c.p., l'introduzione di una circostanza aggravante specifica per il reato di associazione a delinquere finalizzato alla commissione di reati attinenti alla gestione illecita dei rifiuti, tenuto conto, per un verso, della necessità di adeguatamente garantire il bene protetto dalle fattispecie incriminatrici dei reati scopo, e, per altro verso, della circostanza che anche le associazioni criminali non di tipo mafioso contemplano nel programma criminoso la gestione e i traffici illeciti di rifiuti.

ARTICOLATO NORMATIVO

Modifiche al Codice Penale

All'articolo 416 c.p. sono apportate le seguenti modificazioni:

Dopo il comma 7 è inserito il seguente comma 8: «Se l'associazione è diretta, in via esclusiva o concorrente, a commettere i delitti previsti dal Capo 1, Titolo IV, parte IV del D. L.vo 152/2006 si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.».

Norme vigenti con interpolazioni

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
Art. 416 c.p. Associazione per delinquere	**Art. 416 c.p. Associazione per delinquere**
1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.	1. Identico
2. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.	2. Identico

3. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.	3. Identico
4. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.	4. Identico
5. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.	5. Identico
6. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.	6. Identico
7. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.	7. Identico **8. Se l'associazione è diretta, in via esclusiva o concorrente, a commettere i delitti previsti dal**

	Capo 1, Titolo IV, parte IV del D. L.vo 152/2006 si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

5. ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO

La norma di cui all'articolo 416 bis del codice penale (associazione a delinquere di tipo mafioso) viene modificata nella parte relativa al trattamento sanzionatorio, in quanto questo risulta inadeguato rispetto al potenziale offensivo della condotta delineata dalla norma incriminatrice, nonché ingiustificatamente inferiore rispetto al trattamento sanzionatorio previsto per altre ipotesi di reati associativi. Infatti, la pena edittale per chi partecipa all'associazione di stampo mafioso è, attualmente, quella della reclusione da sette a dodici anni, laddove la condotta di partecipazione all'associazione di cui all'art. 74 d.p.r. 309/90 finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope è punita con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni. Ed ancora, la pena edittale per i promotori e gli organizzatori di un'associazione a delinquere di tipo mafioso è, attualmente, quella della reclusione da nove a quattordici anni, mentre la condotta di chi promuove, costituisce, dirige o finanzia l'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope è sanzionata con la pena dalla reclusione non inferiore a venti anni. Il trattamento sanzionatorio differenziato tra le due fattispecie di reato in esame non trova alcuna giustificazione stante la gravità del delitto previsto dal codice penale, come del resto si rileva dal fatto che, in fase cautelare, opera la presunzione di adeguatezza della misura cautelare della custodia in carcere per le condotte sussumibili nel reato di cui all'art. 416-*bis* c.p. (art. 275 comma 3 c.p.p.) e, sia in fase cautelare che in fase esecutiva, vi è la possibilità di applicare ai detenuti per tale delitto il regime speciale previsto dall'art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario. Si è ritenuto quindi, in ossequio al principio di offensività e proporzionalità, di equiparare sostanzialmente il trattamento sanzionatorio, attualmente previsto per la fattispecie di reato di cui all'art. 416-*bis* c.p. a quello più severo previsto per l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti incriminata dall'art. 74 d.p.r. 309/90. L'innalzamento delle pene, appare necessario non solo per un'esigenza di coerenza sistematica e proporzionalità delle pene, ma anche per l'evidente necessità di applicare "in concreto" una sanzione adeguata. Dalla prassi applicativa, infatti, è emerso che in caso di condanna per il solo delitto di cui all'art 416-*bis* c.p. possono essere inflitte condanne anche al di sotto dei tre anni di reclusione (pena cui si può giungere usufruendo delle diminuenti previste per i riti alternativi e per il riconoscimento di circostanze attenuanti). La modifica della cornice edittale del trattamento sanzionatorio risulta necessaria soprattutto per i promotori e gli organizzatori del sodalizio, in quanto è frequente l'ipotesi che proprio a carico delle figure apicali

non siano elevate in giudizio imputazioni per “reati fine” (delegando costoro per la esecuzione di singoli reati altri soggetti che rivestono nel contesto associativo un ruolo meramente esecutivo). Questo comporta, in concreto, che colui che risulta imputato solo del reato associativo e non dei reati fine possa, nonostante il potenziale offensivo della sua condotta di promotore o organizzatore dell’associazione, essere condannato ad una pena inadeguata, priva di qualsiasi efficacia specialpreventiva e generalpreventiva. La pena per l'aggravante prevista dal quarto comma dell'art. 416-*bis* c.p. va rideterminata nella reclusione da ventuno a ventisei anni; in questo caso l’assimilazione della pena a quella prevista dall’ art. 74 D.P.R. 309/90, comma quarto, ossia alla reclusione non inferiore a ventiquattro anni, risulta poco coerente con il sistema sanzionatorio, atteso che, costituendo il termine di ventiquattro anni il tetto massimo della reclusione previsto dall'articolo 23 codice penale, si finirebbe con il prevedere una pena non modulabile. Viene, inoltre, modificato il settimo comma dell'art. 416-*bis* c.p. prevedendo la possibilità di effettuare la confisca per equivalente del profitto del reato, posto che l'associazione di cui all'art. 416-*bis* c.p. è autonomamente in grado di generare proventi illeciti, rientrando tra i fini anche quello di trarre vantaggi o profitti da attività di per sé lecite, avvalendosi tuttavia del metodo mafioso. Se, dunque, l'associazione di tipo mafioso è direttamente produttiva di profitti illeciti anche a prescindere dalla commissione di reati fine, è opportuna la previsione della possibilità di disporre la confisca per equivalente del profitto del reato associativo.

ARTICOLATO NORMATIVO

Modifiche al Codice Penale

All’articolo 416-*bis* c.p. sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1 le parole «da sette a dodici» sono sostituite dalle seguenti: « non inferiore a dieci»;

al comma 2 le parole «da nove a quattordici » sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a venti »;

al comma 4 primo periodo le parole «da nove a quindici» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a dodici»;

al comma 4 secondo periodo le parole «da dodici a ventiquattro» sono sostituite dalle seguenti: «la pena della reclusione da ventuno a ventisei»;

al comma 7 dopo le parole «o che ne costituiscono l'impiego,» sono aggiunte le seguenti: «ovvero, quando essa non è possibile, la confisca dei beni di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente al prezzo, al prodotto o al profitto del reato»

Norme vigenti con interpolazioni

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
416-*bis* Associazioni di tipo mafioso anche straniere.	**416-*bis* Associazioni di tipo mafioso anche straniere.**
1. Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni. 2. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni. 3. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.	1. Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione **non inferiore a dieci anni.** 2. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione **non inferiore a venti anni.** 3. Identico

4. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.	4. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione **non inferiore a dodici anni** nei casi previsti dal primo comma **e la pena della reclusione da ventuno a ventisei anni** nei casi previsti dal secondo comma.
5. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.	5. Identico
6. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.	6. Identico
7. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.	7. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego **ovvero, quando essa non è possibile, la confisca dei beni di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente al prezzo, al prodotto o al profitto del reato.**
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ‘ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate**,** anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo	8. Identico

associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.	

6. SCAMBIO ELETTORALE POLITICO – MAFIOSO

L'art. 416-*ter* c.p., come modificato dalla l. 17 aprile 2014 n. 62, prevede che chiunque accetti la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'art. 416-*bis* in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o altra utilità sia punito con la reclusione da quattro a dieci anni. Prevede inoltre, al secondo comma, che la stessa pena si applichi a chi promette di procurare voti. E' stato, quindi, ancorato il disvalore del fatto all'effettiva stipula di un accordo tra il politico ed il mafioso in cui le prestazioni corrispettive promesse sono, da un lato, il procacciamento dei voti tramite il ricorso al 'metodo mafioso' e, dall'altro, la promessa o l'erogazione di denaro o altra utilità. Tale accordo costituisce una gravissima fonte di pericolo per i beni protetti, incidendo negativamente sull'ordine pubblico e sulla libertà morale dei cittadini di esprimere il proprio voto e di contribuire, secondo i principi della democrazia, all'elezione dei propri rappresentanti, interesse che può essere protetto da intimidazioni mafiose già prima che esse raggiungano lo scopo di condizionare effettivamente il voto. Rispetto all'originaria formulazione dell'art. 416-*ter* c.p. è stato, però, attenuato il trattamento sanzionatorio, atteso che la pena originariamente prevista era quella della reclusione da sette a dodici anni, mentre quella attuale è la reclusione da quattro a dieci anni. Si propongono due modifiche di questo articolo, una riguardante la condotta, l'altra il trattamento sanzionatorio. La norma vigente, per come formulata, punisce non il semplice accordo politico-elettorale del candidato o di un suo incaricato con il sodalizio di tipo mafioso, bensì quell'accordo avente ad oggetto l'impegno del gruppo malavitoso ad attivarsi nei confronti del corpo elettorale con le modalità intimidatorie tipicamente connesse al suo modo di agire, secondo l'interpretazione giurisprudenziale. Appare opportuno, tuttavia, sanzionare anche condotte aventi eguale disvalore. In altri termini la risposta punitiva dello Stato è necessaria non solo nel caso in cui l'accordo riguardi l'impegno del gruppo malavitoso a procurare voti con le modalità previste dal terzo comma dell'art. 416-*bis*, ma anche nel caso in cui l'accordo avvenga con un appartenente ad un'associazione di stampo mafioso. Nel primo caso il disvalore s'incentra sul fatto che l'accordo riguarda l'impiego del metodo mafioso per condizionare il voto dei cittadini. Nel secondo caso il disvalore s'incentra sulla riconosciuta caratura criminale del soggetto promittente con cui viene stipulato l'accordo. Quanto al trattamento sanzionatorio, si ritiene, sempre in ossequio al principio di offensività e di proporzionalità, di equiparare la pena prevista per la condotta di scambio elettorale politico-mafioso a quella prevista per la partecipazione all'associazione di

stampo mafioso. E' evidente, difatti, che il comportamento di chi scende a patti con organizzazioni mafiose per farsi sostenere in una competizione elettorale in cambio dell'impegno a procurare una serie di utilità una volta eletto ha un disvalore enorme sotto un duplice profilo: da un lato, risulta frustrata la libertà del cittadino di autodeterminarsi nell'espressione del voto a causa del condizionamento subito dai mafiosi; dall'altro, nel caso di elezione del candidato che ha stipulato il "patto", si crea una situazione di permanente condizionamento dell'agire politico, con danno per l'intera collettività. La peculiare gravità della condotta delineata dall'art. 416 ter c.p., ramificante e ramificata, e delle conseguenze incidenti sull'essenziale ganglio del rapporto politico tra rappresentanti ed elettori giustifica la parificazione sanzionatoria proposta. Ciò anche in considerazione dell'incisività, per l'accrescimento del dominio mafioso, di una diretta congiunzione, e del conseguente asservimento, tra la politica e il sodalizio criminoso.

ARTICOLATO NORMATIVO

Modifiche al Codice Penale

All' articolo 416-*ter* c.p. sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1 dopo le parole «dell'articolo 416-*bis*» sono aggiunte le seguenti: «o da appartenenti all'associazione di cui all'art. 416-*bis*»; le parole «da quattro a dieci anni» sono sostituite con le parole «non inferiore a dieci anni»;

al comma 2 dopo le parole «a chi promette di procurare voti» sono aggiunte le seguenti: «quale appartenente ad un'associazione di stampo mafioso».

Norme vigenti con interpolazioni

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
Art. 416-*ter*. Scambio elettorale politico-mafioso.	**Art. 416-*ter*. Scambio elettorale politico-mafioso.**
1. Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.	1. Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis **o da appartenenti all'associazione di cui all'art. 416-*bis*** in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione

2. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.	**non inferiore a dieci anni.** 2. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti **quale appartenente ad un'associazione di stampo mafioso ovvero** con le modalità di cui al primo comma

7. PUBBLICAZIONE ARBITRARIA DI INTERCETTAZIONI

Nel nuovo art. 595-*bis* c.p. è prevista un'inedita fattispecie di reato: la "Pubblicazione arbitraria di intercettazioni". Si è così introdotto un forte ed efficace deterrente alla illegittima divulgazione di stralci a contenuto diffamatorio estranei al tema delle indagini e del processo. Il particolare disvalore della fattispecie, inoltre, giustifica la scelta della sanzione anche detentiva. Va infatti sottolineato che la divulgazione delle intercettazione è per lo più il risultato di un precedente percorso criminoso e rende il sacrificio della *privacy* già subito e giustificato per esigenze di carattere pubblico non più costituzionalmente proporzionato.

ARTICOLATO NORMATIVO

Modifiche al Codice Penale

Dopo l'articolo 595 c.p. è inserito il seguente articolo:

«**595-*bis* Pubblicazione arbitraria d' intercettazioni.**

1. Chiunque, fuori dei casi consentiti, pubblica o diffonde in qualsiasi modo il testo d'intercettazioni di conversazioni telefoniche o altre forme di comunicazione, ovvero di corrispondenza acquisita agli atti di un procedimento penale, il cui contenuto abbia portata diffamatoria e che risulti manifestamente irrilevante a fini di prova, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 2.000 ad euro 10.000».

8. CONFISCA (*EX* ART. 648-*QUATER* C.P.)

L' introduzione del reato di cui all'art. 648-*quinquies* c.p. di "autoriciclaggio" (v. *infra*) accanto alle vigenti ipotesi delittuose del riciclaggio e del reimpiego impone di prevedere anche in relazione alla nuova fattispecie criminosa, non dissimile da quelle esistenti quanto a natura dei beni tutelati ed offensività, la ipotesi della confisca *ex* art. 648-*quater* c.p.

Modifiche al Codice Penale

All'articolo 648-*quater* c.p. sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1 le parole «delitti previsti dagli articoli 648-*bis* e 648-*ter*» sono sostituite dalle seguenti: «delitti previsti dagli articoli 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*quinquies*»;

al comma 3 le parole «in relazione ai reati di cui agli articoli 648-*bis* e 648-*ter* » sono sostituite dalle seguenti: «in relazione ai reati di cui agli articoli 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*quinquies*»;

Norme vigenti con interpolazioni

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
Art. 648-*quater*. Confisca.	**Art. 648-*quater*. Confisca.**
1. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 648 bis e 648 ter, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato.	1. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei **delitti previsti dagli articoli 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*quinquies***, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato.
2. Nel caso non sia possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.	2. Identico

3. In relazione ai reati di cui agli articoli 648 bis e 648 ter, il pubblico ministero può compiere, nel termine e ai fini di cui all'articolo 430 del codice di procedura penale, ogni attività di indagine che si renda necessaria circa i beni, il denaro, o le altre utilità da sottoporre a confisca a norma dei commi precedenti.	3. **In relazione ai reati di cui agli articoli 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*quinquies***, il pubblico ministero può compiere, nel termine e ai fini di cui all'articolo 430 del codice di procedura penale, ogni attività di indagine che si renda necessaria circa i beni, il denaro, o le altre utilità da sottoporre a confisca a norma dei commi precedenti.

9. AUTORICICLAGGIO

La logica che sta alla base della proposta sconta tutta una serie di opzioni pregiudiziali, ciascuna delle quali presenta, ovviamente, una serie di aspetti problematici. Una prima scelta di fondo è quella di non "turbare" l'assetto normativo attuale, e, quindi, rinunciare ad una revisione radicale del "sistema" della ricettazione, del riciclaggio e del reimpiego. Qualsiasi ridefinizione di tali reati, infatti, comporterebbe l'ineluttabile conseguenza di una più o meno sensibile restrizione della relativa sfera precettiva, con correlativo arretramento delle corrispondenti esigenze di difesa collettiva. Un'opzione, questa, che, pur se teoricamente coltivabile sotto molti aspetti (agganciare la ricettazione ai reati contro il patrimonio, evitandone le "superfetazioni" applicative ad esempio al commercio di oggetti con marchi contraffatti e simili; ridefinire contenutisticamente e funzionalmente riciclaggio e reimpiego in una struttura unitaria; riscrivere l'aggravante di cui al sesto comma dell'art. 416-*bis* cod. pen.; ridefinire il reato di trasferimento fraudolento di valori di cui all'art. 12-*quinquies* del d.l. n. 306 del 1992) non appare praticabile nel contesto attuale, poiché complessivamente "regressiva" sul piano delle condotte punibili ed in quanto tale non conciliabile con obiettivi di maggior tutela penale). Una seconda linea di tendenza è quella di evitare, per l'autoriciclaggio, gli stessi problemi di "espansione" applicativa cui è andato incontro il riciclaggio, quando è scomparso il riferimento ai reati presupposti. Sembra dunque opportuno che la punizione dell'autoriciclaggio vanga direttamente ricondotta entro un perimetro di disvalore ben preciso – qualificato, appunto, dalla peculiare natura dei reati presupposto – che giustifichi la perseguibilità di una condotta che, altrimenti, giustificherebbe – come sino ad oggi è avvenuto – l'indifferenza normativa, quale naturale *post factum* rispetto al reato già commesso. Ad evitare, poi, fin troppo agevoli obiezioni di sostanziale *bis in idem* punitivo, si è tentato di specificare le condotte di "camuffamento" e di reimpiego dei profitti illeciti, limitandone la portata al solo autoriciclaggio "finanziario", che è, d'altra parte, l'unico aspetto che concretamente si intende prevenire e reprimere. Per tale ragione si è evitato qualsiasi riferimento al concetto di "beni", troppo generico e foriero di punizioni di fatti di trascurabile rilievo (il riferimento è al noto fenomeno del cosiddetto "taroccamento" di ciclomotori o simili). Si è ritenuto di non prevedere un limite minimo di pena in ragione della necessità di affidare al giudice il compito di valutare in concreto la lesività della condotta, tenendo conto di tutte le circostanze da considerare nel caso di specie, delle modalità commissive e della gravità del reato presupposto.

ARTICOLATO NORMATIVO

Modifiche al Codice Penale

Dopo l'articolo 648-*quater* c.p. è inserito il seguente articolo:

«**648-*quinquies* Autoriciclaggio.**

Chiunque, dopo aver commesso taluno dei delitti contro la pubblica amministrazione, o che comunque offendono interessi finanziari della pubblica amministrazione o dell'Unione Europea, o delitti in materia tributaria, societaria o fallimentare, o concernenti il traffico di armi, o previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis* del codice di procedura penale, compie operazioni che determinano la trasformazione, il trasferimento o il reimpiego in attività economiche di denaro, azioni, quote, diritti o valori mobiliari comunque denominati provenienti dai delitti anzidetti, in modo tale da ostacolare l'accertamento della relativa origine delittuosa, è punito con la reclusione fino a 8 anni e con multa da euro 2.000 ad euro 10.000.

10. COPIE DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO

La norma oggi in vigore prevede che chiunque vi abbia interesse possa richiedere il rilascio di copia di atti nel tradizionale formato c.d. cartaceo. L'attività che ne deriva impegna il personale amministrativo in defatiganti attività, che non di rado richiedono per il loro espletamento più giorni lavorativi. Ciò accade, in particolare, per i procedimenti a carico di numerosi imputati e con ingente mole di atti, quali sono, quasi senza eccezioni, quelli in materia di criminalità organizzata.

Va, peraltro, segnalato che sovente i difensori ammessi al gratuito patrocinio richiedono *tout court* (non essendo tenuti al pagamento di spese) tutti gli atti procedimentali (spesso decine di migliaia di pagine).

E', quindi, necessario intervenire sul punto anche per sopperire alla, oramai "organica", carenza del personale di cancelleria.

Si prevede dunque nell'art. 116 c.p.p. che le copie siano rilasciate su supporto informatico.

ARTICOLATO NORMATIVO

Modifiche al Codice di Procedura Penale

All'articolo 116 c.p.p. sono apportate le seguenti modificazioni:

Al comma 1 dopo le parole «singoli atti» sono aggiunte le seguenti: «, su supporto informatico e solo se non disponibile su supporto cartaceo.».

Norme vigenti con interpolazioni

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
Art. 116 Copie, estratti e certificati.	**Art. 116 Copie, estratti e certificati.**
1. Durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi abbia interesse può ottenere il rilascio a proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti.	1. Durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi abbia interesse può ottenere il rilascio a proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti**, su supporto informatico e solo se non disponibile su supporto cartaceo.**
2. Sulla richiesta provvede il pubblico	2. Identico

ministero o il giudice che procede al momento della presentazione della domanda ovvero, dopo la definizione del procedimento, il presidente del collegio o il giudice che ha emesso il provvedimento di archiviazione o la sentenza.	
3. Il rilascio non fa venire meno il divieto di pubblicazione stabilito dall'articolo 114.	3. Identico.
3-bis. Quando il difensore, anche a mezzo di sostituti, presenta all'autorità giudiziaria atti o documenti, ha diritto al rilascio di attestazione dell'avvenuto deposito, anche in calce ad una copia.	3-*bis*. Identico

11. ASSUNZIONE DELLA PROVA IN CASI PARTICOLARI

Un'ulteriore modifica concerne il regime dell'ammissione della prova in casi particolari *ex* art. 190-*bis* c.p.p. L'obiettivo è di rimediare al problema della rinnovazione dibattimentale determinata dalla mutamento del giudice in corso di lavori a causa dei trasferimenti ovvero dei congedi di lunga durata. Si tratta indubbiamente di una delle principali cause che determina la dilatazione della durata dei procedimenti. È fatto notorio, infatti, che i magistrati (soprattutto nei tribunali del sud, ma non solo in quelli) mutino frequentemente nel corso del processo, trattandosi spesso di magistrati che, dopo avere concluso il periodo minimo di tre anni di permanenza, ottengono il trasferimento presso altra sede, con nefaste conseguenze nello svolgimento dei processi. Attualmente, infatti, capita di assistere a tre o anche più rinnovazioni del dibattimento nell'ambito del medesimo processo.

Nel proporre la presente modifica si è tenuto in massimo conto quanto ha affermato la Corte edu, la quale ha riconosciuto che l'art. 6 Cedu lascia al legislatore la discrezionalità sulla scelta dei criteri di ammissione della prova e consente, a certe condizioni, di derogare al principio di immediatezza. La Corte di Strasburgo ha infatti precisato che il principio di immediatezza «non è esente da eccezioni, nelle ipotesi in cui le circostanze particolari del caso di specie inducano la Corte europea a ritenere che malgrado l'omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale i diritti della difesa non sono stati compressi al punto di violare l'art. 6 Cedu.» (Corte edu, 27.9.2007, Reiner c. Romania; Corte edu, 30-10- 2006, Grecu c. Romania; Corte edu, 10-2-2005,Graviano c. Italia; Corte edu, 4-1-2003, Milan c. Italia; Corte edu, 9/7/, P. K. c. Finlandia),

Del pari, si è anche tenuto conto che il canone dell'immediatezza-identità del giudice pur non assurgendo a livello di principio costituzionale, tuttavia costituisce una dei principi cardine del sistema processuale. La Corte costituzionale riferendosi al principio lo ha sempre definito come «*tradizionale* regola dell'immutabilità del giudice» (C. cost. 418/2004, 73/2003, 59/2002, 431/2001, 399/ 2001). Nonostante tale qualificazione, la Corte ha però riconosciuto che «tale diritto della parte alla nuova audizione non è assoluto, ma "modulabile" - entro limiti di ragionevolezza - dal legislatore: nei ricordati precedenti, questa Corte ha fatto, in effetti, riferimento alla possibilità che il legislatore introduca "presidi normativi volti a prevenire il possibile uso strumentale e dilatorio" del diritto in questione (ord. 318/2008 e ord. 67/2007).» (Cort. cost. 205/2010).

Sulla base di tali coordinate di riferimento, si è ritenuto di trasformare la regola dell'art. 190-*bis* c.p.p. da norma speciale a norma generale, valevole cioè per tutti i procedimenti; ma nel contempo si sono allargati i parametri di ammissibilità della prova rispetto la precedente formulazione della disposizione. Si prevede infatti che l'esame debba essere disposto non solo tutte le volte in cui riguardi fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni, ma anche quando vi siano specifiche e comprovate esigenze o qualora sia indispensabile per valutare l'attendibilità del dichiarante. Si tratta di una clausola ad ampio respiro, la quale consente di procedere alla riassunzione tutte le volte in cui vi siano reali esigenze "difensive" o di "accertamento".

Si è voluto in tal modo rispettare anche quanto da ultimo affermato dalla Corte edu, sentenza del 5 luglio 2011, nel caso Dan c. Moldavia, che ha ritenuto che coloro che hanno la responsabilità di decidere la colpevolezza o l'innocenza di un imputato dovrebbero, in linea di massima, poter udire personalmente i testimoni, ritenuti decisivi, per poterne valutare la loro attendibilità intrinseca. Il nuovo testo normativo prevede espressamente la rinnovazione della prova laddove sia indispensabile per valutare l'attendibilità del testimone ritenuto "decisivo".

Si è poi inserita una regola speciale che riduce lo spettro della clausola di apertura: ove sia possibile documentare le dichiarazioni mediante strumenti di riproduzione audiovisiva, la riassunzione non è consentita salvo casi eccezionali. La previsione si inserisce nel percorso volto a pervenire ad una completa informatizzazione del processo penale.

ARTICOLATO NORMATIVO

Modifiche al Codice di Procedura Penale

All'articolo 190-*bis* c.p.p. sono apportate le seguenti modificazioni:

il comma 1 è integralmente sostituito dal seguente: «1. Quando è richiesto l'esame di un testimone, di una delle persone indicate nell'articolo 210, di un perito o di un consulente tecnico, e questi hanno già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'articolo 238, l'esame è ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni. »;

il comma 1-*bis* è abrogato;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi 2 e 3:

2. Il giudice, anche su richiesta di parte, può disporre l'esame dei soggetti indicati nel comma 1 se lo ritenga necessario sulla base di specifiche e comprovate esigenze o qualora sia indispensabile per valutare l'attendibilità del dichiarante.

3. Nei casi previsti dal comma 2 l'esame non è ammesso se l'assunzione del mezzo di prova è stata documentata tramite videoripresa effettuata con apparecchiature in dotazione all'Ufficio, salvo che sia assolutamente necessario.»

Norme vigenti con interpolazioni

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
Art. 190-*bis* c.p.p. Requisiti della prova in casi particolari	**Art. 190-*bis* c.p.p. Requisiti nella prova in casi particolari**
1. Nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, quando è richiesto l'esame di un testimone o di una delle persone indicate nell'articolo 210 e queste hanno già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'articolo 238, l'esame è ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna delle parti lo ritengono necessario sulla base di specifiche esigenze.	**1. Quando è richiesto l'esame di un testimone, di una delle persone indicate nell'articolo 210, di un consulente tecnico o di un perito e questi hanno già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'articolo 238, l'esame è ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diverse da quelle oggetto delle precedenti dichiarazioni.**
1-bis. La stessa disposizione si applica quando si procede per uno dei reati previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, 600-quater, anche se relativi al materiale	**1-*bis*. Abrogato.**

pornografico di cui all'articolo 600-quater1, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, se l'esame richiesto riguarda un testimone minore degli anni sedici.	**2. Il giudice, anche su richiesta di parte, può disporre l'esame dei soggetti indicati nel comma 1 se lo ritenga necessario sulla base di specifiche e comprovate esigenze o qualora sia indispensabile per valutare l'attendibilità del dichiarante.** **3. Nel caso previsto dal comma 2 l'esame non è ammesso se l'assunzione del mezzo di prova è stata documentata tramite videoripresa effettuata con apparecchiature in dotazione all'Ufficio, salvo che sia assolutamente necessario.**

12. INTERCETTAZIONI

12.1. Le nuove forme di intercettazione: le intercettazioni epistolari e le intercettazioni di comportamenti tramite ripresa video

Il primo gruppo di disposizioni è volto a inserire due nuovi mezzi di ricerca della prova "perfettamente funzionali alle esigenze di efficienza delle indagini".

Nell'art. 266 c. 2 c.p.p. sono disciplinate "le intercettazioni di comportamenti tramite ripresa video" da effettuare in luoghi riservati o di privata dimora. Si tratta di uno strumento già legittimato dalla Corte costituzionale (149/2008), la quale ne ha implicitamente riconosciuto l'ammissibilità nel nostro ordinamento a condizione del rispetto della doppia riserva - di legge e di giurisdizione - prevista per tutte le attività limitative delle libertà costituzionali. Inoltre, si è optato per innalzare il livello di tutela rispetto alle stesse indicazioni fornite della Giudice delle leggi: l'autorizzazione compete infatti solo all'organo della giurisdizione ed è prevista anche per le video riprese effettuate in luoghi riservati, mezzo di ricerca della prova atipico, oggi subordinato alla sola autorizzazione del pubblico ministero.

Nell'art. 266 c. 1 c.p.p. sono invece disciplinate le "intercettazioni epistolari", attraverso cui vi è la possibilità di prendere cognizione del contenuto della corrispondenza in forma clandestina, con il successivo recapito della stessa al destinatario, senza procedere al sequestro della medesima. Si tratta di strumento assimilabile a tutti gli effetti alle intercettazioni di comunicazioni orali - diversa è infatti solo la forma con cui si esprimono gli interlocutori - sicché rispetto ad esso vi è una perfetta conformità alle prescrizioni costituzionali dal punto di vista del difficile bilanciamento fra obbligatorietà dell'azione penale e diritti alla riservatezza.

Gli artt. 268, 269 e 271 c.p.p., sono stati infine adeguati in conseguenza delle due nuove forme di intercettazione. Analogo coordinamento, invece, non è stato necessario per l'art. 267, in quanto nella sua formulazione già è in grado di ricomprendere le due nuove forme intercettative.

12.2. Le nuove tecnologie e gli impianti esterni

Il secondo gruppo di disposizioni è volto ad aggiornare la disciplina delle intercettazioni alle innovazioni tecnologiche in un'ottica di semplificazione

processuale. Si mira ad eliminare tutti quegli adempimenti che ormai risultano desueti rispetto alle garanzie di affidabilità che la tecnica offre.

Nell'art. 268 c. 3 c.p.p. vengono abolite le disposizioni che regolano la possibilità di utilizzare impianti diversi da quelli esistenti presso gli uffici della Procura della Repubblica e viene inserito un generalizzato potere di effettuare le operazioni anche presso impianti esterni. Di conseguenza, viene soppresso il comma 3 *bis* dell'art. 268 c.p.p. La *ratio* del mutamento va individuata nella inutilità della vigilanza da parte dell'autorità giudiziaria alle operazioni di registrazione, in quanto le nuove tecnologie impediscono di per sé le manipolazioni da parte degli operatori; in definitiva è venuta meno l'esigenza di «quel controllo necessario ad assicurare che si proceda alle intercettazioni autorizzate, solo a queste e solo nei limiti dell'autorizzazione» (Corte cost., 34/1973). La stessa Corte costituzionale (443/2004; 248/2004; 209/2004; 259/2001) ha successivamente riconosciuto che «non è evidentemente compito della Corte "inseguire" il progresso tecnologico, valutando se esso renda necessario od opportuno un adeguamento, o addirittura il superamento delle originarie regole di cautela: trattandosi, al contrario, di valutazione istituzionalmente rimessa al legislatore» (443/2004; 248/2004; 209/2004; 259/2001).

Nell'art. 271 c. 1, c.p.p., viene eliminato il riferimento al comma 3 dell'art. 268 c.p.p. La modifica è la naturale conseguenza dell'eliminazione del provvedimento motivato autorizzatorio.

12.3. La razionalizzazione del sistema: intercettazioni ambientali, presupposti, altri procedimenti

Il terzo gruppo di disposizioni mira a razionalizzare la disciplina giuridica delle intercettazioni, sia in un'ottica di omologazione-semplificazione procedimentale, sia in un'ottica di valorizzazione delle potenzialità dimostrative dei risultati probatori acquisiti.

Nell'art. 266 c. 2 c.p.p. è abrogato il riferimento alla attività criminale in corso di svolgimento quale presupposto per l'esecuzione delle intercettazioni fra presenti che si svolgono in luoghi di privata dimora. In tal modo tutte le tipologie di reato vengono sottoposte al medesimo regime giuridico. Va infatti ricordato che per una serie assai estesa di reati, primi fra tutti quelli di criminalità organizzata, il requisito della c.d. "consumazione domiciliare" non è richiesto. La *ratio* della modifica va

individuata nell'esigenza di eliminare un limite che a livello operativo si configura per lo più come inesigibile - potremmo parlare di *probatio* diabolica - e che si giustifica in un'ottica di prevenzione del crimine piuttosto che di repressione. Né l'eliminazione della condizione intacca le garanzie costituzionali della tutela del domicilio - mai messe in dubbio dalla Corte costituzionale in riferimento al doppio binario - garanzie che anzi risultano rafforzate dalla espressa previsione di un'apposita autorizzazione ai fini dell'eventuale posizionamento della strumentazione captativa (sulla quale v. Punto 4).

All'art. 267, comma 1, c.p.p. è previsto che l'intercettazione è consentita quando sussistono «indizi di reato» e l'intercettazione «è necessaria per lo svolgimento delle indagini». La modifica comporta dunque l'automatica eliminazione del doppio regime delle intercettazioni, ma il regime speciale che contraddistingue i c.d. reati di criminalità organizzata non viene soppresso, ma, al contrario, generalizzato - quasi pedissequamente - a tutte le fattispecie di reato. La *ratio* dell'intervento va dunque individuata nella necessità di superare il c.d. "doppio binario", che non si giustifica né sul piano delle garanzie costituzionali (la legge, infatti, calibra le garanzie in termini più "affievoliti" nei casi di reati di criminalità organizzata), né sul piano più strettamente operativo (la ricerca della prova non richiede mezzi diversificati a seconda del tipo di reato cui si riferiscono le indagini).

Nell'art. 270, c. 1, c.p.p., è previsto che i risultati delle intercettazioni possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, sempre che sussistano le condizioni e i presupposti di cui agli articoli 266 e 267 c.p.p.. In tal modo, una volta che l'intercettazione è stata regolarmente autorizzata ed eseguita in conformità alle prescrizioni di legge, circa i relativi "casi" e "modi", si consente l'utilizzazione dei risultati conseguiti per tutti quei reati che, a loro volta, avrebbero legittimato l'impiego dello stesso mezzo investigativo. Fermo restando che nel procedimento *ad quem* restano inalterate le facoltà difensive circa il controllo sulla legalità del procedimento d'intercettazione eseguito nell'ambito del procedimento *a quo*. La ratio della modifica va individuata nella necessità di potenziare l'impiego del risultato probatorio ottenuto una volta che si è violata la segretezza delle persone intercettate: dal punto di vista del bilanciamento dei due opposti interessi costituzionali, il sacrificio alla riservatezza ormai perpetrato risulta tanto più giustificato, quanto più ampio è lo spettro dell'impiego a fini repressivi.

12.4. Le garanzie: i nuovi diritti difensivi e la tutela della *privacy*

Il quarto gruppo di disposizioni è volto ad apprestare un insieme di garanzie volte a colmare delle macroscopiche lacune che sono emerse nella prassi in un'ottica di "effettività" tanto del diritto di difesa, quanto di quello alla riservatezza delle comunicazioni.

Nell'art. 268 c. 8-*bis* è previsto il diritto per la difesa di ottenere copia dei risultati delle intercettazioni e dei verbali delle operazioni, anche se non sono stati ancora depositati, appena sia stata notificata o eseguita un'ordinanza che dispone una misura cautelare personale. Si è voluto così dare piena attuazione al c.d. "diritto all'ascolto", come imposto dalla Corte costituzionale (n. 336 del 2008). In particolare si è ritenuto di indicare espressamente fra la documentazione i verbali delle operazioni - fra cui vanno compresi anche i c.d. brogliacci - al fine di permettere alla difesa di verificare la genuinità delle trascrizioni operate dalla polizia giudiziaria ed utilizzate dal pubblico ministero per formulare al giudice le sue richieste, come auspicato proprio dalla Corte costituzionale.

Analoghe previsioni sono contenute nell'art. 270 c. 2, 3 c.p.p.: anche in caso di uso delle intercettazioni in altri procedimenti, le parti hanno il diritto sia di veder depositato nel procedimento *ad quem* il verbale delle operazioni e dei brogliacci, sia di esaminare nel procedimento *a quo* i medesimi verbali, proprio al fine di verificarne la conformità.

Nell'art. 267, c. 3, c.p.p., viene previsto che il pubblico ministero possa stabilire, con il decreto attuativo della intercettazione ambientale di comunicazioni e di comportamenti, anche le "modalità esecutive" inerenti all'accesso clandestino nei luoghi per il posizionamento degli strumenti di intercettazione. Si è così aggiunta una nuova garanzia: non solo in doveroso ossequio alla riserva di legge sui "modi" in cui è possibile rimuovere lo *ius excludendi alios ex* art. 14 Cost.; ma anche affinché il titolare delle indagini valuti se l'intercettazione ambientale possa realizzarsi con l'uso di tecnologie meno invasive, così che l'accesso clandestino si configuri come estrema *ratio*.

Nell'art. 271 c.p.p. c. 4 viene inserito un inedito divieto rivolto all'autorità giudiziaria (tanto al giudice quanto al pubblico ministero): in qualsivoglia richiesta o provvedimento (ad eccezione delle sentenze) non può essere inserito il testo integrale delle intercettazioni, a meno che la riproduzione testuale dell'intera

comunicazione intercettata non sia rilevante ai fini della prova. La disposizione mira a una tutela rafforzata del diritto di *privacy*, eliminando il fenomeno negativo della divulgazione, proprio tramite gli atti dell'autorità giudiziaria, del contenuto di informazioni che esulano l'accertamento processuale. Si vuole così porre uno deciso e serio sbarramento alla possibilità che la lesione alla sfera riservata degli intercettati possa trovare la sua origine nell'attività di impiego procedimentale o processuale dei risultati delle intercettazioni.

In tale contesto si inserisce la previsione della nuova fattispecie di reato da introdursi all'art. 595-*bis* c.p., di "Pubblicazione arbitraria di intercettazioni" (v. *supra §7*).

ARTICOLATO NORMATIVO

Modifiche al Codice di Procedura Penale

All'articolo 266 c.p.p. sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1 dopo la parola «telefoniche» è aggiunta la seguente: «, epistolari»;

il comma 2 primo periodo è sostituito dal seguente: «Negli stessi casi è consentita la intercettazione di comunicazioni tra presenti e la intercettazione di comportamenti tramite ripresa video anche nei luoghi indicati dall'art. 614 cod. pen., o per i quali sussistono comunque caratteri di riservatezza»;

al comma 2 l'ultimo periodo è soppresso.

All'articolo 267 c.p.p. sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1 è eliminata la parola «gravi»;

al comma 1 le parole «è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini» sono sostituite dalle seguenti: «è necessaria per lo svolgimento delle indagini»;

al comma 1-*bis* alle parole «dei gravi indizi» sono sostituite le seguenti: «degli indizi»;

al comma 3 le parole «non può superare i quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «non può superare i quaranta giorni», nonché le parole «successivi di quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti «successivi di venti giorni»;

al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando le intercettazioni riguardano comunicazioni o comportamenti che si svolgono in luoghi di privata dimora, il pubblico ministero può autorizzare l'accesso nei luoghi stessi da parte della polizia giudiziaria ove ciò sia necessario per la esecuzione delle operazioni».

All'articolo 268 c.p.p. sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1 dopo le parole «sono registrate» sono aggiunte le seguenti: «, i comportamenti intercettati sono videoripresi, la corrispondenza intercettata è riprodotta.»;

al comma 2 dopo le parole «delle comunicazioni» sono aggiunte le seguenti: «o dei comportamenti intercettati.»;

il comma 3 è sostituito dal seguente: «Il pubblico ministero può disporre che le operazioni di intercettazione siano compiute anche mediante impianti appartenenti a privati»;

il comma 3-*bis* è soppresso;

al comma 4 dopo le parole «e le registrazioni» sono aggiunte le seguenti: «, nonché le riprese video e le riproduzioni della corrispondenza,»;

al comma 6 primo periodo dopo le parole «cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche» sono aggiunte le seguenti: «, delle riprese video e della corrispondenza intercettata.»;

al comma 6 secondo periodo dopo le parole «flussi di comunicazioni informatiche o telematiche» sono aggiunte le seguenti: «, delle immagini nonché della corrispondenza,»; e dopo le parole «stralcio delle registrazioni e dei verbali» sono aggiunte le seguenti: «, delle riprese video nonché delle riproduzioni della corrispondenza»;

al comma 7 ultimo periodo dopo le parole «Le trascrizioni o le stampe» sono aggiunte le seguenti: «nonché le riproduzioni della corrispondenza e le riprese video»;

al comma 8 è aggiunto il seguente periodo finale: «I difensori possono, altresì, estrarre copia della corrispondenza intercettata e delle riprese video. »;

dopo il comma 8 è aggiunto il seguente comma 8-*bis* «Dopo la notificazione o la esecuzione dell'ordinanza che dispone una misura cautelare personale, il difensore può ottenere la trasposizione su idoneo supporto delle registrazioni delle conversazioni o comunicazioni intercettate e delle riprese video, nonché la copia della corrispondenza intercettata, utilizzate ai fini dell'adozione del provvedimento cautelare e dei verbali di cui al comma 2 del presente articolo, anche se non depositati.».

All'articolo 269 c.p.p. sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1 dopo le parole «le registrazioni» sono aggiunte le seguenti «nonché le riprese video e le riproduzioni della corrispondenza»;

al comma 2 dopo le parole le registrazioni sono aggiunte le seguenti: «, le riprese video e le riproduzioni della corrispondenza».

All'articolo 270 c.p.p. sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 2 dopo le parole «i verbali» sono aggiunte le seguenti: «di cui al comma 2 dell'articolo 268 c.p.p.»; dopo le parole «delle registrazioni» sono aggiunte le seguenti «, nonché le riprese video e le riproduzioni della corrispondenza delle intercettazioni,»;

al comma 3 dopo le parole «i verbali» sono aggiunte le seguenti: «di cui al comma 2 dell'articolo 268 c.p.p.»; dopo le parole «le registrazioni» sono aggiunte le seguenti: «, nonché le riprese video e le riproduzioni della corrispondenza,»;

All'articolo 271 c.p.p. sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1 dopo le parole «previste dagli articoli 267 e 268 commi 1» sono soppresse le seguenti: «e 3»;

al comma 2 dopo le parole «o comunicazioni» sono inserite le seguenti «e a comportamenti»;

dopo il comma 3 è inserito il seguente comma 4: «Nei provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, ad eccezione delle sentenze, è vietato l'inserimento del testo integrale di intercettazioni di conversazioni telefoniche o di altre forme di comunicazione, acquisite agli atti di un procedimento penale, a meno che la riproduzione testuale non sia rilevante a fini di prova».

Modifiche al D.leg. 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazione, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 2013

L'art. 13 è abrogato

Norme vigenti con interpolazioni

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
Art. 266 c.p.p. limiti di ammissibilità	**Art. 266 c.p.p. limiti di ammissibilità**
1. L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati: a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4; b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4; c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope; d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive; e) delitti di contrabbando; f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate,	1. L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, **epistolari** e di altre forme di telecomunicazione è consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati: a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4; b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4; c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope; d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive; e) delitti di contrabbando; f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate,

manipolazione del mercato, molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono; f-bis) delitti previsti dall'articolo 600ter, terzo comma, del codice penale, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del medesimo codice, nonché dall'art. 609-undecies; f-ter) delitti previsti dagli articoli 444, 473, 474, 515, 516 e 517 quater del codice penale; f-quater) delitto previsto dall'articolo 612 bis del codice penale. 2. Negli stessi casi è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa.	manipolazione del mercato, molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono; f-*bis*) delitti previsti dall'articolo 600-*ter*, terzo comma, del codice penale, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del medesimo codice, nonché dall'art. 609-*undecies*; f-*ter*) delitti previsti dagli articoli 444, 473, 474, 515, 516 e 517 quater del codice penale; f-*quater*) delitto previsto dall'articolo 612-*bis* del codice penale. 2. **Negli stessi casi è consentita la intercettazione di comunicazioni tra presenti e la intercettazione di comportamenti tramite ripresa video anche nei luoghi indicati dall'art. 614 cod. pen. o per i quali sussistono comunque caratteri di riservatezza.**
Art. 267 c.p.p. presupposti e forme del provvedimento	**Art. 267 c.p.p. presupposti e forme del provvedimento**
1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266. L'autorizzazione è data con decreto motivato quando vi sono gravi indizi di reato e l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini**.** 1bis. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203. 2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone l'intercettazione con decreto motivato, che va comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice	1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266. L'autorizzazione è data con decreto motivato quando vi sono **indizi di reato** e l'intercettazione è **necessaria per lo svolgimento delle indagini.** 1bis. Nella valutazione **degli indizi di reato** si applica l'articolo 203. 2. Identico

indicato nel comma 1. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito, l'intercettazione non può essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati**.**	
3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni. Tale durata non può superare i quindici giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di quindici giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1.	3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni. Tale durata non può superare i **quaranta** giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di **venti** giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. **Quando le intercettazioni riguardano comunicazioni o comportamenti che si svolgono in luoghi di privata dimora, il pubblico ministero può autorizzare l'accesso nei luoghi stessi da parte della polizia giudiziaria ove ciò sia necessario per la esecuzione delle operazioni.**
4. Il pubblico ministero procede alle operazioni personalmente ovvero avvalendosi di un ufficiale di polizia giudiziaria.	4. Identico
5. In apposito registro riservato tenuto nell'ufficio del pubblico ministero sono annotati, secondo un ordine cronologico, i decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni.	5. Identico
Art. 268 c.p.p. esecuzione delle operazioni	**Art. 268 c.p.p. esecuzione delle operazioni**
1. Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale.	1. Le comunicazioni intercettate sono registrate**, i comportamenti intercettati sono videoripresi, la**

	corrispondenza intercettata è riprodotta. Delle operazioni è redatto verbale.
2. Nel verbale è trascritto, anche sommariamente, il contenuto delle comunicazioni intercettate.	2. Nel verbale è trascritto, anche sommariamente, il contenuto delle comunicazioni **o dei comportamenti intercettati**.
3. Le operazioni possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella procura della Repubblica. Tuttavia, quando tali impianti risultano insufficienti o inidonei ed esistono eccezionali ragioni di urgenza, il pubblico ministero può disporre, con provvedimento motivato, il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria**.**	3. **Il pubblico ministero può disporre che le operazioni di intercettazione siano compiute anche mediante impianti appartenenti a privati.**
3bis. Quando si procede a intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche, il pubblico ministero può disporre che le operazioni siano compiute anche mediante impianti appartenenti a privati.	3-*bis*. **Abrogato**
4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati in segreteria insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero, salvo che il giudice non riconosca necessaria una proroga.	4. I verbali e le registrazioni**, nonché le riprese video e le riproduzioni della corrispondenza,** sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati in segreteria insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero, salvo che il giudice non riconosca necessaria una proroga.
5. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la chiusura delle indagini preliminari.	5. Identico 6. Ai difensori delle parti è

6. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il termine fissato a norma dei commi 4 e 5, hanno facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. Scaduto il termine, il giudice dispone l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiano manifestamente irrilevanti, procedendo anche di ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione. Il pubblico ministero e i difensori hanno diritto di partecipare allo stralcio e sono avvisati almeno ventiquattro ore prima.	immediatamente dato avviso che, entro il termine fissato a norma dei commi 4 e 5, hanno facoltà di esaminare gli atti, ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche**, delle riprese video e della corrispondenza intercettata.** Scaduto il termine, il giudice dispone l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche**, delle immagini nonché della corrispondenza,** indicati dalle parti, che non appaiano manifestamente irrilevanti, procedendo anche di ufficio allo stralcio delle registrazioni, **delle riprese video**, **delle riproduzioni della corrispondenza** e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione. Il pubblico ministero e i difensori hanno diritto di partecipare allo stralcio e sono avvisati almeno ventiquattro ore prima.
7. Il giudice dispone la trascrizione integrale delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche da acquisire, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento.	7. Il giudice dispone la trascrizione integrale delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche da acquisire, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe **nonché le riproduzioni della corrispondenza e le riprese video** sono inserite nel fascicolo per il dibattimento.
8. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione della registrazione su nastro magnetico. In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia	8. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione della registrazione su nastro magnetico. In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia

della stampa prevista dal comma 7.	della stampa prevista dal comma 7. **I difensori possono, altresì, estrarre copia della corrispondenza intercettata e delle riprese video.** **8bis. Dopo la notificazione o la esecuzione dell'ordinanza che dispone una misura cautelare personale, il difensore può ottenere la trasposizione su idoneo supporto delle registrazioni delle conversazioni o comunicazioni intercettate e delle riprese video nonché la copia della corrispondenza intercettata utilizzate ai fini dell'adozione del provvedimento cautelare e dei verbali di cui al comma 2 del presente articolo, anche se non depositati.**
269. c.p.p. Conservazione della documentazione	**269. c.p.p. Conservazione della documentazione**
1. I verbali e le registrazioni sono conservati integralmente presso il pubblico ministero che ha disposto l'intercettazione. 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 271 comma 3, le registrazioni sono conservate fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando la documentazione non è necessaria per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ha autorizzato o convalidato l'intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127. 3. La distruzione, nei casi in cui è	1. I verbali e le registrazioni **nonché le riprese video e le riproduzioni della corrispondenza** sono conservati integralmente presso il pubblico ministero che ha disposto l'intercettazione. 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 271 comma 3, le registrazioni, **le riprese video e le riproduzioni della corrispondenza** sono conservate fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando la documentazione non è necessaria per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ha autorizzato o convalidato l'intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127.

prevista, viene eseguita sotto controllo del giudice. Dell'operazione è redatto verbale.	3. Identico
Art. 270 c.p.p. utilizzazione in altri procedimenti	**Art. 270 c.p.p. utilizzazione in altri procedimenti**
1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza. 2. Ai fini della utilizzazione prevista dal comma 1, i verbali e le registrazioni delle intercettazioni**,** sono depositati presso l'autorità competente per il diverso procedimento. Si applicano le disposizioni dell'articolo 268 commi 6, 7 e 8. 3. Il pubblico ministero e i difensori delle parti hanno altresì facoltà di esaminare i verbali e le registrazioni in precedenza depositati nel procedimento in cui le intercettazioni furono autorizzate.	1. **I risultati delle intercettazioni possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, sempre che sussistano le condizioni ed i presupposti di cui agli articoli 266 e 267.** 2. Ai fini della utilizzazione prevista dal comma 1, i verbali **di cui al comma 2 dell'articolo 268 c.p.p.** e le registrazioni**, nonché le riprese video e le riproduzioni della corrispondenza delle intercettazioni**, sono depositati presso l'autorità competente per il diverso procedimento. Si applicano le disposizioni dell'articolo 268 commi 6, 7 e 8. 3. Il pubblico ministero e i difensori delle parti hanno altresì facoltà di esaminare i verbali **di cui al comma 2 dell'articolo 268 c.p.p.** e le registrazioni**, nonché le riprese video e le riproduzioni della corrispondenza,** in precedenza depositati nel procedimento in cui le intercettazioni furono autorizzate.
Art. 271 c.p.p. divieti di utilizzazione	**Art. 271 c.p.p. divieti di utilizzazione**
1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati qualora le stesse siano state eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge o qualora non siano state osservate le disposizioni previste dagli articoli 267 e 268 commi 1 e 3. 2. Non possono essere utilizzate le	1. Identico 2. Non possono essere utilizzate le intercettazioni relative a conversazioni o comunicazioni **e a comportamenti**

intercettazioni relative a conversazioni o comunicazioni delle persone indicate nell'articolo 200 comma 1, quando hanno a oggetto fatti conosciuti per ragione del loro ministero, ufficio o professione, salvo che le stesse persone abbiano deposto sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati. 3. In ogni stato e grado del processo il giudice dispone che la documentazione delle intercettazioni previste dai commi 1 e 2 sia distrutta, salvo che costituisca corpo del reato.	delle persone indicate nell'articolo 200 comma 1, quando hanno a oggetto fatti conosciuti per ragione del loro ministero, ufficio o professione, salvo che le stesse persone abbiano deposto sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati. 3. Identico **4. Nei provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, ad eccezione delle sentenze, è vietato l'inserimento del testo integrale di intercettazioni di conversazioni telefoniche o di altre forme di comunicazione, acquisite agli atti di un procedimento penale, a meno che la riproduzione testuale non sia rilevante a fini di prova.**
Art. 13 D.leg. 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazione, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 2013	**Art. 13 D.leg. 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazione, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 2013**
1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 267 del codice di procedura penale , l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 dello stesso codice e' data, con decreto motivato, quando l'intercettazione e' necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione ad un delitto di criminalita' organizzata o di minaccia col mezzo del telefono in ordine ai quali sussistano sufficienti indizi. ***((Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale))***. Quando si tratta di intercettazione di comunicazioni tra presenti disposta in un procedimento relativo a un delitto di criminalita' organizzata e	**1. eliminato**

che avvenga nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione e' consentita anche se non vi e' motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia svolgendo l'attivita' criminosa.	
2. Nei casi di cui al comma 1, la durata delle operazioni non puo' superare i quaranta giorni, ma puo' essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero; in tal caso si osservano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 267 del codice di procedura penale.	**2. Eliminato**
3. Negli stessi casi di cui al comma 1 il pubblico ministero e l'ufficiale di polizia giudiziaria possono farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria.	**3. Eliminato**

13. LISTE TESTIMONIALI

L'intervento correttivo è volto a razionalizzare il procedimento di ammissione della prova, attraverso il potenziamento degli adempimenti che si devono svolgere nel pre-dibattimento al fine di serrare temporalmente la successiva fase dibattimentale.

Nell'art. 468 c. 1-*bis* c.p.p. si prevede infatti che fino a tre giorni prima della data fissata per il dibattimento le parti possano presentare memoria di replica alle richieste di prova delle altre parti.

La modifica mira – analogamente alle correzioni in tema di questioni preliminari su cui *infra* punto 14 della relazione – ad accelerare il procedimento probatorio su due versanti: la concentrazione della discussione sull'ammissione delle prove nell'udienza dibattimentale attraverso il pre-confezionamento dei temi su cui verterà; l'immediatezza della decisione attraverso la pre-conoscenza delle questioni da parte del giudice.

In tal modo, inoltre, si dovrebbe produrre un effetto benefico a cascata. E' noto infatti che il deposito delle liste non venga quasi mai accompagnato dalla indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame dei dichiaranti. Ebbene, l'attribuzione del diritto di replica scritto potrebbe di fatto incentivare il rispetto di tale regola: le parti potrebbero infatti sentire la necessità di motivare meglio le loro richieste al fine di resistere alle repliche; senza contare come in questo modo si consentirebbe con più facilità di individuare le eventuali prove contrarie, anticipando le relative richieste.

ARTICOLATO NORMATIVO

Modifiche al Codice di Procedura Penale

All'articolo 468 c.p.p. sono apportate le seguenti modificazioni:

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma 1-*bis*: «1-*bis*. Fino a tre giorni prima della data fissata per il dibattimento, le parti possono presentare memorie di replica alle richieste formulate dalle altre parti ai sensi della disposizione del comma 1.»;

al comma 5 dopo le parole "492 comma 2" sono aggiunte le seguenti: «e dei periti e dei consulenti tecnici esaminati nell'udienza preliminare ai sensi dell'articolo 422

comma 3-*bis*.».

Norme vigenti con interpolazioni

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
Art. 468 c.p.p. Citazione di testimoni, periti e consulenti tecnici	**Art. 468 c.p.p. Citazione di testimoni, periti e consulenti tecnici**
1. Le parti che intendono chiedere l'esame di testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate nell'articolo 210 devono, a pena di inammissibilità, depositare in cancelleria, almeno sette giorni prima della data fissata per il dibattimento, la lista con la indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame.	1. Identico **1-*bis*. Fino a tre giorni prima della data fissata per il dibattimento, le parti possono presentare memorie di replica alle richieste formulate dalle altre parti ai sensi della disposizione del comma 1.**
2. Il presidente del tribunale o della corte di assise, quando ne sia fatta richiesta, autorizza con decreto la citazione dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate nell'articolo 210, escludendo le testimonianze vietate dalla legge e quelle manifestamente sovrabbondanti. Il presidente può stabilire che la citazione dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate nell'articolo 210 sia effettuata per la data fissata per il dibattimento ovvero per altre successive udienze nelle quali ne sia previsto l'esame. In ogni caso, il provvedimento non pregiudica la	2. Identico

decisione sull'ammissibilità della prova a norma dell'articolo 495.	
3. I testimoni e i consulenti tecnici indicati nelle liste possono anche essere presentati direttamente al dibattimento.	3. Identico
4. In relazione alle circostanze indicate nelle liste, ciascuna parte può chiedere la citazione a prova contraria di testimoni, periti e consulenti tecnici non compresi nella propria lista, ovvero presentarli al dibattimento.	4. Identico
4 bis. La parte che intende chiedere l'acquisizione di verbali di prova di altro procedimento penale deve farne espressa richiesta unitamente al deposito delle liste. Se si tratta di verbali di dichiarazioni di persone delle quali la stessa o altra parte chiede la citazione, questa è autorizzata dal presidente solo dopo che in dibattimento il giudice ha ammesso l'esame a norma dell'articolo 495.	4-*bis*. Identico
5. Il presidente in ogni caso dispone di ufficio la citazione del perito nominato nell'incidente probatorio a norma dell'articolo 392 comma 2.	5**. Il presidente in ogni caso dispone di ufficio la citazione del perito nominato nell'incidente probatorio a norma dell'articolo 392 comma 2 e dei periti e dei consulenti tecnici esaminati nell'udienza preliminare ai sensi dell'articolo 422 comma 3-*bis*.**

14. QUESTIONI PRELIMINARI

Il gruppo di modifiche è volto a razionalizzare le regole che governano la proposizione delle questioni preliminari, attraverso l'introduzione di un duplice regime giuridico: da una parte questioni preliminari che vanno presentate per iscritto entro un termine di decadenza anticipato; dall'altra questioni che continuano ad essere sollevate oralmente dopo la chiusura della fase dedicata alla costituzione delle parti.

Infatti nell'art. art. 491, c. 1 e 2, c.p.p. si prevede che le questioni concernenti la competenza per territorio, la connessione, le nullità indicate nell'art. 181 c. 2 e 3 c.p.p. (ad eccezione però di quelle che attengono il predibattimento), le questioni riguardanti il contenuto del fascicolo per il dibattimento e quelle relative alla riunione o alla separazione dei giudizi debbano essere a pena di decadenza, presentate con atto scritto, fino a sette giorni prima della data fissata per il dibattimento.

Inoltre, nell'art. 491, c. 1-*bis*, c.p.p. si consente alle altre parti di replicare a tali questioni: a tal fine possono presentare e depositare una memoria scritta, fino a tre giorni prima della data fissata per il dibattimento.

Poi, nell'art. 79 c. 3 c.p.p., si prevede che le questioni preliminari per le quali vale il nuovo regime di proposizione entro il termine di sette giorni prima dell'apertura del dibattimento non possano essere sollevate dalla parte civile che si è costituita dopo tale momento.

Infine, nell'art. 491 c. 3 si prevede che la facoltà d'intervento orale delle parti sulle questioni preliminari proposte per iscritto sia limitata all'illustrazione di quanto espresso nell'atto depositato e nella memoria di replica di cui alle disposizioni dei commi 1 e 1-*bis* e 2 c.p.p.; inoltre è prescritto che il giudice provveda immediatamente.

Di contro, nulla muta sulle altre questioni preliminari: nell'art. 491, c. 1-*ter*, e 23, c. 2, c.p.p. si prevede che le questioni riguardanti la costituzione di parte civile, la citazione o l'intervento del responsabile civile o della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, l'intervento degli enti e delle associazioni previsti dall'art. 91 c.p.p., le nullità relative che si verificano nel predibattimento e, inoltre, la c.d. incompetenza per difetto *ex* art. 23, c. 2, c.p.p., possano essere proposte, per

evidente impossibilità di sollevarle prima, fino al momento immediatamente successivo al compimento per la prima volta dell'accertamento relativo alla costituzione delle parti.

L'obiettivo dell'intervento è di rendere reale – e non più virtuale – la prescrizione relativa alla decisione immediata, senza che vi sia bisogno di disporre rinvii. Si vuole a tal fine agire attraverso una responsabilizzazione sia delle parti (le quali hanno l'onere di anticipare e motivare la proposizione delle questioni indicate nel comma 1 e 2 dell'art. 491 c.p.p. e delle repliche); sia del giudice (il quale ha il dovere di arrivare all'udienza già edotto sui temi sollevati dalle parti).

In tal modo non si determina alcuna lesione di garanzie difensive, poiché le parti acquisiscono il *"nuovo diritto"* di chiedere e contraddire con gli atti scritti e, nel contempo, conservano la facoltà di dedurre anche oralmente – se pur succintamente – sui medesimi rilievi già presentati per iscritto. Né alcuna lesione è configurabile rispetto alle facoltà della parte civile, poiché questa, se vuole partecipare a tutti i passaggi processuali, può costituirsi tempestivamente.

ARTICOLATO NORMATIVO

Modifiche al codice di procedura penale

All'articolo 23 c.p.p. sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 2 le parole «, a pena di decadenza, entro il termine stabilito dall'articolo 491 comma 1. Il giudice, se ritiene la propria incompetenza, provvede a norma del comma 1.» sono sostituite dalle seguenti «subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti ed è decisa immediatamente. »

All'articolo 79 c.p.p. sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 3 dopo le parole «articolo 468 comma 1» sono aggiunte le seguenti: «e dall'art. 491 commi 1 e 2»;

al comma 3 dopo le parole «e consulenti tecnici» sono aggiunte le seguenti «e della facoltà di proporre le questioni previste dall'art. 491 commi 1 e 2».

L'art 491 c.p.p. è sostituito integralmente dal seguente:

«1. Le questioni concernenti la competenza per territorio o per connessione e le nullità indicate nell'articolo 181 commi 2 e 3, ad eccezione di quelle concernenti gli atti preliminari al dibattimento, sono precluse se non sono proposte con atto scritto, depositato in cancelleria, almeno sette giorni prima della data fissata per il dibattimento.

1-*bis*. Fino a tre giorni prima della data fissata per il dibattimento, le parti possono presentare memorie di replica alle questioni proposte dalle altre parti ai sensi delle disposizioni del comma 1.

1-*ter*. Le questioni concernenti la costituzione di parte civile, la citazione o l'intervento del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e l'intervento degli enti e delle associazioni previsti dall'articolo 91 e le nullità indicate dall'art. 181 comma 3 concernenti gli atti preliminari al dibattimento, sono precluse se non sono proposte subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti e sono decise immediatamente**.**

2. Le disposizioni dei commi 1 e 1-*bis* si applicano anche alle questioni concernenti il contenuto del fascicolo per il dibattimento e la riunione o la separazione dei giudizi, salvo che la possibilità di proporle sorga nel corso del dibattimento.

3. Le questioni preliminari sono discusse dal pubblico ministero e da un difensore per ogni parte privata, subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti e sono decise immediatamente. La discussione deve essere contenuta nei limiti di tempo strettamente necessari alla illustrazione dell'atto scritto di cui al comma 1 e della memoria di replica di cui al comma 1-*bis*.

4. Il giudice provvede in merito agli atti che devono essere acquisiti al fascicolo per il dibattimento ovvero eliminati da esso.

5. Sulle questioni preliminari il giudice decide con ordinanza. »

Norme vigenti con interpolazioni

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
Art. 23 c.p.p. Incompetenza	**Art. 23 c.p.p. Incompetenza**

dichiarata nel dibattimento di primo grado	**dichiarata nel dibattimento di primo grado**
1. Se nel dibattimento di primo grado il giudice ritiene che il processo appartiene alla competenza di altro giudice, dichiara con sentenza la propria incompetenza per qualsiasi causa e ordina la trasmissione degli atti al giudice competente . 2. Se il reato appartiene alla cognizione di un giudice di competenza inferiore, l'incompetenza è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, entro il termine stabilito dall'articolo 491 comma 1. Il giudice, se ritiene la propria incompetenza, provvede a norma del comma 1.	1. Identico. **2. Se il reato appartiene alla cognizione di un giudice di competenza inferiore, l'incompetenza è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti ed è decisa immediatamente.**
Art. 79 c.p.p. Termine per la costituzione della parte civile	**Art. 79 c.p.p. Termine per la costituzione della parte civile**
1. La costituzione di parte civile può avvenire per l'udienza preliminare e, successivamente, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484. 2. Il termine previsto dal comma 1 è stabilito a pena di decadenza. 3. Se la costituzione avviene dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 468 comma 1, la parte civile non può avvalersi della facoltà di presentare le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici.	1. Identico 2. Identico 3. Se la costituzione avviene dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 468 comma 1 e **dall'articolo 491 commi 1 e 2,** la parte civile non può avvalersi della facoltà di presentare le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici e **della facoltà di proporre le questioni previste dall'articolo 491 commi 1 e 2.**
Art. 491 c.p.p. Questioni	**Art. 491 c.p.p. Questioni**

preliminari	preliminari
1. Le questioni concernenti la competenza per territorio o per connessione, le nullità indicate nell'articolo 181 commi 2 e 3, la costituzione di parte civile, la citazione o l'intervento del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e l'intervento degli enti e delle associazioni previsti dall'articolo 91 sono precluse se non sono proposte subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti e sono decise immediatamente.	**1. Le questioni concernenti la competenza per territorio o per connessione e le nullità indicate nell'articolo 181 commi 2 e 3, ad eccezione di quelle concernenti gli atti preliminari al dibattimento, sono precluse se non sono proposte con atto scritto, depositato in cancelleria, almeno sette giorni prima della data fissata per il dibattimento.** **1-*bis*. Fino a tre giorni prima della data fissata per il dibattimento, le parti possono presentare memorie di replica alle questioni proposte ai sensi delle disposizioni del comma 1 dalle altre parti.** **1-*ter*. Le questioni concernenti la costituzione di parte civile, la citazione o l'intervento del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, l'intervento degli enti e delle associazioni previsti dall'articolo 91 e le nullità indicate dall'art. 181 comma 3 concernenti gli atti preliminari al dibattimento, sono precluse se non sono proposte subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti e sono decise immediatamente.**
2. La disposizione del comma 1 si applica anche alle questioni concernenti il contenuto del fascicolo per il dibattimento e la riunione o la	**2. Le disposizioni dei commi 1 e 1-*bis*** si applicano anche alle questioni concernenti il contenuto del fascicolo per il dibattimento e la riunione o la separazione dei giudizi, salvo che la

separazione dei giudizi, salvo che la possibilità di proporle sorga soltanto nel corso del dibattimento.	possibilità di proporle sorga nel corso del dibattimento.
3. Le questioni preliminari sono discusse dal pubblico ministero e da un difensore per ogni parte privata. La discussione deve essere contenuta nei limiti di tempo strettamente necessari alla illustrazione delle questioni. Non sono ammesse repliche.	3. Le questioni preliminari sono discusse dal pubblico ministero e da un difensore per ogni parte privata, **subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti e sono decise immediatamente**. La discussione deve essere contenuta nei limiti di tempo strettamente necessari alla illustrazione **dell'atto scritto di cui al comma 1 e della memoria di replica di cui al comma 1-*bis*.**
4. Il giudice provvede in merito agli atti che devono essere acquisiti al fascicolo per il dibattimento ovvero eliminati da esso.	4. Identico
5. Sulle questioni preliminari il giudice decide con ordinanza.	5. Identico

15. ESAME DI PERITI E CONSULENTI TECNICI

La proposta di modifica mira a potenziare l'uso processuale delle dichiarazioni che rendono i periti e i consulenti durante tutto il corso del procedimento, nella consapevolezza che ormai questo mezzo di prova costituisce per una certa tipologia di reati il fulcro di tutto il processo. A tal fine si è proceduto in diverse direzioni.

Da una parte nell'art. 422 c.p.p. si è valorizzata l'escussione in udienza preliminare, attraverso l'introduzione del metodo del contraddittorio. In tal modo il giudice – in un'ottica di rafforzamento della funzione filtro dell'udienza – è messo nelle condizioni di poter valutare più seriamente se si possa arrivare ad un proscioglimento già in tale sede.

Dall'altra si è previsto nell'art. 431 c.p.p. che tali prove possano essere inserite nel fascicolo del dibattimento, così che le parti possano ponderare se vi sia la necessità di richiederne la riassunzione. L'obiettivo è quello di semplificare il dibattimento attraverso una responsabilizzazione delle parti, che potrebbero rinunciare alla riassunzione completa, sul presupposto che l'atto è comunque utilizzabile ai fini della prova.

Si è previsto nell'art. 501 c.p.p. che i consulenti possano formulare domande direttamente ai periti, così che il concorso degli esperti all'escussione possa innalzare il livello del risultato probatorio che tale prova è in grado di fornire.

Infine, nell'art. 468 c. 5 c.p.p. si prevede, in un'ottica di accelerazione degli adempimenti strumentali, che il giudice d'ufficio citi i consulenti e i periti esaminati durante l'udienza preliminare.

ARTICOLATO NORMATIVO

Modifiche al codice di procedura penale

All'articolo 422 c.p.p. sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 3 le parole «delle persone indicate nel comma 2» sono sostituite dalle seguenti «dei testimoni e delle persone indicate nell'articolo 210»;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma 3-*bis*: «3-*bis*. L'esame dei periti e dei consulenti tecnici avviene secondo le forme previste dall'articolo 501.»

Le modifiche all'art. 468 c. 5 c.p.p. sono trascritte nella parte relativa alle liste testimoniali

All'articolo 431 c.p.p. sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1 lett. e) dopo le parole «nell'incidente probatorio» sono aggiunte le seguenti «e i verbali dell'esame dei periti e dei consulenti tecnici assunti nell'udienza preliminare secondo le modalità dell'art. 422 comma 3-*bis,*».

All'articolo 441 c.p.p. sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 6 dopo le parole «dall'articolo 422, commi 2, 3» sono aggiunte le seguenti: «, 3-*bis*»

All'articolo 501 c.p.p. sono apportate le seguenti modificazioni:

dopo il comma 1 è inserito il seguente comma 1-*bis*: «1-*bis*. il giudice, anche a richiesta di parte, può autorizzare il consulente a porre direttamente domande al perito.»

Norme vigenti con interpolazioni

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
Art. 422 c.p.p. Attività di integrazione probatoria del giudice.	**Art. 422 c.p.p. Attività di integrazione probatoria del giudice.**
1. Quando non provvede a norma del comma 4 dell'articolo 421, ovvero a norma dell'articolo 421bis, il giudice può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione delle prove delle quali appare evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere. 2. Il giudice, se non è possibile procedere immediatamente all'assunzione delle prove, fissa la data della nuova udienza e dispone la citazione dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle persone	1. Identico 2. Identico

indicate nell'articolo 210 di cui siano stati ammessi l'audizione o l'interrogatorio. 3. L'audizione e l'interrogatorio delle persone indicate nel comma 2 sono condotti dal giudice. Il pubblico ministero e i difensori possono porre domande, a mezzo del giudice, nell'ordine previsto dall'articolo 421, comma 2. Successivamente, il pubblico ministero e i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni. 4. In ogni caso l'imputato può chiedere di essere sottoposto all'interrogatorio, per il quale si applicano le disposizioni degli articoli 64 e 65. Su richiesta di parte, il giudice dispone che l'interrogatorio sia reso nelle forme previste dagli articoli 498 e 499.	**3. L'audizione e l'interrogatorio dei testimoni e delle persone indicate nell'articolo 210 sono condotti dal giudice.** Il pubblico ministero e i difensori possono porre domande, a mezzo del giudice, nell'ordine previsto dall'articolo 421, comma 2. Successivamente, il pubblico ministero e i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni. **3 bis. L'esame dei periti e dei consulenti tecnici avviene secondo le forme previste dall'articolo 501.** 4. Identico
Art. 431 c.p.p. Fascicolo per il dibattimento.	**Art. 431 c.p.p. Fascicolo per il dibattimento.**
1. Immediatamente dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio, il giudice provvede nel contraddittorio delle parti alla formazione del fascicolo per il dibattimento. Se una delle parti ne fa richiesta il giudice fissa una nuova udienza, non oltre il termine di quindici giorni, per la formazione del fascicolo. Nel fascicolo per il dibattimento sono raccolti: a) gli atti relativi alla procedibilità	1. Immediatamente dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio, il giudice provvede nel contraddittorio delle parti alla formazione del fascicolo per il dibattimento. Se una delle parti ne fa richiesta il giudice fissa una nuova udienza, non oltre il termine di quindici giorni, per la formazione del fascicolo. Nel fascicolo per il dibattimento sono raccolti: a) gli atti relativi alla procedibilità

dell'azione penale e all'esercizio dell'azione civile; b) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria; c) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero e dal difensore; d) i documenti acquisiti all'estero mediante rogatoria internazionale e i verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse modalità; e) i verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio; f) i verbali degli atti, diversi da quelli previsti dalla lettera d), assunti all'estero a seguito di rogatoria internazionale ai quali i difensori sono stati posti in grado di assistere e di esercitare le facoltà loro consentite dalla legge italiana; g) il certificato generale del casellario giudiziario e gli altri documenti indicati nell'articolo 236; h) il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qualora non debbano essere custoditi altrove. 2. Le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva.	dell'azione penale e all'esercizio dell'azione civile; b) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria; c) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero e dal difensore; d) i documenti acquisiti all'estero mediante rogatoria internazionale e i verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse modalità; e) i verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio **e i verbali dell'esame dei periti e dei consulenti tecnici assunti nell'udienza preliminare secondo le modalità dell'articolo 422 comma 3 bis;** f) i verbali degli atti, diversi da quelli previsti dalla lettera d), assunti all'estero a seguito di rogatoria internazionale ai quali i difensori sono stati posti in grado di assistere e di esercitare le facoltà loro consentite dalla legge italiana; g) il certificato generale del casellario giudiziario e gli altri documenti indicati nell'articolo 236; h) il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qualora non debbano essere custoditi altrove. 2. Identico
Art. 441 c.p.p. Svolgimento del giudizio abbreviato.	**Art. 441 c.p.p. Svolgimento del giudizio abbreviato.**

1. Nel giudizio abbreviato si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste per l'udienza preliminare, fatta eccezione per quelle di cui agli articoli 422 e 423.	1. Identico
2. La costituzione di parte civile, intervenuta dopo la conoscenza dell'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, equivale ad accettazione del rito abbreviato.	2. Identico
3. Il giudizio abbreviato si svolge in camera di consiglio; il giudice dispone che il giudizio si svolga in pubblica udienza quando ne fanno richiesta tutti gli imputati.	3. Identico
4. Se la parte civile non accetta il rito abbreviato non si applica la disposizione di cui all'articolo 75, comma 3.	4. Identico .
5. Quando il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti assume, anche d'ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione. Resta salva in tale caso l'applicabilità dell'articolo 423.	5. Identico
6. All'assunzione delle prove di cui al comma 5 del presente articolo e all'articolo 438, comma 5, si procede nelle forme previste dall'articolo 422, commi 2, 3 e 4.	6. All'assunzione delle prove di cui al comma 5 del presente articolo e all'articolo 438, comma 5, si procede nelle forme previste dall'articolo 422, commi 2, 3, **3-*bis*** e 4.
Art. 468 c.p.p. Citazione di testimoni, periti e consulenti tecnici.	**Art. 468 c.p.p. Citazione di testimoni, periti e consulenti tecnici.**
5. Il presidente in ogni caso dispone di ufficio la citazione del perito nominato nell'incidente probatorio a norma dell'articolo 392 comma 2.	5**. Il presidente in ogni caso dispone di ufficio la citazione del perito nominato nell'incidente probatorio a norma dell'articolo 392 comma 2 e dei periti e dei consulenti tecnici**

	esaminati nell'udienza preliminare ai sensi dell'articolo 422 comma 3-*bis*.
Articolo 501. Esame dei periti e dei consulenti tecnici.	**Articolo 501. Esame dei periti e dei consulenti tecnici.**
1. Per l'esame dei periti e dei consulenti tecnici si osservano le disposizioni sull'esame dei testimoni, in quanto applicabili.	1. Identico
	1-*bis*. Il giudice, anche a richiesta di parte, può autorizzare il consulente a porre direttamente domande al perito.
2. Il perito e il consulente tecnico hanno in ogni caso facoltà di consultare documenti, note scritte e pubblicazioni, che possono essere acquisite anche di ufficio.	2. Identico

16. PROCEDIMENTI SPECIALI

16.1. Giudizio abbreviato

In tema di giudizio abbreviato le proposte di modifica mirano ad un duplice risultato. In primo luogo si vuole incentivare il ricorso al rito. Va infatti sottolineato come nonostante i noti interventi correttivi operati nel passato, il numero di processi che si definiscono con le forme del rito abbreviato non è aumentato significativamente. Il secondo obiettivo, invece, è quello di riuscire a limitare gli inconvenienti che nascono - soprattutto nei cd. *maxi processi* – dal "frazionamento" dei procedimenti originariamente riuniti a seguito delle diverse opzioni delle parti: impegno da parte di due organi giudicanti sugli stessi fatti, in virtù dell'incompatibilità che si viene a creare con la separazione; doppia pronuncia sui medesimi fatti, con possibili decisioni in contrasto; aumento del carico di lavoro per le Corti di Appello.

A tal fine nell'art. 442 c.p.p. si prevede l'aumento dello "sconto di pena" per i reati contravvenzionali. Il fine è di stimolare il ricorso al rito anche per i reati cd. minori, rispetto ai quali l'uso dello strumento risulta assai esiguo.

Inoltre, nell'art. 438 c.p.p. è prevista la possibilità di effettuare nuove richieste, ivi compresa quella di applicazione di pena su richiesta delle parti, nell'ipotesi di rigetto del cd. abbreviato condizionato. Si è così dilatato l'arco temporale entro il quale l'imputato può richiedere la definizione del processo "allo stato degli atti" o con "patteggiamento" della pena, attraverso la concessione di più ampio "periodo di riflessione". In tal modo si vuole anche superare la ricostruzione della giurisprudenza che mette la difesa nella contraddittoria condizione di dover formulare richieste subordinate di abbreviato "condizionato" e "secco".

16.2. Applicazione della pena su richiesta delle parti

Anche in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, le modifiche proposte mirano ad estendere il campo applicativo del rito, attraverso un ampliamento dello spettro dei reati patteggiabili. Va, infatti, sottolineato che nonostante i precedenti ritocchi normativi, che si muovevano nella medesima ottica, le richieste di accesso al rito continuano ad essere assai limitate.

Nell'art. 444 c.p.p. è dunque previsto che la pena patteggiabile possa essere fissata fino a sei anni. Tale incremento, che consente dunque di addivenire al

patteggiamento anche per reati puniti con pena elevata - modifica da leggersi in combinato disposto con quella sopra riportata in materia di giudizio abbreviato - può certamente produrre un aumento delle richieste con diminuzione del flusso di procedimenti verso la sede dibattimentale.

16.3. Giudizio immediato

In tema di giudizio immediato la proposta mira ad allargare il campo applicativo del c.d. immediato cautelare. La prassi applicativa ha dimostrato che il nuovo rito introdotto nel 2008 (l. n. 92/ 2008) consente, soprattutto quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell'art 51 comma 3 bis c.p.p., di contrarre notevolmente i tempi processuali. Si tratta dunque di uno dei pochi riti speciali che ha di fatto raggiunto l'obiettivo che il legislatore si era posto al momento della sua introduzione. Va infatti ricordato che la *ratio* del nuovo rito immediato è stata individuata nella necessità di garantire all'indagato/imputato un processo celere, proprio in virtù della sua posizione di "sofferenza". A tal fine si è ritenuto che si potesse eliminare la fase dell'udienza preliminare (di per sé non imposta costituzionalmente): di fronte a un giudizio di gravità indiziaria confermato da un giudice dell'impugnazione, si può ragionevolmente escludere che sia stata esercitata un'azione azzardata da parte del pubblico ministero, e dunque scompare la necessità di configurare il controllo sul corretto esercizio dell'azione penale. Di contro, la circostanza che l'imputato "subisca" l'amputazione dell'udienza preliminare, non può ritenersi lesiva del suo diritto di difesa: nel dibattimento avrà infatti la più ampia possibilità di esplicare le sue difese. Inoltre, rispetto ad un quadro probatorio eventualmente carente, nel dibattimento l'imputato otterrà una sentenza idonea a passare in giudicato, a differenza della posizione precaria in cui verserebbe rispetto ad una sentenza di non luogo a procedere. Non si può sottacere, tuttavia, come la dottrina abbia interpretato diversamente la *ratio* del giudizio immediato cautelare. Si ritiene infatti che la reale logica vada individuata nella necessità di evitare la scadenza dei termini di fase delle misure cautelari, e dunque l'accelerazione è solo finalizzata ad impedire le scarcerazioni. Orbene, se questo potrebbe essere un effetto riflesso del giudizio, va però anche ricordato quale sia la *ratio* dei termini di fase. Non solo attuazione del precetto costituzionale della predeterminazione temporale della limitazione della libertà personale prima di una valutazione definitiva di colpevolezza, ma anche - e soprattutto - necessità di celebrare con più velocità il procedimento rispetto ai ristretti. I termini di fase indicano il ritmo che il processo deve avere quando l'indagato o l'imputato sia

sottoposto ad una misura cautelare in carcere: il processo va scandito e non può arenarsi perché il soggetto in *vinculis* ha diritto, più degli altri, a veder chiusa la sua posizione nel merito. Da questo punto di vista, il giudizio immediato cautelare partecipa alla medesima logica di favore insita nei termini di fase. Il discorso va dunque ribaltato rispetto alle prospettazioni della dottrina: non esiste un diritto alla scarcerazione – che secondo la dottrina sarebbe frustrato con il giudizio immediato - ma piuttosto esiste un diritto al processo celere, pena la scarcerazione in caso d'inosservanza. Si è allora ritenuto che queste logiche possano applicarsi anche al latitante, ovvero a chi è sottoposto ad un provvedimento coercitivo meno afflittivo, comunque sempre incidente sulla sua libertà personale. La *ratio* infatti è la medesima: l'indiziato gravemente di un reato e per questo sottoposto a una misura restrittiva della sua libertà, ha diritto ad un processo celere, o meglio lo Stato ha il dovere di celebrare un processo celere. Tali soggetti in definitiva si trovano nelle medesimi condizioni di coloro che sono in *vinculis*: vi è un'ordinanza applicativa di una misura cautelare e dunque la valutazione della gravità indiziaria; vi è stata una discovery a seguito dell'emissione del provvedimento cautelare; il giudizio di gravità è stato confermato o dal riesame o accettato in assenza di impugnazione; sono sottoposti a delle limitazioni delle loro libertà. Dunque anche ad essi deve essere garantito un processo più celere rispetto a chi non è destinatario di un provvedimento coercitivo.

Si è dunque previsto nell'art. 453 c.p.p. che il giudizio immediato cautelare possa applicarsi, alle stesse condizioni già previste, anche agli indagati latitanti ovvero sottoposti ad una misura coercitiva non custodiale.

Attraverso l'estensione del giudizio immediato cautelare a queste nuove categorie di soggetti, si mira anche a eliminare un contro-effetto negativo prodotto da tale giudizio. Il benefico effetto acceleratorio registrato nella prassi, infatti, viene meno in caso di procedimenti con più indagati, nei quali il p.m., seppur pronto ad esercitare l'azione penale con richiesta di giudizio immediato nei confronti di tutti i soggetti indagati, è costretto ad effettuare lo "stralcio" delle posizioni proprio rispetto agli indagati latitanti o sottoposti a misura non detentiva, con conseguente formazione di uno o più autonomi fascicoli e dunque con la creazione di tutti i problemi che la separazione di una stesso procedimento comporta (più organi giudicanti investiti del medesimo fatto, doppia pronuncia sui medesimi fatti, duplicazione delle medesime attività probatorie, aumento del carico di lavoro per le Corti di Appello). Tale contingenza peraltro è oggi molto frequente a seguito degli

interventi della Corte Costituzionale (sent. n. 57/201 e n. 231/2011) i quali, riducendo la presunzione normativa di cui all'art. 275, comma 3°, c.p.p. da *assoluta* a *relativa*, hanno incrementato il ricorso a provvedimenti non custodiali. La modifica normativa avrebbe l'effetto di eliminare questo grave problema.

ARTICOLATO NORMATIVO

All'articolo 438 c.p.p. sono apportate le seguenti modificazioni:

dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma 7: «7. In caso di rigetto della proposta avanzata ai sensi del comma 5 l'imputato può richiedere che il processo sia definito secondo le modalità di cui al comma 1 ovvero attraverso la applicazione della pena ai sensi dell' art. 444 c.p.p.».

All'articolo 442 c.p.p. sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 2 dopo le parole «la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita» sono aggiunte le seguenti: «della metà se si procede per una contravvenzione e di un terzo se si procede per un delitto.».

All'articolo 444 c.p.p. sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1 le parole «non supera cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «non supera sei anni».

All'articolo 453 c.p.p. sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1-*bis* dopo le parole «per il reato in relazione al quale la persona sottoposta alle indagini si trova in stato di custodia cautelare» sono aggiunte le seguenti: «o sottoposto ad altra misura coercitiva»;

dopo il comma 1-*ter* è aggiunto il seguente comma 1-*quater*: «1-*quater*. La richiesta di cui al comma 1-*bis* è formulata dopo la definizione del procedimento di cui all'articolo 309, ovvero dopo il decorso dei termini per la proposizione della richiesta di riesame, anche nei confronti dei soggetti che si sono volontariamente sottratti alla custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari.»

Norme vigenti con interpolazioni

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
Art. 438 c.p.p. Presupposti del giudizio abbreviato.	**Art. 438 c.p.p. Presupposti del giudizio abbreviato.**
1. L'imputato può chiedere che il processo sia definito all'udienza preliminare allo stato degli atti, salve le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e all'articolo 441, comma 5.	1. Identico
2. La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422.	2. Identico
3. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3.	3. Identico
4. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato.	4. Identico
5. L'imputato, ferma restando la utilizzabilità ai fini della prova degli atti indicati nell'articolo 442, comma 1-bis, può subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione. Il giudice dispone il giudizio abbreviato se l'integrazione probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili. In tal caso il pubblico ministero può chiedere l'ammissione di prova contraria. Resta salva l'applicabilità dell'articolo 423.	5. Identico
6. In caso di rigetto ai sensi del comma 5, la richiesta può essere riproposta fino al termine previsto dal	6. Identico

comma 2.	**7. In caso di rigetto della proposta avanzata ai sensi del comma 5 l'imputato può richiedere che il processo sia definito secondo le modalità di cui al comma 1 ovvero attraverso la applicazione della pena ai sensi dell'art 444 c.p.p.**
Art. 442 c.p.p. Decisione.	**Art. 442 c.p.p. Decisione.**
1. Terminata la discussione, il giudice provvede a norma degli articoli 529 e seguenti. 1-bis. Ai fini della deliberazione il giudice utilizza gli atti contenuti nel fascicolo di cui all'articolo 416, comma 2, la documentazione di cui all'articolo 419, comma 3, e le prove assunte nell'udienza. 2. In caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita di un terzo. Alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta. Alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella dell'ergastolo. 3. La sentenza è notificata all'imputato che non sia comparso. 4. Si applica la disposizione dell'articolo 426 comma 2.	1.Identico 2. In caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita **della metà se si procede per una contravvenzione e di un terzo se si procede per un delitto**. Alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta. Alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella dell'ergastolo. 3. Identico 4. Identico
Art. 444 c.p.p. Applicazione della pena su richiesta.	**Art. 444 c.p.p. Applicazione della pena su richiesta.**
1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione	1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione

sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria.	sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera **sei anni** soli o congiunti a pena pecuniaria.
1bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3bis e 3quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600bis, 600ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600quater, secondo comma, 600quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600quinquies, nonché 609bis, 609ter, 609quater e 609octies del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.	1-*bis*. Identico
2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonché congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o	2. Identico

parziale. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3. 3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia, alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta.	3. Identico
Art. 453 c.p.p. Casi e modi di giudizio immediato.	**Art. 453 c.p.p. Casi e modi di giudizio immediato.**
1. Quando la prova appare evidente, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini, il pubblico ministero chiede il giudizio immediato se la persona sottoposta alle indagini è stata interrogata sui fatti dai quali emerge l'evidenza della prova ovvero, a seguito di invito a presentarsi emesso con l'osservanza delle forme indicate nell'articolo 375 comma 3 secondo periodo, la stessa abbia omesso di comparire, sempre che non sia stato adottato un legittimo impedimento e che non si tratti di persona irreperibile. 1-bis. Il pubblico ministero richiede il giudizio immediato, anche fuori dai termini di cui all'articolo 454, comma 1, e comunque entro centottanta giorni dall'esecuzione della misura, per il reato in relazione al quale la persona sottoposta alle indagini si trova in stato di custodia cautelare, salvo che la richiesta pregiudichi gravemente le indagini. 1-ter. La richiesta di cui al comma 1-bis è formulata dopo la definizione del procedimento di cui all'articolo 309, ovvero dopo il decorso dei termini per la proposizione della richiesta di	1. Identico 1-*bis*. Il pubblico ministero richiede il giudizio immediato, anche fuori dai termini di cui all'articolo 454, comma 1, e comunque entro centottanta giorni dall'esecuzione della misura, per il reato in relazione al quale la persona sottoposta alle indagini si trova in stato di custodia cautelare, **o sottoposto ad altra misura coercitiva,** salvo che la richiesta pregiudichi gravemente le indagini. 1-*ter*. Identico

riesame.	**1-*quater*. La richiesta di cui al comma 1-*bis* è formulata dopo la definizione del procedimento di cui all'articolo 309, ovvero dopo il decorso dei termini per la proposizione della richiesta di riesame, anche nei confronti dei soggetti che si sono volontariamente sottratti alla custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari.**
2. Quando il reato per cui è richiesto il giudizio immediato risulta connesso con altri reati per i quali mancano le condizioni che giustificano la scelta di tale rito, si procede separatamente per gli altri reati e nei confronti degli altri imputati, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini. Se la riunione risulta indispensabile, prevale in ogni caso il rito ordinario.	2. Identico
3. L'imputato può chiedere il giudizio immediato a norma dell'articolo 419 comma 5.	3. Identico

17. TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLE INDAGINI PRELIMINARI

Attualmente il traffico organizzato di rifiuti previsto dall'art. 260 D. L.vo 152/2006 è l'unico reato attribuito alla Direzione distrettuale antimafia di competenza del Tribunale in composizione monocratica per i quali sono previsti gli ordinari termini per le indagini preliminari, che mal si conciliano con la complessità delle medesime, del resto apprezzate dal legislatore anche mediante la menzionata attribuzione al pubblico ministero distrettuale.

Deve quindi essere introdotto, anche per ragioni di coerenza col sistema, un ulteriore comma all' art. 407 c.p.p. nel quale sia previsto esplicitamente il reato di cui all' art. 260 D. L.vo 152/2006.

ARTICOLATO NORMATIVO

Modifiche al Codice di Procedura Penale

All'articolo 407 c.p.p. sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 2 dopo il 7-*bis* è inserito il seguente: «7-*ter*. delitto di cui all'art 260 del d.lgs 3 aprile 2006 nr 152».

Norme vigenti con interpolazioni

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
407. c.p.p. Termini di durata massima delle indagini preliminari.	**407. c.p.p. Termini di durata massima delle indagini preliminari.**
1. Salvo quanto previsto all'articolo 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi. 2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano: a) i delitti appresso indicati: 1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422 del codice penale, 291-ter, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d)	1. Identico 2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano: a) i delitti appresso indicati: 1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-*bis* e 422 del codice penale, 291-*ter*, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2, e 291-*quater*,

ed e) del comma 2, e 291-quater, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43; 2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale; 3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo; 4) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonché delitti di cui agli articoli 270, terzo comma e 306, secondo comma, del codice penale; 5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110; 6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e	comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43; 2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale; 3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo; 4) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonché delitti di cui agli articoli 270, terzo comma e 306, secondo comma, del codice penale; 5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110; 6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;

successive modificazioni; 7) delitto di cui all'articolo 416 del codice penale nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza; 7-bis) dei delitti previsto dagli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma , 601, 602, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale, nonché dei delitti previsti dall'art. 12,comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. b) notizie di reato che rendono particolarmente complesse le investigazioni per la molteplicità di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese; c) indagini che richiedono il compimento di atti all'estero; d) procedimenti in cui è indispensabile mantenere il collegamento tra più uffici del pubblico ministero a norma dell'articolo 371. 3. Salvo quanto previsto dall'articolo 415-bis, qualora il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati.	7) delitto di cui all'articolo 416 del codice penale nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza; 7-bis) dei delitti previsto dagli articoli 600, 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo e secondo comma, 601, 602, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*octies* del codice penale, nonché dei delitti previsti dall'art. 12,comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. **7 -ter) delitto di cui all'art 260 del d.lgs 3 aprile 2006 nr 152;** b) notizie di reato che rendono particolarmente complesse le investigazioni per la molteplicità di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese; c) indagini che richiedono il compimento di atti all'estero; d) procedimenti in cui è indispensabile mantenere il collegamento tra più uffici del pubblico ministero a norma dell'articolo 371. 3. Identico

18. IMPUGNAZIONI

L'obiettivo delle modifiche in tema d'impugnazioni è di semplificare il sistema alla luce di due fattori.

Il primo può essere espresso richiamando un passo dell'intervento del Procuratore generale della Corte di cassazione, Gianfranco Ciani, all'assemblea generale della Corte sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2013: "*Una giustizia penale assediata dai numeri non rischia solo di risultare inefficiente nell'alto "servizio" sociale cui adempie, ma corre il pericolo di intaccare o depotenziare le garanzie individuali degli imputati, di ciascun imputato. La comune vulgata secondo cui una giustizia asfittica ed inefficiente ridonda a favore del reo è, appunto, null'altro che un luogo comune: in realtà, le garanzie funzionano al massimo grado solo se beneficiano delle complessive economie di scala dell'intero sistema e sono davvero assicurate solo nelle condizioni ottimali di esercizio della giurisdizione".*

Il secondo consiste nelle proposte di modifica in tema di prescrizione del reato (su cui *retro* §. 3). Vi è infatti la consapevolezza che l'aver individuato nella sentenza di primo grado il momento di cessazione della prescrizione, porterà ad un'inevitabile aumento del carico di lavoro nei giudizi impugnatori. E sono fin troppo note le difficoltà operative determinate dall'attuale carico di lavoro: basti ricordare che nel 2013 sono stati definiti dalla Corte di cassazione più di 50.000 ricorsi. Si tratta di numeri ingestibili, che tuttavia con la riforma della prescrizione sono destinati a crescere ancora.

Si è dunque ritenuto di introdurre - in attesa di una revisione di tutto il sistema delle impugnazioni che esula il mandato di questa Commissione - dei correttivi volti a tamponare la situazione attraverso micro-interventi diretti a snellire le procedure e responsabilizzare le parti coinvolte.

All'art. 591 è prevista la dichiarazione d'inammissibilità anche da parte del giudice *a quo* al fine di evitare l'inutile inoltro degli atti al giudice dell'impugnazione. La scelta è mossa dall'intento di evitare i tempi e i costi del "passaggio" delle carte processuali da un giudice all'altro ed è giustificata dalla natura per lo più formale del vaglio di ammissibilità previsto dall'art. 591 c.p.p.

Al fine di ottimizzare il funzionamento del sistema, si propone poi una soluzione che, lasciando inalterate l'appellabilità e la ricorribilità per cassazione di tutti i

provvedimenti, differenzi però il rito a seconda del tipo di reato o della tipologia della sanzione. Si è dunque estesa la trattazione in camera di consiglio prevista dagli art. 599 e 611 alle contravvenzioni e ai delitti puniti con pena solo pecuniaria. Inoltre, proprio per assicurare la massima semplificazione, si è introdotto un inedito incentivo – il non pagamento delle spese processuali – qualora le parti e i loro difensori non chiedano di partecipare all'udienza camerale.

In questa prospettiva nel giudizio di appello si è previsto un rito camerale secondo lo schema di cui all'art. 599 (con partecipazione facoltativa del difensore secondo la previsione dell' art. 127), qualora vi sia esplicita richiesta dell'imputato di partecipare (contenuta nei motivi di appello o, nell'ipotesi di appello proposto dal P.M., espressa con atto scritto nei quindici giorni successivi alla notifica di tale atto). Nell'ipotesi, invece, in cui non sia stata formulata tale istanza, si è introdotta una camera di consiglio non partecipata, secondo il modello previsto per il giudizio di cassazione dal vigente art. 611 (a meno che la Corte d'appello non disponga la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale). Ed anche nell'ipotesi in cui la difesa opti per la camera di consiglio non partecipata, le facoltà difensive sono garantite attraverso la possibilità di depositare atti scritti. La rinuncia al contraddittorio orale è comunque compensata - e nel contempo sollecitata - dall'esonero delle spese processuali.

Lo stesso modello si è riprodotto per il giudizio di cassazione, mediante una modifica nella stessa direzione dell' art. 611.

Va sottolineato che tale scelta non si configura come una novità, si tratta infatti di un sistema semplificato ampiamente consolidato e mai censurato dalla Corte costituzionale: già oggi la partecipazione del difensore all'udienza dinanzi alla Corte di cassazione è facoltativa; già oggi in appello è prevista la camera di consiglio invece che l'udienza pubblica (ad es., nelle ipotesi già regolate dall' art. 599 vigente).

All'art. 611, invece, viene abolito il ricorso per cassazione proposto personalmente dall'imputato. La modifica si giustifica dalla presa d'atto che il ricorso in cassazione, per la sua alta tecnicità, non appare espressione del diritto di autodifesa dell'indagato, ma anzi costituisca uno dei momenti più qualificanti della difesa tecnica. Inoltre, considerato che 64,3% dei procedimenti definiti nel 2013 è stato dichiarato inammissibile, si ritiene che possa costituire un fattore idoneo a ridurre la proposizione di tali ricorsi l'alta specializzazione degli avvocati iscritti all'albo

speciale della Corte di cassazione: in pratica si vuole puntare sull'autoresponsabilità dell'avvocatura più qualificata e sulla sua maggior capacità di valutazione rispetto alle determinazioni dell'imputato.

Nella stessa ottica, e precipuamente allo scopo di responsabilizzare la presentazione del ricorso ed evitarne l'uso meramente dilatorio, viene introdotta una imposta di bollo sul ricorso per Cassazione al comma 2-bis dell'art. 164 disp. att. c.p.p., le cui modalità di adeguamento, versamento e riscossione, nonché l'individuazione dell'ufficio competente alla riscossione, delle modalità di azione nel caso di omesso o insufficiente pagamento, e di ogni altra conseguenza di legge saranno stabilite con Decreto del Ministero della Giustizia (sulla falsa riga dell'art. 16, comma 1, D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 rubricato "*omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato*", in materia civile, amministrativa, tributaria).

Inoltre, è stato modificato, per contestuale adeguamento, il T.U. sulle spese di giustizia D.P.R. 30 maggio 2002, n.115. In particolare all'art. 18 ("Non applicabilità dell'imposta di bollo nel processo penale e nei processi in cui è dovuto il contributo unificato") è stata aggiunta una ulteriore eccezione rispetto a quella già prevista dalla disposizione, e all'art. 107 ("Effetti dell'ammissione") è previsto l'esonero dal nuovo contributo per gli ammessi al gratuito patrocinio. Se l'imposta venisse inserita tra quelle anticipate dall'erario, infatti, si otterrebbe un effetto contrario rispetto allo scopo della modifica normativa proposta.

ARTICOLATO NORMATIVO

Modifiche al Codice di Procedura Penale

All'art. 311 sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 1 le parole «l'imputato e il suo difensore» sono sostituite dalle seguenti: «e il difensore iscritto nell'albo speciale della corte di cassazione»;

al comma 2 le parole «l'imputato e il suo difensore possono» sono sostituite dalle seguenti: «il difensore iscritto nell'albo speciale della corte di cassazione può».

All'art. 571 sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 1 dopo le parole «può proporre impugnazione personalmente» sono aggiunte le seguenti «, salvo diversa disposizione di legge, ».

All’art. 591 sono apportate le seguenti modifiche:

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, anche di ufficio dichiara l’inammissibilità di cui alle lettere a), b), c) d) del provvedimento impugnato e dispone l’esecuzione del provvedimento impugnato. Il giudice dell’impugnazione, quando non vi ha provveduto il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, dichiara l’inammissibilità e dispone l’esecuzione del provvedimento impugnato.».

All’art. 599 sono apportate le seguenti modifiche:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Quando l'appello ha ad oggetto contravvenzioni o delitti puniti con la sola pena della multa, la corte provvede in camera di consiglio senza intervento dei difensori, a meno che questi o gli imputati o i responsabili civili ne facciano richiesta con i motivi di appello o, nel caso in cui appellante sia il pubblico ministero o le parti civili, ne facciano richiesta con atto scritto da depositarsi in cancelleria della corte nei quindici giorni successivi alla notifica dell'atto di appello. Fino a quindici giorni prima dell'udienza, tutte le parti possono presentare motivi nuovi e memorie e, fino a cinque giorni prima, possono presentare memorie di replica. Qualora l'imputato e il suo difensore non facciano richiesta di intervenire in camera di consiglio non vi sarà condanna alle spese del giudizio di appello neanche in caso di non accoglimento dell'appello o di accoglimento dell'appello del pubblico ministero o delle parti civili.»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente nuovo comma 1-*bis*: «1-*bis*. Fuori dai casi previsti nel comma 1, quando l'appello ha esclusivamente per oggetto la specie o la misura della pena, anche con riferimento al giudizio di comparazione fra circostanze, o l'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche, di sanzioni sostitutive, della sospensione condizionale della pena o della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, la corte provvede in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127.».

All’art. 607 sono apportate le seguenti modifiche:

Al comma 1, dopo la parola «imputato» sono inserite le seguenti: «a mezzo del difensore iscritto nell'albo speciale della corte di cassazione, »; le parole «può ricorrere per cassazione» sono sostituite dalle seguenti: «può proporre ricorso»;

Al comma 2, la parola «ricorrere» è sostituita dalle seguenti: «proporre ricorso».

All'art. 611 sono apportate le seguenti modifiche:

il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Quando il ricorso per cassazione ha ad oggetto contravvenzioni o delitti puniti con la sola pena della multa, la corte provvede in camera di consiglio senza intervento dei difensori, a meno che questi o gli imputati o i responsabili civili ne facciano richiesta con i motivi di ricorso o, nel caso in cui ricorrenti siano il pubblico ministero o le parti civili, ne facciano richiesta con atto scritto da depositarsi in cancelleria della corte nei quindici giorni successivi alla notifica dell'atto di ricorso. Fino a quindici giorni prima dell'udienza, tutte le parti possono presentare motivi nuovi e memorie e, fino a cinque giorni prima, possono presentare memorie di replica. Qualora l'imputato e il suo difensore non facciano richiesta di intervenire in camera di consiglio non vi sarà condanna alle spese del giudizio di cassazione neanche in caso di non accoglimento del ricorso o di accoglimento del ricorso del pubblico ministero o delle parti civili.»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente comma 2: «2. Fuori dai casi previsti nel comma 1, e oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge, la corte procede in camera di consiglio quando deve decidere su ogni ricorso contro provvedimenti non emessi nel dibattimento, fatta eccezione delle sentenze pronunciate a norma dell'articolo 442. Se non è diversamente stabilito e in deroga a quanto previsto dall'articolo 127, la corte giudica sui motivi, sulle richieste del procuratore generale e sulle memorie delle altre parti senza intervento dei difensori. Fino a quindici giorni prima dell'udienza, tutte le parti possono presentare motivi nuovi e memorie e, fino a cinque giorni prima, possono presentare memorie di replica.».

All'art. 613 sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 2 sono eliminate le parole «salvo quanto previsto dal comma 4. Il difensore è nominato per la proposizione del ricorso o successivamente; in mancanza di nomina il difensore è quello che ha assistito la parte nell'ultimo giudizio, purché abbia i requisiti indicati nel comma 1.»;

il comma 3 è integralmente eliminato;

il comma 4 è integralmente eliminato.

All'art. 666 sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 6, le parole «,che possono proporre ricorso per cassazione» sono sostituite dalle seguenti: «Contro l'ordinanza, il difensore iscritto nell'albo speciale della corte di cassazione può proporre ricorso per cassazione. ».

Modifiche alle Disposizioni di Attuazione al Codice di Procedura Penale

All'art. 164 sono apportate le seguenti modifiche:

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma 2-*bis*: «2-*bis*. Ai fini del deposito del ricorso per cassazione, è dovuto il pagamento dell'imposta di bollo pari a euro 100,00».

Le modalità di adeguamento, versamento e riscossione dell'imposta di bollo saranno stabilite con Decreto del Ministero della Giustizia.

Modifiche al D.P.R. 30 maggio 2002, n.115

All'art. 18 sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 1, dopo le parole «certificati penali» sono aggiunte le seguenti: «e del ricorso per cassazione».

All'art. 107 sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 2 dopo le parole «necessarie per l'esercizio della difesa» sono aggiunte le seguenti : «, e l'imposta di bollo ai sensi dell' art. 164 comma 2-*bis* disp. att. c.p.p.».

Norme vigenti con interpolazioni

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
Art. 311. Ricorso per cassazione.	**Art. 311. Ricorso per cassazione.**
1. Contro le decisioni emesse a norma	1. Contro le decisioni emesse a norma

degli articoli 309 e 310, il pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura, l'imputato e il suo difensore possono proporre ricorso per cassazione entro dieci giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento. Il ricorso può essere proposto anche dal pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7 dell'articolo 309.	degli articoli 309 e 310, il pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura **e il difensore iscritto nell'albo speciale della corte di cassazione** possono proporre ricorso per cassazione entro dieci giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento. Il ricorso può essere proposto anche dal pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7 dell'articolo 309.
2. Entro i termini previsti dall'articolo 309 commi 1, 2 e 3, l'imputato e il suo difensore possono proporre direttamente ricorso per cassazione per violazione di legge contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva. La proposizione del ricorso rende inammissibile la richiesta di riesame.	2. Entro i termini previsti dall'articolo 309 commi 1, 2 e 3, **il difensore iscritto nell'albo speciale della corte di cassazione può** proporre direttamente ricorso per cassazione per violazione di legge contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva. La proposizione del ricorso rende inammissibile la richiesta di riesame.
3. Il ricorso è presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione ovvero, nel caso previsto dal comma 2, in quella del giudice che ha emesso l'ordinanza. Il giudice cura che sia dato immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette gli atti alla corte di cassazione.	3. Identico
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, i motivi devono essere enunciati contestualmente al ricorso, ma il ricorrente ha facoltà di enunciare	4. Identico

nuovi motivi davanti alla corte di cassazione, prima dell'inizio della discussione. 5. La Corte di cassazione decide entro trenta giorni dalla ricezione degli atti osservando le forme previste dall'articolo 127.	5. Identico
Art. 571. Impugnazione dell'imputato.	**Art. 571. Impugnazione dell'imputato.**
1. L'imputato può proporre impugnazione personalmente o per mezzo di un procuratore speciale nominato anche prima della emissione del provvedimento. 2. Il tutore per l'imputato soggetto alla tutela e il curatore speciale per l'imputato incapace di intendere o di volere, che non ha tutore, possono proporre l'impugnazione che spetta all'imputato. 3. Può inoltre proporre impugnazione il difensore dell'imputato al momento del deposito del provvedimento ovvero il difensore nominato a tal fine. 4. L'imputato, nei modi previsti per la rinuncia, può togliere effetto all'impugnazione proposta dal suo difensore. Per l'efficacia della dichiarazione nel caso previsto dal comma 2, è necessario il consenso del tutore o del curatore speciale.	1. L'imputato può proporre impugnazione personalmente, **salvo diversa disposizione di legge**, o per mezzo di un procuratore speciale nominato anche prima della emissione del provvedimento. 2. Identico 3. Identico 4. Identico
591. Inammissibilità	**591. Inammissibilità**

dell'impugnazione	**dell'impugnazione**
1. L'impugnazione è inammissibile: a) quando è proposta da chi non è legittimato o non ha interesse; b) quando il provvedimento non è impugnabile; c) quando non sono osservate le disposizioni degli articoli 581, 582, 583, 585 e 586; d) quando vi è rinuncia all'impugnazione. 2. Il giudice dell'impugnazione, anche di ufficio, dichiara con ordinanza l'inammissibilità e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato. 3. L'ordinanza è notificata a chi ha proposto l'impugnazione ed è soggetta a ricorso per cassazione. Se l'impugnazione è stata proposta personalmente dall'imputato, l'ordinanza è notificata anche al difensore. 4. L'inammissibilità, quando non è stata rilevata a norma del comma 2, può essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento.	1. Identico 2. **Il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, anche di ufficio dichiara l'inammissibilità di cui alle lettere a), b), c) d) del provvedimento impugnato e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato. Il giudice dell'impugnazione, quando non vi ha provveduto il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, dichiara l'inammissibilità e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato**. 3. Identico 4. Identico
599 c.p.p. Decisione in camera di	**599 c.p.p. Decisione in camera di**

consiglio	consiglio
1. Quando l'appello ha esclusivamente per oggetto la specie o la misura della pena, anche con riferimento al giudizio di comparazione fra circostanze, o l'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche, di sanzioni sostitutive, della sospensione condizionale della pena o della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, la corte provvede in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127.	**1. Quando l'appello ha ad oggetto contravvenzioni o delitti puniti con la sola pena della multa, la corte provvede in camera di consiglio senza intervento dei difensori, a meno che questi o gli imputati o i responsabili civili ne facciano richiesta con i motivi di appello o, nel caso in cui appellante sia il pubblico ministero o le parti civili, ne facciano richiesta con atto scritto da depositarsi in cancelleria della corte nei quindici giorni successivi alla notifica dell'atto di appello. Fino a quindici giorni prima dell'udienza, tutte le parti possono presentare motivi nuovi e memorie e, fino a cinque giorni prima, possono presentare memorie di replica. Qualora l'imputato e il suo difensore non facciano richiesta di intervenire in camera di consiglio non vi sarà condanna alle spese del giudizio di appello neanche in caso di non accoglimento dell'appello o di accoglimento dell'appello del pubblico ministero o delle parti civili.»;** **1-*bis*. Fuori dai casi previsti nel comma 1, quando l'appello ha esclusivamente per oggetto la specie o la misura della pena, anche con riferimento al giudizio di comparazione fra circostanze, o l'applicabilità delle** circostanze attenuanti generiche**, di** sanzioni sostitutive**, della** sospensione condizionale della pena **o della** non menzione della condanna nel

	certificato del casellario giudiziale**, la corte provvede in** camera di consiglio **con le forme previste dall'articolo** 127**. ».**
2. L'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato che ha manifestato la volontà di comparire.	2. Identico
3. Nel caso di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, il giudice assume le prove in camera di consiglio, a norma dell'articolo 603, con la necessaria partecipazione del pubblico ministero e dei difensori. Se questi non sono presenti quando è disposta la rinnovazione, il giudice fissa una nuova udienza e dispone che copia del provvedimento sia comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori.	3. Identico
Art. 607. Ricorso dell'imputato.	**Art. 607. Ricorso dell'imputato.**
1. L'imputato può ricorrere per cassazione contro la sentenza di condanna o di proscioglimento ovvero contro la sentenza inappellabile di non luogo a procedere.	1. L'imputato, **a mezzo del difensore iscritto nell'albo speciale della corte di cassazione**, **può proporre ricorso** contro la sentenza di condanna o di proscioglimento ovvero contro la sentenza inappellabile di non luogo a procedere.
2. Può, inoltre, ricorrere contro le sole disposizioni della sentenza che riguardano le spese processuali.	2. Può, inoltre, **proporre ricorso** contro le sole disposizioni della sentenza che riguardano le spese processuali.
611 c.p.p. Procedimento in camera di consiglio	**611 c.p.p. Procedimento in camera di consiglio**
1. Oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge, la corte procede	**1. Quando il ricorso per cassazione ha ad oggetto contravvenzioni o**

in camera di consiglio quando deve decidere su ogni ricorso contro provvedimenti non emessi nel dibattimento, fatta eccezione delle sentenze pronunciate a norma dell'articolo 442. Se non è diversamente stabilito e in deroga a quanto previsto dall'articolo 127, la corte giudica sui motivi, sulle richieste del procuratore generale e sulle memorie delle altre parti senza intervento dei difensori. Fino a quindici giorni prima dell'udienza, tutte le parti possono presentare motivi nuovi e memorie e, fino a cinque giorni prima, possono presentare memorie di replica.	**delitti puniti con la sola pena della multa, la corte provvede in camera di consiglio senza intervento dei difensori, a meno che questi o gli imputati o i responsabili civili ne facciano richiesta con i motivi di ricorso o, nel caso in cui ricorrenti siano il pubblico ministero o le parti civili, ne facciano richiesta con atto scritto da depositarsi in cancelleria della corte nei quindici giorni successivi alla notifica dell'atto di ricorso. Fino a quindici giorni prima dell'udienza, tutte le parti possono presentare motivi nuovi e memorie e, fino a cinque giorni prima, possono presentare memorie di replica. Qualora l'imputato e il suo difensore non facciano richiesta di intervenire in camera di consiglio non vi sarà condanna alle spese del giudizio di cassazione neanche in caso di non accoglimento del ricorso o di accoglimento del ricorso del pubblico ministero o delle parti civili.** **2. Fuori dai casi previsti nel comma 1, e oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge, la corte procede in camera di consiglio quando deve decidere su ogni ricorso contro provvedimenti non emessi nel dibattimento, fatta eccezione delle sentenze pronunciate a norma dell'articolo 442. Se non è diversamente stabilito e in deroga a quanto previsto dall'articolo 127, la corte giudica sui motivi, sulle richieste del procuratore generale e sulle memorie delle altre parti senza**

	intervento dei difensori. Fino a quindici giorni prima dell'udienza, tutte le parti possono presentare motivi nuovi e memorie e, fino a cinque giorni prima, possono presentare memorie di replica.
Art. 613 Difensori	**Art. 613 Difensori**
1. Salvo che la parte non vi provveda personalmente, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione. Davanti alla corte medesima le parti sono rappresentate dai difensori. 2. Per tutti gli atti che si compiono nel procedimento davanti alla corte, il domicilio delle parti è presso i rispettivi difensori, salvo quanto previsto dal comma 4. Il difensore è nominato per la proposizione del ricorso o successivamente; in mancanza di nomina il difensore è quello che ha assistito la parte nell'ultimo giudizio, purché abbia i requisiti indicati nel comma 1. 3. Se l'imputato è privo del difensore di fiducia, il presidente del collegio provvede a norma dell'articolo 97. 4. Gli avvisi che devono essere dati al difensore sono notificati anche all'imputato che non sia assistito da difensore di fiducia. 5. Quando il ricorso concerne gli interessi civili, il presidente, se la parte ne fa richiesta, nomina un difensore secondo le norme sul	1. **L'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'**albo speciale della corte di cassazione**. Davanti alla corte medesima le parti sono rappresentate dai** difensori**.** **2. Per tutti gli atti che si compiono nel procedimento davanti alla corte, il domicilio delle parti è presso i rispettivi difensori.** 3. **Abrogato** 4. **Abrogato** 5. Identico.

patrocinio dei non abbienti.	
Art. 666. Procedimento di esecuzione.	**Art. 666. Procedimento di esecuzione.**
1. Il giudice dell'esecuzione procede a richiesta del pubblico ministero, dell'interessato o del difensore.	1. Identico
2. Se la richiesta appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge ovvero costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi, il giudice o il presidente del collegio, sentito il pubblico ministero, la dichiara inammissibile con decreto motivato, che è notificato entro cinque giorni all'interessato. Contro il decreto può essere proposto ricorso per cassazione.	2. Identico
3. Salvo quanto previsto dal comma 2, il giudice o il presidente del collegio, designato il difensore di ufficio all'interessato che ne sia privo, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori. L'avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere depositate memorie in cancelleria.	3. Identico
4. L'udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero.	4. Identico

L'interessato che ne fa richiesta è sentito personalmente; tuttavia, se è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice, è sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo, salvo che il giudice ritenga di disporre la traduzione.	
5. Il giudice può chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno; se occorre assumere prove, procede in udienza nel rispetto del contraddittorio.	5. Identico
6. Il giudice decide con ordinanza. Questa è comunicata o notificata senza ritardo alle parti e ai difensori, che possono proporre ricorso per cassazione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni sulle impugnazioni e quelle sul procedimento in camera di consiglio davanti alla corte di cassazione.	6. Il giudice decide con ordinanza. Questa è comunicata o notificata senza ritardo alle parti e ai difensori. **Contro l'ordinanza, il difensore iscritto nell'albo speciale della corte di cassazione può proporre ricorso per cassazione.** Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni sulle impugnazioni e quelle sul procedimento in camera di consiglio davanti alla corte di cassazione.
7. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza, a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente.	**7.** Identico
8. Se l'interessato è infermo di mente, l'avviso previsto dal comma 3 è notificato anche al tutore o al curatore; se l'interessato ne è privo, il giudice o il presidente del collegio nomina un	8. Identico.

curatore provvisorio. Al tutore e al curatore competono gli stessi diritti dell'interessato. 9. Il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell'articolo 140 comma 2.	9. Identico

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
Art. 164 disp.att. c.p.p. Deposito delle copie dell'atto di impugnazione e formazione dei relativi fascicoli	**Art. 164 disp. att. c.p.p. Deposito delle copie dell'atto di impugnazione e formazione dei relativi fascicoli**
1. Le parti devono depositare le copie dell'atto di impugnazione occorrenti per la notificazione prevista dall'articolo 584 del codice.	1. Identico
2. Le parti devono inoltre depositare, presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, due copie dell'atto di impugnazione, nel caso di appello, e cinque copie, nel caso di ricorso per cassazione, oltre a una copia per il procuratore generale.	2.Identico
	2-*bis*. Ai fini del deposito del ricorso per cassazione, è dovuto il pagamento dell'imposta di bollo pari a euro 100,00.
3. Se non sono depositate le copie indicate nei commi 1 e 2, la cancelleria provvede a farle a spese di chi ha presentato l'impugnazione.	3. Identico

4. A cura della cancelleria presso il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato sono formati, nel caso di appello, tre fascicoli e, nel caso di ricorso per cassazione, sei fascicoli contenenti ciascuno una copia della sentenza impugnata e degli atti di impugnazione.	4. Identico
Art. 18 D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 Non applicabilità dell'imposta di bollo nel processo penale e nei processi in cui è dovuto il contributo unificato 1. Agli atti e provvedimenti del processo penale, con la sola esclusione dei certificati penali, non si applica l'imposta di bollo. L'imposta di bollo non si applica altresì agli atti e provvedimenti del processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, del processo amministrativo e nel processo tributario , soggetti al contributo unificato. L'imposta di bollo non si applica, inoltre, alle copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti, purché richieste dalle parti processuali. Atti e provvedimenti del processo sono tutti gli atti processuali, inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali. 2. La disciplina sull'imposta di bollo è	**Art. 18 D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 Non applicabilità dell'imposta di bollo nel processo penale e nei processi in cui è dovuto il contributo unificato** 1. Agli atti e provvedimenti del processo penale, con la sola esclusione dei certificati penali **e del ricorso per cassazione**, non si applica l'imposta di bollo. L'imposta di bollo non si applica altresì agli atti e provvedimenti del processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, del processo amministrativo e nel processo tributario , soggetti al contributo unificato. L'imposta di bollo non si applica, inoltre, alle copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti, purché richieste dalle parti processuali. Atti e provvedimenti del processo sono tutti gli atti processuali, inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali. 2. Identico

invariata per le istanze e domande sotto qualsiasi forma presentate da terzi, nonché per gli atti non giurisdizionali compiuti dagli uffici, compreso il rilascio di certificati, sempre che non siano atti antecedenti, necessari o funzionali ai processi di cui al comma 1.	
Art. 107 DPR 30 maggio 2002, n.115 Effetti dell'ammissione 1. Per effetto dell'ammissione al patrocinio alcune spese sono gratuite, altre sono anticipate dall'erario. 2. Sono spese gratuite le copie degli atti processuali, quando sono necessarie per l'esercizio della difesa. 3. Sono spese anticipate dall'erario: a) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti agli uffici e agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede nella quale si svolge; b) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai testimoni; c) le indennità di trasferta, i diritti, le spese di spedizione per le notifiche degli ufficiali giudiziari a richiesta d'ufficio o di parte;	**Art. 107 DPR 30 maggio 2002, n.115 Effetti dell'ammissione** 1. Identico 2. Sono spese gratuite le copie degli atti processuali, quando sono necessarie per l'esercizio della difesa, **e l'imposta di bollo ai sensi dell'art. 164 comma 2-*bis* disp. att. c.p.p.** 3. Identico

d) le indennità e le spese di viaggio per trasferte, nonché le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico, e l'onorario ad ausiliari del magistrato, a consulenti tecnici di parte e a investigatori privati autorizzati; e) l'indennità di custodia; f) l'onorario e le spese agli avvocati; g) le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria.	

19. PARTECIPAZIONE AL PROCESSO A DISTANZA

Le modifiche proposte tendono ad ampliare, e razionalizzare, il ricorso allo strumento della partecipazione a distanza al dibattimento tramite il sistema della videoconferenza.

Si prevede una estensione del criterio di applicazione soggettiva dello strumento: la videoconferenza diventa obbligatoria per talune categorie di detenuti, in sostanza per tutti i detenuti appartenenti amministrativamente ai circuiti ad Alta Sicurezza, nonché per i collaboratori di giustizia. La partecipazione a distanza, per tali categorie di soggetti, riguarda quasi ogni genere di impegno processuale, dunque anche la partecipazione a procedure di sorveglianza e in generale ai procedimenti in camera di consiglio. Alla videoconferenza dovrà farsi ricorso anche quando una persona detenuta in carcere debba essere esaminata quale testimone in un processo penale od anche in una causa civile. Con tale estensione della videoconferenza si garantirà non solo maggiore sicurezza ma soprattutto un rilevante risparmio, posto che i costi relativi alla traduzione dei soggetti innanzi indicati incide almeno nella misura del 30% sul costo complessivo del settore traduzioni. Tale settore, peraltro, rappresenta una delle voci più rilevanti del bilancio dell'amministrazione penitenziaria. Basti, al riguardo, considerare che in esso sono impiegati allo stato oltre 10.000 appartenenti alla polizia penitenziaria.

La nuova previsione del comma 1-*quater* estende inoltre la possibilità per il giudice di attivare il procedimento di partecipazione a distanza al dibattimento anche quando sussistano esigenze di sicurezza, eventualmente anche sulla base di specifica richiesta dell'Amministrazione penitenziaria, a prescindere dal titolo di reato per cui si procede. Si pensi, a titolo esemplificativo, al rischio di evasione connesso alla traduzione, soprattutto nel caso di traduzioni extradistretto, necessarie in relazione all'inopportunità di assegnazione in istituti prossimi alla sede di giustizia; ovvero per comportamenti che abbiano destabilizzato l'ordine e la sicurezza penitenziaria, con eventuale applicazione del regime di sorveglianza particolare *ex* art. 14-*bis* L. 354/1975. Si è, infine, previsto che, qualora debba essere disposta la videoconferenza, anche le altre parti ed i loro difensori potranno intervenire a distanza, sostenendo i costi del video collegamento.

Potranno così essere colte appieno le possibilità offerte dal miglioramento della qualità dei collegamenti resa possibile dai recenti sviluppi tecnologici, contemperando il diritto dell'imputato detenuto alla partecipazione alle udienze con il dovere dell'Amministrazione di perseguire la scelta più economica e più sicura per la celebrazione dei processi.

ARTICOLATO NORMATIVO

Modifiche alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

All'articolo 146 disp. att. c.p.p. sono apportate le seguenti modificazioni:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«La persona che si trova in stato di detenzione per taluno dei delitti indicati nell'art. 51 comma 3-*bis*, nonché nell'art. 407, comma 2 lettera a) n. 4 del codice, partecipa alle udienze dibattimentali dei processi nei quali è imputato, anche relativi a reati per i quali sia in libertà, a distanza. Allo stesso modo partecipa alle udienze penali e alle udienze civili nelle quali deve essere esaminato quale testimone.»;

il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. La persona ammessa a programmi o misure di protezione, comprese quelle di tipo urgente o provvisorio, partecipa alle udienze dibattimentali dei processi nei quali è imputato a distanza.»:

dopo il comma 1-*bis* sono inseriti i seguenti commi 1-*ter* e 1-*quater*:

«1-*ter*. Ad esclusione del caso in cui sono sono state applicate le misure di cui all'art. 41-*bis* della legge 26 luglio 1975 n. 354 e successive modificazioni, il giudice può disporre con decreto motivato, anche su istanza di parte, la presenza alle udienze delle persone indicate nei commi 1 e 1-*bis* qualora lo ritenga necessario.

1-*quater*. Fuori dei casi previsti dal comma 1 e 1-*bis*, la partecipazione alle udienze può avvenire a distanza anche quando sussistano ragioni di sicurezza, qualora il dibattimento sia di particolare complessità e sia necessario evitare ritardi nel suo svolgimento ovvero quando si deve assumere la testimonianza di persona a qualunque titolo in stato di detenzione presso un istituto penitenziario.»;

il comma 2 è integralmente sostituito dal seguente:

«2. La partecipazione al dibattimento a distanza è comunicata dal presidente del tribunale o della corte di assise nella fase degli atti preliminari, ovvero dal giudice nel corso del dibattimento, alle autorità competenti nonché alle parti e ai difensori»;

dopo il comma 4 è aggiunto il nuovo comma 4-*bis*:

«4-*bis.* In tutti i processi nei quali si procede con la videoconferenza ai sensi dei commi che precedono, il giudice, su istanza, può consentire alle altre parti ed ai loro difensori di intervenire a distanza assumendosi l'onere dei costi del collegamento.».

All'articolo 45-*bis* disp. att. c.p.p. sono apportate le seguenti modificazioni:

Al comma 1 le parole «Nei casi previsti dell'articolo 146-*bis*, commi 1 e 1-*bis*, » sono eliminate; dopo le parole «avviene a distanza» sono inserite le seguenti: «nei casi e secondo quanto previsto dall'art 146-*bis* commi 1, 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater*»;

al comma 2 le parole «disposta dal giudice con ordinanza o dal presidente del collegio con decreto motivato, che sono comunicati o notificati» sono sostituite dalla seguenti: «comunicata o notificata dal giudice o dal presidente del collegio»;

al comma 3 dopo le parole «3, 4» sono inserite le seguenti: «, 4-*bis*».

All'articolo 134-*bis* disp. att. c.p.p. sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1 le parole « e 1- *bis*» sono sostituite dalle seguenti: «,1-*bis* e 1-*quater*».

Modifiche al D.lgs. 159/11

All'articolo 7 D.lgs. 159/11:

il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Per l'esame dei testimoni si applicano le disposizione degli artt. 146-*bis* e 147-*bis* disp. att. c.p.p.»

Norme vigenti con interpolazioni

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
Art. 146-bis D.Lvo 271/1989 (att. cpp): Partecipazione al dibattimento a distanza	**Art. 146-bis D.Lvo 271/1989 (att. cpp): Partecipazione al dibattimento a distanza**
1- Quando si procede per taluno dei	**1. La persona che si trova in stato di**

delitti indicati nell'art. 51 comma 3 bis, nonché nell'art. 407, comma 2 lettera a) n. 4 del codice, *nei confronti di persona che si trova, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in carcere,* la partecipazione al dibattimento avviene a distanza nei seguenti casi: a) quando sussistano gravi ragioni di sicurezza ed ordine pubblico; b) qualora il dibattimento sia di particolare complessità e la partecipazione a distanza risulti necessaria ad evitare ritardi nel suo svolgimento. L'esigenza di evitare ritardi nello svolgimento del dibattimento è valutata anche in relazione al fatto che nei confronti dello stesso imputato siano contemporaneamente in corso distinti processi presso diverse sedi giudiziarie;	**detenzione per taluno dei delitti indicati nell'art. 51 comma 3-*bis*, nonché nell'art. 407, comma 2 lettera a) n. 4 del codice, partecipa alle udienze dibattimentali dei processi nei quali è imputato, anche relativi a reati per i quali sia in libertà, a distanza. Allo stesso modo partecipa alle udienze penali e alle udienze civili nelle quali deve essere esaminato quale testimone.**
1-*bis*. Fuori dei casi previsti dal comma 1, la partecipazione al dibattimento avviene a distanza anche quando si procede nei confronti di detenuto al quale sono state applicate le misure di cui all'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354, e successive modificazioni, nonché, ove possibile, quando si deve udire, in qualità di testimone, persona a qualunque titolo in stato di	**1-*bis*. La persona ammessa a programmi o misure di protezione, comprese quelle di tipo urgente o provvisorio, partecipa alle udienze dibattimentali dei processi nei quali è imputato a distanza.** **1-*ter*. Ad esclusione del caso in cui sono sono state applicate le**

detenzione presso un istituto penitenziario, salvo, in quest'ultimo caso, diversa motivata disposizione del giudice.	**misure di cui all'art. 41-*bis* della legge 26 luglio 1975 n. 354 e successive modificazioni, il giudice può disporre con decreto motivato, anche su istanza di parte, la presenza alle udienze delle persone indicate nei commi 1 e 1-*bis* qualora lo ritenga necessario.** **1-*quater*. Fuori dei casi previsti dal comma 1 e 1-*bis*, la partecipazione alle udienze può avvenire a distanza anche quando sussistano ragioni di sicurezza, qualora il dibattimento sia di particolare complessità e sia necessario evitare ritardi nel suo svolgimento ovvero quando si deve assumere la testimonianza di persona a qualunque titolo in stato di detenzione presso un istituto penitenziario.**
2. La partecipazione al dibattimento a distanza e' disposta, anche d'ufficio, dal presidente del tribunale o della corte di assise con decreto motivato emesso nella fase degli atti preliminari, ovvero dal giudice con ordinanza nel corso del dibattimento. Il decreto è comunicato alle parti e ai difensori almeno dieci giorni prima dell'udienza.	**2. La partecipazione al dibattimento a distanza è comunicata dal presidente del tribunale o della corte di assise nella fase degli atti preliminari, ovvero dal giudice nel corso del dibattimento, alle autorità competenti nonché alle parti e ai difensori.**
3. Quando e' disposta la partecipazione a distanza, e' attivato un collegamento audiovisivo tra	3. Identico

l'aula di udienza e il luogo della custodia, con modalità da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto. Se il provvedimento è adottato nei confronti di più imputati che si trovano, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi, ciascuno è posto altresì in grado, con il medesimo mezzo, di vedere ed udire gli altri.	
4. E sempre consentito al difensore o a un suo sostituto di essere presente nel luogo dove si trova l'imputato. Il difensore o il suo sostituto presenti nell'aula di udienza e l'imputato possono consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei.	4. Identico
	4-*bis.* In tutti i processi nei quali si procede con la videoconferenza ai sensi dei commi che precedono, il giudice, su istanza, può consentire alle altre parti ed ai loro difensori di intervenire a distanza assumendosi l'onere dei costi del collegamento.
5. Il luogo dove l'imputato si collega in audiovisione è equiparato all'aula di udienza.	5. Identico
6. Un ausiliario abilitato ad assistere il giudice in udienza designato dal giudice o, in caso di urgenza, dal presidente e' presente nel luogo ove si trova l'imputato e ne attesta	6. Identico

l'identità dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà a lui spettanti. Egli da' atto altresì della osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 ed al secondo periodo del comma 4 nonché, se ha luogo l'esame, delle cautele adottate per assicurarne la regolarità con riferimento al luogo ove si trova. A tal fine interpella, ove occorra, l'imputato ed il suo difensore. Durante il tempo del dibattimento in cui non si procede ad esame dell'imputato il giudice o, in caso di urgenza, il presidente, può designare ad essere presente nel luogo ove si trova l'imputato, in vece dell'ausiliario, un ufficiale di polizia giudiziaria scelto tra coloro che non svolgono, ne' hanno svolto, attività di investigazione o di protezione con riferimento all'imputato o ai fatti a lui riferiti. Delle operazioni svolte l'ausiliario o l'ufficiale di polizia giudiziaria redigono verbale a norma dell'art. 136 del codice.	
7. Se nel dibattimento occorre procedere a confronto o ricognizione dell'imputato o ad altro atto che implica l'osservazione della sua persona, il giudice, ove lo ritenga indispensabile, sentite le parti, dispone la presenza dell'imputato nell'aula di udienza per il tempo necessario al compimento dell'atto.	7. Identico.

Art. 45-bis D.Lvo 271/1989 (att. cpp) Partecipazione al procedimento in camera di consiglio a distanza	**Art. 45-bis D.Lvo 271/1989 (att. cpp) Partecipazione al procedimento in camera di consiglio a distanza**
1. Nei casi previsti dell'articolo 146-bis, commi 1 e 1-bis, la partecipazione dell'imputato o del condannato all'udienza nel procedimento in camera di consiglio avviene a distanza. 2. La partecipazione a distanza è disposta dal giudice con ordinanza o dal presidente del collegio con decreto motivato, che sono comunicati o notificati unitamente all'avviso di cui all'articolo 127, comma 1, del codice. 3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dell'articolo 146-bis, commi 2, 3, 4 e 6.	1. **La partecipazione dell'imputato o del condannato all'udienza nel procedimento in camera di consiglio avviene a distanza nei casi e secondo quanto previsto dall'art 146-*bis* commi 1, 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater*.** 2. La partecipazione a distanza è **comunicata o notificata dal giudice o dal presidente del collegio** unitamente all'avviso di cui all'articolo 127, comma 1, del codice. **3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dell'articolo 146-*bis*, 2, 3, 4, 4-*bis* e 6**
Art. 134 bis D.Lvo 271/1989 (att. cpp) Partecipazione a distanza nel giudizio abbreviato	**Art. 134 bis D.Lvo 271/1989 (att. cpp) Partecipazione a distanza nel giudizio abbreviato**
1. Nei casi previsti dall'articolo 146-*bis*, commi 1 e 1-*bis*, la partecipazione dell'imputato avviene a distanza anche quando il giudizio abbreviato si svolge in pubblica udienza.	Nei casi previsti dall'articolo 146-*bis*, commi 1, 1-*bis* **e 1-*quater*,** la partecipazione dell'imputato avviene a distanza anche quando il giudizio abbreviato si svolge in pubblica udienza.
Art. 7 D.lgs. 159/11. Procedimento applicativo	**Art. 7 D.lgs. 159/11. Procedimento applicativo**

1. Il tribunale provvede, con decreto motivato, entro trenta giorni dalla proposta. L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico. Il presidente dispone che il procedimento si svolga in pubblica udienza quando l'interessato ne faccia richiesta.	1. Identico.
2. Il presidente del collegio fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori. L'avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta. Se l'interessato è privo di difensore, l'avviso è dato a quello di ufficio.	2. Identico
3. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere presentate memorie in cancelleria.	3. Identico
4. L'udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero. Gli altri destinatari dell'avviso sono sentiti se compaiono. Se l'interessato è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa tempestiva richiesta, deve essere sentito prima del giorno dell'udienza, dal magistrato di sorveglianza del luogo. Ove siano disponibili strumenti tecnici idonei, il presidente del collegio può disporre che l'interessato sia sentito mediante collegamento audiovisivo	4. Identico

ai sensi dell'articolo 146-*bis*, commi 3, 4, 5, 6 e 7 disp. att. c.p.p.	
5. L'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'interessato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice.	5. Identico.
6. Ove l'interessato non intervenga ed occorra la sua presenza per essere interrogato, il presidente del tribunale lo invita a comparire e, se egli non ottempera all'invito, può ordinare l'accompagnamento a mezzo di forza pubblica.	6. Identico.
7. Le disposizioni dei commi 2, 4, primo, secondo e terzo periodo, e 5, sono previste a pena di nullità.	7. Identico
8. L'esame a distanza dei testimoni può essere disposto dal presidente del collegio nei casi e nei modi indicati all'articolo 147-*bis*, comma 2, disp. att. c.p.p.	**8. Per l'esame dei testimoni si applicano le disposizione degli artt. 146-*bis* e 147-*bis* disp. att. c.p.p.**
9. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 666 del codice di procedura penale.	9. Identico
10. Le comunicazioni di cui al presente titolo possono essere effettuate con le modalità previste	10. Identico

dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.8. L'esame a distanza dei testimoni può essere disposto dal presidente del collegio nei casi e nei modi indicati all'articolo 147-*bis*, comma 2, disp. att. c.p.p.	

20. TUTELA DELL'AMBIENTE

I punti in cui si articola la riforma possono sintetizzarsi nei seguenti termini:

- trasformazione delle fattispecie contravvenzionali previste in tema di rifiuti dal d. lgs. 152/2006 in fattispecie delittuose (con la previsione altresì delle correlative ipotesi colpose). A fronte del progressivo aggravarsi, negli ultimi decenni, dei fenomeni di smaltimento illecito di rifiuti, risulta del tutto riduttivo qualificare le violazioni previste dagli art. 256, 257, 258, 259 D. L. vo 152/2006 come mere contravvenzioni. Le violazioni non sono, infatti, puramente formali e i reati vanno qualificati come di pericolo presunto. Le caratteristiche dei rifiuti, quali prodotti mutabili nel tempo, che determinano il rilascio di gas e componenti chimici, con progressivo interscambio fra prodotti depositati e ambiente circostante e con potenziale moltiplicazione dell'impatto ambientale e sanitario, li rendono elementi pericolosi in sé e per sé. Le condotte contemplate negli articoli summenzionati richiedono una risposta repressiva più efficace attraverso la loro qualificazione in termini di delitti (coerentemente con quanto indicato dalla Direttiva 2008/99 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008). Va considerato, poi, che la trasformazione delle ipotesi contravvenzionali in altrettante ipotesi delittuose consente di applicare alle stesse la circostanza aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91 (*Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà)*;

- riequilibrio del trattamento sanzionatorio tra fattispecie di reato contigue, sanzionando adeguatamente le condotte maggiormente offensive;

- modifica dei reati di falso nei formulari di accompagnamento dei rifiuti (art. 258 D. L.vo 152/2006) e correlativa modifica dell'art. 260-*bis* (non ancora in vigore, non essendo divenuto operativo il SISTRI, Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti);

- aggravamento del trattamento sanzionatorio con riferimento alla fattispecie di reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, in particolare per ciò che concerne la previsione del minimo edittale (art. 260 d. lgs. n. 152/2006);

- introduzione della confisca per equivalente con riferimento ai profitti illeciti conseguiti attraverso la consumazione del reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 d. lgs. 152/2006);

- introduzione di una circostanza aggravante specifica per il reato di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati attinenti alla gestione illecita dei rifiuti (art. 416 c.p.), tenuto conto del fatto che anche associazioni criminali non di stampo mafioso hanno sovente come programma criminoso la gestione e il traffico illecito di rifiuti;

- introduzione di una circostanza aggravante per i reati previsti dal d. lgs. n. 152/2006 in tema di rifiuti, se le condotte sono commesse da un soggetto appartenente all'associazione di cui all' art. 416-*bis* o se si è verificata una compromissione rilevante dell'equilibrio naturale del suolo, delle acque o dell'aria;

- introduzione, quali reato presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, anche dei reati di cui agli artt. 439 e 452 c.p.

Le modifiche suindicate hanno effetti anche con riferimento alla fase delle indagini preliminari. Disposta la trasformazione delle fattispecie contravvenzionali in delittuose, risulta possibile per molti dei reati in esame l'utilizzo delle intercettazioni, strumento di indagine sovente necessario per l'accertamento dei fatti in questione. Ciò per diversi ordini di ragioni, primo fra tutti il fatto che i reati di gestione illecita di rifiuti, discarica abusiva, traffico di rifiuti, attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, sono reati che prevedono necessariamente l'interlocuzione tra diversi soggetti (trasportatori, produttori di rifiuti, intermediari, gestori o proprietari del terreno, imprenditori, talvolta pubblici amministratori), di talché lo strumento investigativo delle intercettazioni può rivelarsi indispensabile per l'acquisizione di elementi di prova. Di fatto sovente accade che le informative di reato che pervengono alle Procure ordinarie, pur rappresentando accadimenti che potrebbero costituire un segmento di un traffico illecito e dunque essere sintomatici di gravi reati di competenza delle Direzioni distrettuali antimafia, non possono avere adeguato sviluppo, per l'impossibilità di ricorrere alle intercettazioni. Ove si tenga presente che il traffico di rifiuti può sfuggire nella sua dimensione complessiva ma si manifesta per via sintomatica, diviene evidente come, invece, l'approccio iniziale rispetto a fenomeni sintomatici dell'esistenza di più ampie strategie criminali, deve consentire un'azione di monitoraggio e di lettura

contestualizzata di tutti i “microfatti”, al fine di ricostruire il contesto complessivo nei quali i medesimi si collocano.

Le riforme proposte, peraltro, oltre ad osservare il dettato costituzionale in relazione al principio di offensività e di proporzionalità delle pene (quale espressione del più ampio principio di ragionevolezza), appaiono in linea con le previsioni della Direttiva 2008/99/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 che, sulla tutela penale dell'ambiente, ha introdotto specifici obblighi per gli Stati membri di prevedere nella loro legislazione nazionale sanzioni di natura penale. La direttiva, invero, persegue l'obiettivo di armonizzare le disposizioni nei singoli Stati membri adottate a tutela dell'ambiente, creando un sistema di protezione efficace ed omogeneo. Il legislatore comunitario ha imposto agli Stati membri uno standard minimo di tutela penale, limitato alle violazioni ambientali ritenute più gravi, lasciando ai singoli ordinamenti la valutazione circa l'opportunità di ricorrere alla sanzione penale o, piuttosto, a violazioni di natura amministrativa, per la violazione di mere inosservanze di prescrizioni di diritto comunitario in materia di tutela dell'ambiente.

L' art. 3 lett. a-i della citata direttiva elenca una serie di condotte che, se commesse intenzionalmente o per grave negligenza, debbono essere punite come reati. Pur non precludendo al legislatore nazionale la possibilità di anticipare comunque la soglia di tutela sul piano del pericolo astratto, la direttiva prevede l'introduzione di fattispecie incriminatrici concretamente lesive del bene ambiente, nella parte in cui richiede che alcune delle condotte descritte all' art. 3 siano punite qualora “*provochino o passano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora. (lett. a, b, d e)*”. Ebbene, le modifiche normative proposte attuano l’indicata Direttiva, nella misura in cui sanzionano adeguatamente le illiceità in materia di rifiuti che presentano una pericolosità intrinseca, potendo provocare sia danni alle persone che alla qualità del suolo, dell'aria o delle acque.

Per quel che riguarda i processi in corso, gli stessi non risultano pregiudicati in quanto i fatti in essi contestati continuano ad essere considerati reati anche secondo la nuova disciplina, di talché troverà applicazione il regime previsto per la ipotesi di successione di leggi penali nel tempo.

Venendo alle singole modifiche normative proposte, deve osservarsi quanto segue.

La gestione illecita dei rifiuti e la discarica abusiva sono puniti dall'art. 256 come mere contravvenzioni, dunque con pene decisamente modeste (arresto da tre mesi a un anno o ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e arresto da sei mesi a due anni e ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi) con termini di prescrizione brevi.

La combustione illecita di rifiuti, che pure è una modalità particolare di illecito smaltimento, è punita come delitto, con pene tali da assumere una differente e più adeguata valenza dissuasiva (nel caso di rifiuti "ordinari" è prevista la pena della reclusione da due a cinque anni e nel caso di rifiuti pericolosi quella della reclusione da tre a sei anni) e con termini di prescrizione decisamente più ampi.

Vi è quindi una discrasia tra due fattispecie sostanzialmente omogenee, discrasia ancora più evidente ove si consideri che il secondo comma dell'art. 256-*bis*, prevede che "*le stesse pene (*ossia quelle previste dal primo comma) *si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'art. 255 comma 1 e le condotte di reato di cui agli art. 256 e 259 in funzione della successiva combustione illecita dei rifiuti".*

A parte le difficoltà probatorie in merito ad una fattispecie di reato articolata sulla base di una condotta posta a base della fattispecie contravvenzionale con l'aggiunta, sotto il profilo dell'elemento soggettivo (almeno secondo le prime interpretazioni) della successiva combustione, si tratta di una norma che in realtà prende già atto della natura di reato di pericolo presunto e non astratto del reato di gestione illecita dei rifiuti e di discarica abusiva, fatti che hanno già una carica offensiva elevata, a prescindere dal dolo specifico della successiva combustione.

Si propone, dunque, di modificare gli artt. 256 e 256-*bis* in modo da rispettare il principio di proporzionalità della sanzione e di ragionevolezza nella diversificazione della risposta sanzionatoria in ragione della diversa offensività della condotta.

Le fattispecie in questione vanno qualificate come delitto punibile con sanzioni adeguate all'offensività delle condotte; va, inoltre, introdotta una circostanza aggravante nel caso in cui le condotte siano state commesse in territori che si trovano in stato di emergenza rifiuti o lo sono stati nei cinque anni antecedenti (analogamente a quanto già previsto nell'art. 256-*bis*).

Con riferimento a tale ultima disposizione si propone di abrogare il secondo comma che risulta essere sovrabbondante e che comporta problemi dal punto di vista dell'acquisizione della prova nella misura in cui occorre dimostrare che le condotte previste dagli artt. 255 comma 1, 256 e 259 siano *in funzione della successiva combustione illecita.*

Allo stesso modo si ritiene di abrogare la seconda parte del terzo comma dell'art. 256-*bis*, che così dispone: "Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa; ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231". La formulazione della norma pone problemi di coordinamento sistematici, in particolare con le disposizioni di natura generale in tema di responsabilità omissiva. Inoltre, la norma prevede l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all' art. 9 comma 2 d. lgs. 231/2001, dando luogo a problemi interpretativi, posto che si applica a un soggetto che ha commesso un delitto, una sanzione che è prevista in relazione alla responsabilità amministrativa degli enti, richiamata solo *quoad poenam*.

Pure con riferimento al reato di omessa bonifica appare necessario inasprire il trattamento sanzionatorio, previa riqualificazione della condotta quale delitto. Ed invero la bonifica presuppone che l'inquinamento si sia già verificato, di talché la condotta di colui che, pur essendovi obbligato, non osserva i progetti approvati è particolarmente grave perché si traduce, in sostanza, in una sedimentazione delle sostanze inquinanti nell'ambiente, nel migliore dei casi, o altrimenti nell'estensione dell'inquinamento stesso.

Quanto all'art. 258 d. lgs. cit., che sanziona le condotte legate alla falsificazione del FIR (art. 258 comma 4 d. lgs. 152/2006), è necessario fare una breve, ma necessaria, digressione in merito all'istituzione del SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti). Il "sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti" (SISTRI), istituito con il D.M. 17 dicembre 2009 in attuazione dell' art. 14-bis del decreto-legge 78/2009, risponde alla necessità, come indicato a livello comunitario anche attraverso la direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE, di introdurre strumenti che garantiscano la tracciabilità dei rifiuti, dalla produzione alla destinazione finale. Il progetto SISTRI, tuttavia, se pur avviato sin dal 2007, ha incontrato numerose

difficoltà applicative e una serie d' interventi legislativi ne hanno rinviato sistematicamente l'entrata in vigore, inizialmente prevista per il 13 luglio 2010. Da ultimo, in base al D.L. 31 agosto 2013, n. 101, concernente "*semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti…*" (SISTRI), convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125, così come integrato dal D.M. Ambiente del 24 aprile 2014, l'operatività del SISTRI è articolata secondo diverse fasi e soggetti. Gli articoli che introducono le sanzioni penali e amministrative "legate" al SISTRI non sono, ad oggi, mai entrati in vigore, poiché la loro applicabilità è stata sospesa attraverso la previsione di un regime transitorio. In materia di violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari è applicabile l'art. 258 comma 4 del TUA, nella originaria formulazione (*4. Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto*). Le esperienze tecnico/investigative hanno messo in luce che, costantemente, il programma criminoso prevede la realizzazione di una serie indeterminata di reati di falso in certificazioni di analisi (oltre che nei documenti di trasporto) e di una serie di attività dirette fittiziamente a far risultare come avvenuti i passaggi presso gli impianti di intermediazione al fine di realizzare un organizzato traffico illecito di rifiuti. In particolare, uno dei sistemi più comuni adottato per i traffici illeciti di rifiuti è quello del «girobolla» o «triangolazione», che consiste nel far transitare i rifiuti solo cartolarmente da un sito di stoccaggio all'altro ovvero da impianti di recupero e compostaggio a siti di smaltimento, con la finalità di declassificarne la tipologia. La peculiare gravità della condotta dipende dal fatto che il rifiuto "viaggia" e per la creazione di un viaggio artato è necessario passare attraverso la falsificazione dei formulari. Il fatto che i rifiuti vengano trasportati da un posto ad un altro costituisce un elemento di maggiore gravità della condotta perché è questa la fase nevralgica dei traffici illeciti di rifiuti, poi smaltiti illecitamente in cave o in altri siti non autorizzati, ovvero conferiti in impianti di compostaggio nonostante non abbiano le caratteristiche per essere sottoposti a tale trattamento. Per questo motivo la sanzione penale va agganciata a quella prevista dall'art. 479 comma 1 c.p. (pena della reclusione da uno a sei anni). Si tratta, peraltro, di una tecnica

normativa già adottata dal legislatore nella formulazione della norma, essendo stata prevista la sanzione penale attraverso il richiamo dell'art. 483 c.p. effettuato *quoad poenam*, sebbene i formulari non abbiano funzione certificativa, ma puramente dichiarativa, come precisato di recente dalla Cassazione Sez. 3, sent. n. 3692/2014. La condotta di trasporto di rifiuti senza formulario o con formulario contenente dati inesatti va sanzionata penalmente, sia che si tratti di rifiuti pericolosi che non pericolosi. Non vi è alcuna ragione per prevedere sanzioni ontologicamente diverse rispetto a condotte identiche e rappresentative di dati difformi dalla realtà (in entrambi i casi viene ostacolata l'attività di controllo e la tracciabilità dei rifiuti). La circostanza che i formulari e i certificati di analisi siano attinenti a rifiuti pericolosi può costituire motivo per prevedere una sanzione più elevata.

Parallelamente va modificato l'art. 260-*bis* d. lgs. 152/2006 (sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti) seguendo i medesimi criteri sopra esposti, nella consapevolezza che la norma entrerà in vigore solo se e quando diverrà operativo il SISTRI.

L'articolo 259 del D.Lgs. n. 152/2006 punisce il traffico illecito di rifiuti mantenendo la definizione introdotta dal Regolamento (CEE) n. 259/93 abrogato e sostituito dal Regolamento (CE) n. 1013/2006. Detta norma disciplina, dunque, una fattispecie di reato posta a tutela delle spedizioni di rifiuti effettuate fuori dai confini nazionali, con l'intento di evitare viaggi di rifiuti anche pericolosi con destinazione, in particolar modo, verso paesi dall'economia sottosviluppata. Nonostante la rilevante offensività della condotta, il legislatore ha attribuito alla fattispecie natura contravvenzionale, sia pure sanzionata più severamente rispetto ad altre contravvenzioni, punendo il trasgressore con la pena di due anni di arresto nel massimo edittale oltre alla pena cumulativa dell'ammenda, con un aumento della pena in caso di rifiuti pericolosi. In considerazione di quanto già argomentato con riferimento alle altre fattispecie di reato, risulta evidente la peculiare gravità del traffico transfrontaliero dei rifiuti, nell'ambito del quale si pone in termini ancora più pregnanti l'esigenza della tracciabilità dei rifiuti. La regola della tracciabilità del rifiuto si desume dall'articolo 18 del Regolamento (CE) n. 1013/2006 ed è inquadrata in una logica finalistica di monitoraggio del materiale spedito sempre nell'ottica di garanzia del rispetto delle procedure prescritte dalla legge e dell'utilizzo di modalità ecologicamente compatibili. Peraltro, il fenomeno dei traffici transfrontalieri illeciti di rifiuti è in progressivo aumento, parallelamente all'incapacità degli Stati di adottare politiche efficaci di contenimento della

produzione di rifiuti; e l'Italia in questo contesto è luogo di transito, più spesso di destinazione, di rifiuti provenienti da altri Paesi. Deve a ciò aggiungersi che in molti casi coloro che gestiscono traffici transnazionali di rifiuti si avvalgono di strutture organizzative che hanno esse stesse il carattere della transanzionalità. La trasformazione delle ipotesi contravvenzionali in altrettante ipotesi delittuose comporta la necessità di contemplare la punibilità delle condotte anche a titolo di colpa, attraverso l'introduzione dell' art. 259-*bis*.

Con riferimento all'art. 260, è necessario, anche per una ragione di coordinamento con le norme, aumentare i limiti edittali della pena sia nel minimo (è prevista la pena di un anno di reclusione), sia nel massimo (è prevista la pena di sei anni di reclusione). Occorre, inoltre, prevedere la confisca per equivalente del profitto del reato, introducendo un ulteriore comma alla fattispecie come attualmente delineata (attualmente la confisca per equivalente può essere effettuata solo nel caso in cui venga contestata l'aggravante della transnazionalità).

Si propone inoltre di introdurre l'art. 260-*quater* con la previsione di due circostanze aggravanti. Una sussiste quando le condotte sono commesse da un soggetto appartenente ad un'associazione di tipo mafioso (circostanza aggravante, questa, già prevista con riferimento ad altri reati, tra i quali quello di rapina). Tale aggravante si giustifica per la stretta connessione che vi è tra la gestione illecita dei rifiuti e la "disponibilità" del territorio che è tipica delle associazioni di tipo mafioso. L'altra circostanza aggravante mira a sanzionare i casi nei quali si verifichi una rilevante compromissione dell'equilibrio naturale delle acque, del suolo o dell'aria.

ARTICOLATO NORMATIVO

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

All'articolo 256 sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, lett. a) le parole "dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2600 euro a 26.000 euro", sono sostituite dalle seguenti: "della reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da diecimila euro a trentamila euro";

al comma 1 lett. b) le parole "dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "della reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da quindicimila euro a cinquantamila euro";

al comma 3, primo periodo, le parole "dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro" sono sostituite dalle seguenti: "della reclusione da due a cinque anni e con la multa da ventimila euro a quarantamila euro";

al comma 3, secondo periodo, le parole "dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila" sono sostituite dalle seguenti: "della reclusione da due a sei anni e la multa da trentamila euro a cinquantamila euro";

dopo il comma 5 è inserito il seguente comma 5-*bis*: "La pena è aumentata di un terzo se i fatti di cui ai commi che precedono sono commessi in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

al comma 6 le parole "dell'arresto da tre mesi a un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro" sono sostituite dalle seguenti: "della reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da diecimila a quarantamila euro".

All'articolo 256 bis sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, primo periodo, le parole "da due a cinque anni" sono sostituite con le seguenti: "da tre a sei anni";

al comma 1, secondo periodo, le parole "da tre a sei anni" sono sostituite con le seguenti: "da quattro a sette anni";

il comma 2 è abrogato;

il comma 3, secondo periodo, è abrogato

All'articolo 257 sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1 le parole "dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "della reclusione da due a cinque anni e con la multa da diecimila a trentamila euro"; le parole "dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro" sono sostituite dalle seguenti: "della reclusione da uno a tre anni e con la multa da ottomila a ventimila euro";

al comma 2 le parole "dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da 5.200 euro a 52.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "della reclusione da tre a sette anni e la pena della multa da diecimila a trentamila euro"

All'articolo 258 sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 4 le parole "è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero forma o fa uso di un falso formulario è punito con la pena prevista dall'art. 479, comma 1, c.p.";

al comma 4 il periodo: "si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi" è abrogato;

dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma 4-*bis*: "la pena è aumentata se si tratta di rifiuti pericolosi"

All'articolo 259 sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1 le parole "ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell' Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni" sono sostituite dalle seguenti "ai sensi del regolamento (CE) 1013/2006, è punito con la pena della reclusione da tre a sette anni e con la multa da diecimila a trentamila euro".

Dopo l'articolo 259 è inserito il seguente articolo art. 259-*bis*

"Le pene previste dagli artt. 256, 256 bis, 257, 258, 259 e 260 bis sono diminuite da un terzo alla metà se le condotte sono commesse per colpa"

All’articolo 260 sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1 le parole "da uno a sei anni" sono sostituite dalle seguenti: "da quattro a dieci anni";

al comma 2 le parole "da tre a otto anni" sono sostituite dalle seguenti: "da sei a dodici anni".

dopo il comma 4 è inserito il seguente comma 5: "Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell' articolo 444 del codice di procedura penale, è sempre ordinata la confisca dei beni che servirono a commettere il reato o che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al primo periodo, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato".

All’articolo 260 bis sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 6 le parole "articolo 483 c.p." sono sostituite dalle seguenti: "articolo 479, comma 1, del codice penale"

al comma 7 le parole "è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all’art. 483 del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la pena prevista dall’art. 479, comma 1, del codice penale. La pena è aumentata";

al comma 8 le parole "articoli 477 e 482 del codice penale." sono sostituite dalle seguenti: "articolo 479, comma 1, del codice penale";

Dopo l’articolo 260-ter è inserito il seguente articolo 260-quater

"La pena per i delitti previsti dal Capo 1 Titolo IV parte IV è aumentata da un terzo alla metà se:

1) le condotte sono commesse da un soggetto appartenente all'associazione prevista dall'art. 416 bis del codice penale;

2) si è verificata una rilevante compromissione dell' equilibrio naturale del suolo, delle acque o dell' aria."

Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

All'articolo 25 undicies sono apportate le seguenti modificazioni:

dopo il comma 8 è inserito il seguente comma 9: "in relazione alla commissione dei reati previsti dagli artt. 439 e 452 c.p. si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a ottocento quote".

Norme vigenti con interpolazioni

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
art. 256 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata	**art. 256 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata**
1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212,214, 215 e 216 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.	1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212,214, 215 e 216 è punito: a) **con la pena della reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da diecimila euro a trentamila euro** se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena della **reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da quindicimila euro a cinquantamila euro** se si tratta di rifiuti pericolosi.
2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione	2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione

del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.	del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.
3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattuordecies, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.	3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattuordecies, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con **la pena della reclusione da due a cinque anni e con la multa da ventimila euro a quarantamila euro**. **Si applica la pena della reclusione da due a sei anni e la multa da trentamila euro a cinquantamila euro** se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.	4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.
5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).	5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).
	5 bis. La pena è aumentata di un terzo se i fatti di cui ai commi che precedono sono commessi in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque

	anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225
6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.	6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena **della reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da diecimila euro a quarantamila euro**. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.
7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.	7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.
8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.	8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.
9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno	9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno

dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 23.	dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 23.
art. 256-bis Combustione illecita di rifiuti	**art. 256-bis Combustione illecita di rifiuti**
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.	1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da **tre a sei anni**. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da **quattro a sette anni**. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.
2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, comma 1, e le condotte di reato di cui agli articoli 256 e 259 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti.	**ABROGATO**
3. La pena è aumentata di un terzo se il delitto di cui al comma 1 è commesso nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa; ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.	3. La pena è aumentata di un terzo se il delitto di cui al comma 1 è commesso nell'ambito dell'attività di un' impresa o comunque di un'attività organizzata. **(secondo periodo abrogato)**

4. La pena è aumentata di un terzo se il fatto di cui al comma 1 è commesso in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.	4. La pena è aumentata di un terzo se il fatto di cui al comma 1 è commesso in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
5. I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al comma 1 del presente articolo, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma 2, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di cui al citato comma 1 del presente articolo e che non si configuri concorso di persona nella commissione del reato. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale e' commesso il reato, se di proprietà dell'autore o del concorrente nel reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.	5. I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al comma 1 del presente articolo, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma 2, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea al reato alle condotte di cui al citato comma 1 del presente articolo e che non si configuri concorso di persona nella commissione del reato. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale e' commesso il reato, se di proprietà dell'autore o del concorrente nel reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.
6. Si applicano le sanzioni di cui all'articolo 255 se le condotte di cui al comma 1 hanno a oggetto i rifiuti di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e). Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato.	6. Si applicano le sanzioni di cui all'articolo 255 se le condotte di cui al comma 1 hanno a oggetto i rifiuti di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e). Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato.
art. 257 omessa bonifica	**art. 257 omessa bonifica**

1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 26.000 euro. 2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da 5.200 euro a 52.000 euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose. 3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale. 4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.	1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con **la pena della reclusione da due a cinque anni e con la multa da diecimila a trentamila Euro**, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena della **reclusione da uno a tre anni e con la multa da ottomila a ventimila euro** 2. Si applica la pena **della reclusione da tre a sette anni e la pena della multa da diecimila a trentamila euro** se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose. 3) Nella sentenza di condanna per i delitti indicati ai commi precedenti, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale. 4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.
art. 258 violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari	**art. 258 violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari**

comma 4	comma 4
4. Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.	**4.** Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'art. 193, ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti **ovvero forma o fa uso di un falso formulario è punito con la pena prevista dall'art. 479 comma 1 c.p.** Tale pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto. **4 bis. La pena è aumentata se si tratta di rifiuti pericolosi**
art. 259 traffico illecito di rifiuti	**art. 259 traffico illecito di rifiuti**
1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.	1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito **ai sensi del regolamento (CE) n. 1013/2006, è punito con la pena della reclusione da tre a sette anni e con la multa da 10.000 a 30.000 euro**. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.
2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma	2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma

4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.	4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.
Nuova introduzione	**art. 259 bis Circostanze attenuanti** 1.Le pene previste dagli artt. 256, 256 bis, 257, 258, 259, 260 bis sono diminuite da un terzo alla metà se le condotte sono commesse per colpa
art. 260 Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti	**art. 260 Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti**
1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. 2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. 3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice. 4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.	1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione **da quattro a dieci anni.** 2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione **da sei a dodici anni.** 3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice. 4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente. **5) Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta**

	delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è sempre ordinata la confisca dei beni che servirono a commettere il reato o che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato
art. 260 bis Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti	**art. 260 bis Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti**
1. I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-*bis*, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. 2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all' articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da	1. Identico 2.Identico

quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma. 3. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, é punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti,si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le	3.Identico

indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta. 4. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacento. 5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione	4. Identico 5. Identico

amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.	
6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.	6. Si applica la pena di cui all'articolo **479 comma 1 codice penale** a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.
7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.	7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con **la pena di cui all'art. 479 comma 1 del codice penale**. **La pena è aumentata** in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.
8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.	8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli **479 comma 1** del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.
	9. Se le condotte di cui al comma 7

9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta. 9-bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo. 9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.	non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta. 9-bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo. 9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.
Nuova introduzione	**art. 260 quater circostanza aggravante** La pena per i delitti previsti dal Capo 1 Titolo IV parte IV è aumentata da un terzo alla metà se: - le condotte sono commesse da un

	soggetto appartenente all'associazione di cui all'art. 416 bis c.p.; - si è verificata una rilevante compromissione dell'equilibrio naturale del suolo, delle acque o dell'aria."

MODIFICA DELL'ART. 25 UNDECIES
D. L.VO 231/2001

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. b) per i reati di cui all'articolo 256: 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote; c) per i reati di cui all'articolo 257: 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta	1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. b) per i reati di cui all'articolo 256: 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote; c) per i reati di cui all'articolo 257: 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta

a duecentocinquanta quote; d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2; g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo; h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote. 3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;	a duecentocinquanta quote; d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2; g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo; h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote. 3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente: 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione; 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione; 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione; 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione. 4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote. 5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; b) per i reati di cui agli articoli 8,	c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente: 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione; 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione; 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione; 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione. 4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote. 5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; b) per i reati di cui agli articoli 8,

comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. 6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi. 8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 .	comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. 6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi. 8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 . **9. In relazione alla commissione dei reati previsti dagli artt. 439 e 452 c.p. si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a ottocento quote**

21. REATO TRANSNAZIONALE

L'art. 4 della legge 16 marzo 2006, n. 146 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001), stabilisce che «Per i reati puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni nella commissione dei quali abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato la pena è aumentata da un terzo alla metà». Stabilisce, poi, il comma 2 dello stesso articolo che, a tale aggravante, si applica il meccanismo di esclusione del bilanciamento secondo la previsione dettata dall'art. 7, comma 2, del d.l. n. 152 del 1991. A sua volta, l'art. 3 della medesima legge, nel fornire la definizione di reato transnazionale, stabilisce che «Ai fini della presente legge si considera reato transazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato». La scelta "riduttiva" del legislatore di circoscrivere l'aggravante soltanto ad uno dei "casi" che qualificano il reato transnazionale – vale a dire quello di cui alla lettera c) dell'art. 3 - ha dato luogo ad orientamenti giurisprudenziali contrastanti circa la compatibilità della circostanza aggravante di cui qui si tratta con il reato di associazione per delinquere e, da ultimo, si è imposta una opzione interpretativa secondo la quale tale speciale aggravante «è applicabile al reato associativo, sempreché il gruppo criminale organizzato transnazionale non coincida con l'associazione stessa».

La trasposizione fortemente riduttiva che la disciplina convenzionale ha ricevuto a livello di normativa nazionale ha quindi finito per produrre – in una sorta di eterogenesi dei fini – una estesa area di "indifferenza" sanzionatoria rispetto al fenomeno del crimine associato transnazionale, in sé e per sé considerato, malgrado lo stesso costituisce, *ex professo,* obiettivo di punizione o di maggior punizione perseguito dalla Convenzione di Palermo. Ma se la volontà della Convenzione è stato quello di assoggettare a sanzione penale (art. 5) proprio la stessa partecipazione a gruppi criminali organizzati, e dunque "omologare", tra i Paesi

aderenti alla Convenzione, le fattispecie associative che nel nostro sistema sono da sempre conosciute; e se, ancora, tale volontà è stata rivolta essenzialmente a perseguire (o a perseguire con maggior rigore) proprio le associazioni criminali che operino a livello transnazionale, ne deriva che il "limite" introdotto dalla disposizione "domestica" si pone in evidente frizione con la *ratio* e lo spirito della Convenzione, producendo effetti di sostanziale vanificazione della aggravante che finiscono per rendere analoghi, sul piano sanzionatorio, i casi di associazione locale, ad operatività assai circoscritta, e quello di associazione operante in più Paesi, e con forti ramificazioni internazionali. Basti pensare, a questo riguardo, alle esperienze di Cosa Nostra negli USA e in Canada; ai collegamenti stabilizzati tra famiglie camorristiche e centrali di narcotraffico in Venezuela e con i cartelli colombiani; ai "locali" di 'ndrangheta ed alla relativa massiccia presenza in altri paesi europei (in particolare la Germania). Non va, peraltro, neppure trascurato il fenomeno "reciproco", vale a dire quello della penetrazione, nel nostro territorio, di organizzazioni criminali straniere, come la mafia russa, slava, cinese e simili.

E' d'altra parte evidente l'ulteriore effetto di ricaduta negativa che una limitazione applicativa della aggravante produce sul piano degli "strumenti" che la Convenzione di Palermo e la disciplina di recepimento normativo nazionale hanno stabilito in termini di cooperazione internazionale. Ciò induce ad un radicale cambiamento di prospettiva, nel senso qui proposto.

ARTICOLATO NORMATIVO

Modifiche alla legge 16 marzo 2006, n. 146

All'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Per i reati di cui all'articolo 3 puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, la pena è aumentata da un terzo alla metà».

Norme vigenti con interpolazioni

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
Art. 4 legge 146/2006	**Art. 4 legge 146/2006**
1. Per i reati puniti con la pena della	1. **Per i reati di cui all'art. 3 puniti**

reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni nella commissione dei quali abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato la pena è aumentata da un terzo alla metà. 2. Si applica altresì il comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.	**con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, la pena è aumentata da un terzo alla metà.** 2. Identico

22. OPERAZIONI SOTTO COPERTURA

E' noto il rapporto che lega "corruzione" e crescita economica di un Paese: si tratta di fattori inversamente proporzionali. Sulla base di tale considerazione si è ritenuto di potenziare l'apparato investigativo rivolto ai reati economici contro la pubblica amministrazione, estendendo ad essi la disciplina degli agenti sotto copertura di cui all'art. 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146 e successive modifiche. Si vuole così porre lo Stato nelle condizioni di poter intervenire efficacemente contro un fenomeno in costante sviluppo e che è ormai percepito dalla stessa opinione pubblica come una delle cause principali della profonda crisi economica che da anni colpisce l'Italia. Ma non solo: la crescita della professionalità nel delinquere contro l'organizzazione pubblica impone proprio il ricorso a raffinate tecniche investigative, quali sono per antonomasia le operazioni sotto copertura.

Nel contempo si è reso necessario un intervento correttivo della disciplina generale di tali attività volto ad allargare sia lo spettro degli operatori, sia la loro tutela.

Quanto al primo profilo, è emersa l'esigenza di servirsi di "persone interposte" altamente specializzate e preparate al delicato ruolo che dovranno assumere: carattere questo che va senz'altro riconosciuto agli appartenenti ai servizi di informazioni e sicurezza. Tuttavia, al fine di mantenere quella fondamentale distinzione e autonomia fra attività preventiva e attività investigativa, si è previsto che tali soggetti dipendano dall'ufficiale di polizia preposto alle investigazioni. Inoltre, proprio in virtù del loro inquadramento nei ruoli dei servizi di informazioni, si è ritenuto che l'eventuale identità di copertura debba essere mantenuta anche di fronte all'autorità giudiziaria: il disvelamento della reale identità infatti imporrebbe di rinunciare a qualsivoglia futuro ruolo di tali soggetti all'interno dei servizi.

Quanto al secondo profilo, si è voluta regolarizzare una prassi sommersa: la possibilità dell'uso di armi non di ordinanza. La codificazione di tale facoltà risulta improcrastinabile: da una parte è doveroso non mettere più gli operatori nella condizione di agire *contra legem* per tutelare la loro incolumità; dall'altra parte è opportuno disciplinare analiticamente tale facoltà come presidio a possibili e prevedibili abusi.

ARTICOLATO NORMATIVO

Legge 16 marzo 2006, n. 146

All'articolo 9 del D.Lgs. 159/11 sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1 dopo la lettera b è inserita la seguente nuova lettera c: «c) gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri al Corpo della Guardia di finanza, che nel corso di specifiche operazioni, ai sensi del comma 4, al fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti di corruzione, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, millantato credito, traffico di influenza, ricettazione, riciclaggio e reimpiego del prezzo o profitto di tali reati, anche avvalendosi di altre persone, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro, documenti, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato, o altrimenti ostacolano l'individuazione della provenienza o ne consentono l'impiego; tali operazioni possono essere autorizzate qualora nelle attività di indagine si riscontrassero sperequazioni tra il tenore di vita e il reddito apparente del soggetto, oppure giungessero segnalazioni a seguito di controlli patrimoniali da parte dell'organo competente, ovvero si riscontrassero anomalie nelle pratiche patrimoniali, fiscali, tributarie, o relative a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, a concessioni, ad autorizzazioni nonché al rilascio di nulla osta da parte della pubblica amministrazione»;

dopo il comma 1-*bis* si è inserito il seguente nuovo comma 1-*ter:* «1-*ter*. D'intesa con il Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, con il Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna o con il Direttore dell'Agenzia informazione e sicurezza interna, appartenenti ai servizi di sicurezza possono assumere il ruolo di persone interposte. In tal caso sono alle dipendenze dell'ufficiale di polizia giudiziaria preposto all'operazione sotto copertura.»,

al comma 2 dopo le parole «gli agenti di polizia giudiziaria» sono inserite le seguenti: ", gli ausiliari e le persone interposte, »;

dopo il comma 2 è inserito il seguente nuovo comma 2-*bis:* «2-*bis*. Per l'esecuzione delle operazioni sotto copertura il Ministro dell'Interno o, per delega, i prefetti possono autorizzare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria alla detenzione ed al porto di armi anche differenti da quelle in dotazione, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri interessati, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.»;

dopo il comma 3 è inserito il seguente nuovo comma 3-*bis*: «3-*bis*. I reati di corruzione, concussione, induzione indebita, millantato credito e traffico d'influenza si intendono integrati anche qualora la richiesta, l'offerta o la promessa di denaro o di altra utilità provenga da un agente sotto copertura o da un funzionario ovvero da un ausiliario e da persona interposta a lui collegato, autorizzati all'effettuazione di un'operazione sotto copertura.»;

al comma 4 le parole «Se necessario o se richiesto dal pubblico ministero e, per le attività antidroga, anche dalla Direzione centrale per i servizi antidroga, è» sono sostituite dalle seguenti: «E' sempre»; dopo le parole «e interposte persone impiegati.» è inserito il seguente nuovo periodo: «Se si tratta di appartenenti ai servizi di sicurezza è indicata l'identità sotto copertura.»;

al comma 5 le parole «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2 e 3».

Norme vigenti con interpolazioni

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
Art. 9. Operazioni sotto copertura.	**Art. 9. Operazioni sotto copertura.**
1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono punibili: a) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dagli articoli 473, 474, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter, nonché nel libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, ai delitti	1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono punibili: a) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dagli articoli 473, 474, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter, nonché nel libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, ai delitti concernenti armi, munizioni,

concernenti armi, munizioni, esplosivi, ai delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, nonché ai delitti previsti dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, anche per interposta persona, danno rifugio o comunque prestano assistenza agli associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro, armi, documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato o altrimenti ostacolano l'individuazione della loro provenienza o ne consentono l'impiego o compiono attività prodromiche e strumentali;	esplosivi, ai delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, nonché ai delitti previsti dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, anche per interposta persona, danno rifugio o comunque prestano assistenza agli associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro, armi, documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato o altrimenti ostacolano l'individuazione della loro provenienza o ne consentono l'impiego o compiono attività prodromiche e strumentali;
b) gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti agli organismi investigativi della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri specializzati nell'attività di contrasto al terrorismo e	b) gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti agli organismi investigativi della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri specializzati nell'attività di contrasto al terrorismo e

all'eversione e del Corpo della guardia di finanza competenti nelle attività di contrasto al finanziamento del terrorismo, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti commessi con finalità di terrorismo o di eversione, anche per interposta persona, compiono le attività di cui alla lettera a).	all'eversione e del Corpo della guardia di finanza competenti nelle attività di contrasto al finanziamento del terrorismo, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti commessi con finalità di terrorismo o di eversione, anche per interposta persona, compiono le attività di cui alla lettera a); **c) gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri al Corpo della Guardia di finanza, che nel corso di specifiche operazioni, ai sensi del comma 4, al fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti di corruzione, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, millantato credito, traffico di influenza, ricettazione, riciclaggio e reimpiego del prezzo o profitto di tali reati, anche avvalendosi di altre persone, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro, documenti, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato, o altrimenti ostacolano l'individuazione della provenienza o ne consentono l'impiego; tali operazioni possono essere autorizzate qualora nelle attività di indagine si riscontrassero sperequazioni tra il tenore di vita e il reddito apparente del soggetto, oppure giungessero segnalazioni a seguito di controlli patrimoniali da**

	parte dell'organo competente, ovvero si riscontrassero anomalie nelle pratiche patrimoniali, fiscali, tributarie, o relative a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, a concessioni, ad autorizzazioni nonché al rilascio di nulla osta da parte della pubblica amministrazione.
1-bis. La causa di giustificazione di cui al comma 1 si applica agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e agli ausiliari che operano sotto copertura quando le attività sono condotte in attuazione di operazioni autorizzate e documentate ai sensi del presente articolo. La disposizione di cui al precedente periodo si applica anche alle interposte persone che compiono gli atti di cui al comma 1.	1-*bis*. Identico
	1-*ter*. D'intesa con il Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, con il Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna o con il Direttore dell'Agenzia informazione e sicurezza interna, appartenenti ai servizi di sicurezza possono assumere il ruolo di persone interposte. In tal caso sono alle dipendenze dell'ufficiale di polizia giudiziaria preposto all'operazione sotto copertura.
2. Negli stessi casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono utilizzare documenti, identità o indicazioni di copertura, rilasciati dagli organismi competenti secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 5, anche per attivare o entrare in contatto con soggetti e siti nelle reti di	2. Negli stessi casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria**, gli ausiliari e le persone interposte,** possono utilizzare documenti, identità o indicazioni di copertura, rilasciati dagli organismi competenti secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 5, anche per attivare o entrare

comunicazione, informandone il pubblico ministero al più presto e comunque entro le quarantotto ore dall'inizio delle attività.	in contatto con soggetti e siti nelle reti di comunicazione, informandone il pubblico ministero al più presto e comunque entro le quarantotto ore dall'inizio delle attività. **2-*bis* Per l'esecuzione delle operazioni sotto copertura il Ministro dell'Interno o, per delega, i prefetti possono autorizzare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria alla detenzione e al porto di armi anche differenti da quelle in dotazione, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri interessati, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.**
3. L'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 è disposta dagli organi di vertice ovvero, per loro delega, dai rispettivi responsabili di livello almeno provinciale, secondo l'appartenenza del personale di polizia giudiziaria impiegato, d'intesa con la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere per i delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. L'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 in relazione ai delitti previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di seguito denominate «attività antidroga», è specificatamente disposta dalla Direzione centrale per i	3. Identico

servizi antidroga o, sempre d'intesa con questa, dagli organi di vertice ovvero, per loro delega, dai rispettivi responsabili di livello almeno provinciale, secondo l'appartenenza del personale di polizia giudiziaria impiegato.	**3-*bis*. I reati di corruzione, concussione, induzione indebita, millantato credito e traffico d'influenza si intendono integrati anche qualora la richiesta, l'offerta o la promessa di denaro o di altra utilità provenga da un agente sotto copertura o da un funzionario ovvero da un ausiliario e da persona interposta a lui collegato, autorizzati all'effettuazione di un'operazione sotto copertura.**
4. L'organo che dispone l'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 deve dare preventiva comunicazione all'autorità giudiziaria competente per le indagini. Dell'esecuzione delle attività antidroga è data immediata e dettagliata comunicazione alla Direzione centrale per i servizi antidroga e al pubblico ministero competente per le indagini. Se necessario o se richiesto dal pubblico ministero e, per le attività antidroga, anche dalla Direzione centrale per i servizi antidroga, è indicato il nominativo dell'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile dell'operazione, nonché quelli degli eventuali ausiliari e interposte persone impiegati. Il pubblico ministero deve comunque essere informato senza ritardo, a cura del medesimo organo, nel corso dell'operazione, delle modalità e dei soggetti che vi partecipano, nonché dei risultati della	4. L'organo che dispone l'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 deve dare preventiva comunicazione all'autorità giudiziaria competente per le indagini. Dell'esecuzione delle attività antidroga è data immediata e dettagliata comunicazione alla Direzione centrale per i servizi antidroga e al pubblico ministero competente per le indagini. **E' sempre indicato** il nominativo dell'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile dell'operazione, nonché quelli degli eventuali ausiliari e interposte persone impiegati**. Se si tratta di appartenenti ai servizi di sicurezza è indicata l'identità sotto copertura.** Il pubblico ministero deve comunque essere informato senza ritardo, a cura del medesimo organo, nel corso dell'operazione, delle modalità e dei soggetti che vi partecipano, nonché dei risultati della stessa.

stessa. 5. Per l'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono avvalersi di agenti di polizia giudiziaria, di ausiliari e di interposte persone, ai quali si estende la causa di non punibilità prevista per i medesimi casi. Per l'esecuzione delle operazioni può essere autorizzata l'utilizzazione temporanea di beni mobili ed immobili, di documenti di copertura, l'attivazione di siti nelle reti, la realizzazione e la gestione di aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi informatici, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri interessati. Con il medesimo decreto sono stabilite altresì le forme e le modalità per il coordinamento, anche in ambito internazionale, a fini informativi e operativi tra gli organismi investigativi. 6. Quando è necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti previsti dal comma 1, per i delitti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente ai casi previsti agli articoli 70, commi 4, 6 e 10, 73 e 74, gli ufficiali di polizia giudiziaria, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, e le autorità doganali,	5. Per l'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1, 2 **e 3,** gli ufficiali di polizia giudiziaria possono avvalersi di agenti di polizia giudiziaria, di ausiliari e di interposte persone, ai quali si estende la causa di non punibilità prevista per i medesimi casi. Per l'esecuzione delle operazioni può essere autorizzata l'utilizzazione temporanea di beni mobili ed immobili, di documenti di copertura, l'attivazione di siti nelle reti, la realizzazione e la gestione di aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi informatici, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri interessati. Con il medesimo decreto sono stabilite altresì le forme e le modalità per il coordinamento, anche in ambito internazionale, a fini informativi e operativi tra gli organismi investigativi. 6. Identico

limitatamente ai citati articoli 70, commi 4, 6 e 10, 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e successive modificazioni, possono omettere o ritardare gli atti di propria competenza, dandone immediato avviso, anche oralmente, al pubblico ministero, che può disporre diversamente, e trasmettendo allo stesso pubblico ministero motivato rapporto entro le successive quarantotto ore. Per le attività antidroga, il medesimo immediato avviso deve pervenire alla Direzione centrale per i servizi antidroga per il necessario coordinamento anche in ambito internazionale .	
6-bis. Quando è necessario per acquisire rilevanti elementi probatori, ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti di cui all'articolo 630 del codice penale, il pubblico ministero può richiedere che sia autorizzata la disposizione di beni, denaro o altra utilità per l'esecuzione di operazioni controllate per il pagamento del riscatto, indicandone le modalità. Il giudice provvede con decreto motivato.	6-*bis*. Identico
7. Per gli stessi motivi di cui al comma 6, il pubblico ministero può, con decreto motivato, ritardare l'esecuzione dei provvedimenti che applicano una misura cautelare, del fermo dell'indiziato di delitto, dell'ordine di esecuzione di pene	7. Identico

detentive o del sequestro. Nei casi di urgenza, il ritardo dell'esecuzione dei predetti provvedimenti può essere disposto anche oralmente, ma il relativo decreto deve essere emesso entro le successive quarantotto ore. Il pubblico ministero impartisce alla polizia giudiziaria le disposizioni necessarie al controllo degli sviluppi dell'attività criminosa, comunicando i provvedimenti adottati all'autorità giudiziaria competente per il luogo in cui l'operazione deve concludersi ovvero attraverso il quale si prevede sia effettuato il transito in uscita dal territorio dello Stato ovvero in entrata nel territorio dello Stato delle cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere i delitti nonché delle sostanze stupefacenti o psicotrope e di quelle di cui all'articolo 70 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni. 8. Le comunicazioni di cui ai commi 4, 6 e 6-bis e i provvedimenti adottati dal pubblico ministero ai sensi del comma 7 sono senza ritardo trasmessi, a cura del medesimo pubblico ministero, al procuratore generale presso la corte d'appello. Per i delitti indicati all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, la comunicazione è trasmessa al procuratore nazionale antimafia. 9. L'autorità giudiziaria può affidare il	8. Identico

materiale o i beni sequestrati in custodia giudiziale, con facoltà d'uso, agli organi di polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per l'impiego nelle attività di contrasto di cui al presente articolo ovvero per lo svolgimento dei compiti d'istituto.	9. Identico
9-bis. I beni informatici o telematici confiscati in quanto utilizzati per la commissione dei delitti di cui al libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale sono assegnati agli organi di polizia giudiziaria che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 9.	9-*bis*. Identico
10. Chiunque indebitamente rivela ovvero divulga i nomi degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che effettuano le operazioni di cui al presente articolo è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da due a sei anni.	10. Identico
11. Sono abrogati: a) l'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni; b) l'articolo 12-quater del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356; c) l'articolo 12, comma 3-septies, del testo unico di cui al decreto legislativo	11. Identico

25 luglio 1998, n. 286; d) l'articolo 14, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 269; e) l'articolo 4 del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre2001, n. 438; f) l'articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228; f-bis) l'articolo 7 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni.	

23. AGENZIA DEI BENI CONFISCATI

L'aggressione ai patrimoni di origine illecita è considerata, nelle moderne legislazioni, strumento di sicuro impatto nel contrasto alla criminalità organizzata. È di facile constatazione l'accresciuto rilievo economico delle organizzazioni criminose nel nostro Paese. La reazione dell'ordinamento - di tipo sempre più marcatamente amministrativa – preventiva, tesa ad adottare soluzioni volte a intercettare i flussi di denaro di provenienza illecita e a escludere dal tessuto produttivo le imprese ed i soggetti ritenuti legati in qualche modo alla malavita organizzata - è stata sicuramente qualitativamente e quantitativamente importante.

Con sicura approssimazione, può senz'altro dirsi che – oltre l'ambito d' intervento del cd. diritto penale classico sul piano delle sanzioni penali attraverso l'incriminazione di condotte variamente riconducibili all'archetipo disegnato dall'art. 416-*bis* c.p. - i settori sensibili cui maggiore interesse è stato dimostrato a livello normativo sono, da un lato, quello della lotta ai patrimoni illeciti, in particolare attraverso le misure di prevenzione e le nuove confische speciali, e dall'altro, quello del contrasto alle infiltrazioni mafiose nell'imprenditoria, con interventi sotto un profilo più prettamente amministrativo.

Orbene, se da un lato vi è la piena consapevolezza che strumento fondamentale per la lotta al crimine mafioso ed economico sia l'aggressione ai beni di provenienza illecita, solo di recente si è compresa l'importanza – ai medesimi fini - di rimettere in un circuito legale tali proventi di origine illegale una volta che lo Stato se ne sia appropriato definitivamente. Si tratta di capitali che non solo devono concorrere alla ripresa economica del Paese, ma soprattutto devono favorire la rinascita di un sistema imprenditoriale legale. Ad oggi risulta che in Italia sono in attesa di destinazione definitiva beni per un valore pari a 2-3 miliardi di euro. Tuttavia l'Agenzia nazionale preposta all'amministrazione diretta di tali beni e alla programmazione della loro futura destinazione, pur atteggiandosi come la frontiera più avanzata di un modello organizzativo, presenta non poche criticità che, di fatto, hanno frustrato l'obiettivo della sua istituzione. Basti pensare all'azzeramento - per lo più "automatico" - del valore economico delle aziende e dei beni immobili all'indomani dei provvedimenti di sequestro. Si è dunque ritenuto di intervenire attraverso una serie di modifiche incidenti per lo più sulla gestione e destinazione di tali beni, al fine di renderne possibile una reale ed effettiva utilizzazione, stroncando gli effetti negativi che la prassi ha registrato.

La gestione dei beni confiscati, attraverso le procedure e le modalità previste dalla normativa vigente, infatti, non ha prodotto gli esiti sperati. Il fallimento è sotto gli occhi di tutti. Dai dati acquisiti ed esaminati (sito della ANBSC) emerge che il numero dei beni sequestrati e confiscati è pari a 12944 (dati aggiornati al 7 gennaio 2013) di cui 1707 aziende. Ebbene, solo per fare un esempio, è stato stimato che ad oggi falliscono (o sono poste in liquidazione ovvero sono cancellate perché prive di beni) più del novanta per cento delle attività produttive interessate da provvedimento di sequestro seguito da confisca definitiva, in ragione di diverse criticità riscontrabili dal momento in cui l'azienda è sottratta all'organizzazione criminale. In definitiva la disciplina vigente, di fatto, riesce solo a sottrarre i beni alle associazioni criminali, non consente invece di arrivare al loro riutilizzo a fini istituzionali o sociali.

L'importanza economica che ormai ha assunto il complessivo patrimonio sottratto al crimine, e in particolare la sua componente aziendale, impone di garantirne quantomeno la salvaguardia se non la redditività, in considerazione degli opposti riflessi che sul sistema economico possono determinarsi da un impiego redditizio ovvero da un suo deperimento. In altre parole non si richiede più soltanto una prudente custodia dei beni, ma una loro gestione pienamente efficiente, che a tal fine non può non essere altamente professionale. Con particolare riguardo alle aziende, la gestione deve essere immediatamente – sin dal momento del sequestro – dinamica, capace di sfruttare ogni strumento utile a garantirne la salvaguardia del valore patrimoniale, la capacità produttiva ed i livelli occupazionali, anche mediante sinergie tra le distinte realtà aziendali interessate. A tal riguardo, del resto, è circostanza nota che l'applicazione della misura patrimoniale comporta criticità sul piano dei rapporti con gli istituti di credito, con i fornitori dell'azienda, con i clienti, con i dipendenti, che si trovano a doversi relazionare con un soggetto diverso, individuato nell'autorità statuale chiamata a garantire la prosecuzione dell'attività economica riportando l'azienda sul terreno della legalità. Nella specie, la prima difficoltà che l'amministrazione giudiziaria incontra è quella del blocco dei finanziamenti praticato dagli istituti bancari, all'evidenza preclusivo della continuità dell'attività aziendale, a cui si aggiunge il frequente calo delle commesse. Ulteriori difficoltà emergono, altresì, dall'inevitabile aumento dei costi di gestione dovuto al processo di legalizzazione dell'azienda, essendo necessario porre rimedio alla frequente mancanza di scritture contabili attendibili, affrontare il pagamento di oneri fiscali e contributivi, nonché regolarizzare i rapporti di lavoro ed applicare la normativa antinfortunistica. Tali circostanze comportano,

inevitabilmente, l'altissimo rischio dell'uscita dell'impresa dal mercato. Dette difficoltà, peraltro, sono "amplificate" dal lungo lasso di tempo che solitamente intercorre tra il provvedimento di sequestro e la confisca definitiva che segna il momento in cui l'Agenzia può provvedere alla destinazione delle aziende. L'incidenza negativa del fattore temporale, in uno alla frequente mancanza di capacità manageriali adeguate (soprattutto in presenza di compendi aziendali particolarmente complessi) nella fase di amministrazione e gestione che intercorre tra il sequestro e la confisca definitiva, comporta che le aziende arrivino decotte a conclusione del procedimento ablatorio e dunque al momento in cui si deve provvedere alla relativa destinazione. Infine, a tutto ciò, deve aggiungersi che spesso mancano anche manifestazioni d' interesse nella acquisizione di beni confiscati, anche per la mancanza di adeguata diffusione e pubblicità dei beni "disponibili" o perché la destinazione ad usi governativi appare assai lunga e dispersiva.

L'ingente mole di beni sequestrati/confiscati e la loro cattiva o addirittura non utilizzazione, in definitiva, fanno si che uno degli scopi della disciplina (quello di minare il prestigio dell'associazione criminale e a riaffermare vividamente sul territorio la cultura della legalità e della democrazia) sia frustrato, determinandosi, anzi, un'evidente danno d' immagine per le istituzioni. Lo Stato appare, agli occhi della collettività, come incapace non solo di garantire un proficuo utilizzo dei beni ma, addirittura, di provvedere anche solo la loro conservazione. È indispensabile, dunque, intervenire attraverso modifiche normative volte ad incentivare l'effettivo utilizzo istituzionale o sociale o, in alternativa, l'efficiente impiego a fini economici con la destinazione dei proventi per le medesima finalità istituzionali e sociali. A tal fine si è ritenuto di introdurre correttivi all'attuale disciplina che mirano a potenziare la professionalità degli amministratori giudiziari; a distinguere la gestione dei beni aziendali rispetto a quelli immobili o mobili registrati; a favorire le destinazioni anticipate dei beni; a riorganizzare e rimodulare i compiti della ANBSC; a creare un organo giurisdizionale altamente specializzato per la gestione dei beni; ad omologare razionalmente la disciplina della gestione dei beni provenienti dai sequestri penali a quella prevista in materia di procedimento di prevenzione.

23.1 Gli amministratori giudiziari (artt 35 D.Lgs. 159/11 e art 3 D.lgs. 14/10)

Dall'esame dei dati è emerso come l'evidente *deficit* di efficacia/efficienza dell'attuale azione istituzionale dipenda, non solo dalla rigidità di un sistema sostanzialmente unitario per la gestione di beni di diversa natura, ma anche dalla nomina di amministratori giudiziari non sempre "adeguati" al ruolo richiestogli spesso nominati senza appropriate informazioni da parte dell'autorità giudiziaria.

In tale prospettiva si propone di modificare l'art. 35 del D.lgs. n. 159 del 2001, relativo alla nomina e alla revoca dell'amministratore giudiziario, al fine di fissare criteri generali in ordine alla scelta dello stesso, stabilendo che della loro concreta applicazione nei singoli casi si debba dar conto nel provvedimento motivato del Tribunale che conferisce l'incarico. Si vogliono evitare, in tal modo, criteri e meccanismi di selezione rigidi e inadeguati alle specifiche esigenze di ciascuna procedura e rendere al contempo trasparenti e verificabili le scelte degli uffici giudiziari. Al fine di consentire un vaglio su possibili profili d' incompatibilità, sia per la natura sia per la mole degli incarichi in corso di esecuzione, l'amministratore, prima di assumere l'incarico, deve depositare apposita dichiarazione sugli altri incarichi che sta ancora eseguendo.

Si propone, per i medesimi fini, la modifica dell'art. 3 del D.lgs. 4 febbraio 2010, n. 14. "Istituzione dell'Albo degli amministratori giudiziari, a norma dell'articolo 2, comma 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94", ampliando il novero dei soggetti che possono iscriversi all'Albo, in modo da consentire al Tribunale nomine che meglio rispondono alle esigenze del caso concreto. Si prevede, segnatamente, che all'Albo degli amministratori giudiziari possano iscriversi non solo avvocati o dottori commercialisti, ma anche soggetti di significativa e comprovata esperienza in gestione aziendale. Si sottolinea come, in tal modo, la proposta della Commissione Garofoli circa la formazione di un elenco di manager specificamente formati nella gestione delle aziende sequestrate e confiscate, da cui l'Agenzia (e ancor prima, se necessario, il giudice) possa attingere specifiche professionalità manageriali di settore, sia superata dalle modifiche apportate alla disciplina inerente all'Albo degli amministratori giudiziari.

L'amministratore dovrà, altresì attenersi, alle linee guida fissate dall'Agenzia ai sensi dell' art. 112 comma 4 lett g).

23.2 La separazione fra la gestione dei beni aziendali rispetto a quelli immobili o mobili registrati (artt. 36, 37 e 41 D. Lgs. 159/11)

Con la proposta di modifica degli articoli 36 e 41 si intende definire in modo molto più specifico e particolareggiato il contenuto delle relazioni dei beni sottoposti a vincolo. Si stabilisce che la relazione di cui all' art. 36 debba distinguere chiaramente, in conformità a quanto previsto dal successivo art. 37 comma 5, i patrimoni di riferimento, i patrimoni individuali, i beni riconducibili a terzi di cui si assume, nel procedimento di prevenzione, il ruolo d'intestatari fittizi. l'art. 36, al comma 4, fissa la regola dell' ostensibilità della relazione particolareggiata dell'amministratore giudiziario alle parti, circoscrivendola ai contenuti inerenti la determinazione del valore dei beni. Copia della relazione deve essere depositata presso la cancelleria del giudice delegato e comunicata all'Agenzia. Si prevede, altresì, la possibile revoca dell'amministratore dall'incarico nel caso di mancato rispetto dei termini di deposito, anche su richiesta dell'Agenzia.

L'introduzione del comma 2 bis all'art 37, inoltre, prevede la possibilità della presa in consegna delle scritture contabili e sociali, da parte dell'amministratore, alla presenza di rappresentati delle forze dell'ordine.

Con la modifica dell'art. 41 si propone, altresì, la redazione di un primo documento, da depositarsi nel termine di trenta giorni prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta, necessario per prospettare, nella immediatezza, la possibilità di prosecuzione o sospensione della attività economica; alla scadenza dei sei mesi, già previsti dalla norma attuale, l'amministratore deve depositare relazione particolareggiata. All'amministratore si fa carico anche di verificare se e quali organizzazioni sindacali siano presenti nell'azienda e ne sente il parere sul programma di prosecuzione da proporre al Tribunale. Anche in tal caso, il mancato rispetto dei termini di deposito, comporta la possibilità di revoca dall'incarico.

23.3 Le destinazioni anticipate dei beni (art. 40 e 48 D.Lgs. 159/11 e introduzione del nuovo art. 41 bis D.Lgs. 159/11)

Sotto tale profilo, l'attuale sistema manifesta notevoli criticità, determinate, tra l'altro: dal lungo lasso di tempo che intercorre tra il sequestro e la successiva (eventuale) confisca definitiva; dalle difficoltà che incontra l'Autorità giudiziaria nell'assolvere efficientemente ai propri compiti in materia, malgrado la previsione del supporto da parte dell'Agenzia nazionale per i beni confiscati (supporto che l'Agenzia, così come strutturata e con le risorse a disposizione, a sua volta, di fatto, non riesce a fornire adeguatamente); dalle difficoltà che, (anche se non sempre) di

regola, incontrano altresì le amministrazioni giudiziarie a garantire quanto meno l'equilibrio economico della gestione aziendale.

La fase dell'amministrazione (o gestione) dei beni - che si svolge contemporaneamente al procedimento finalizzato all'applicazione della confisca - inizia con il sequestro disposto dal Tribunale di prevenzione, ovvero dal giudice penale. I beni sequestrati sono amministrati "per conto di chi spetta", fino alla revoca del sequestro (con restituzione dei beni al titolare) o fino alla confisca definitiva, con devoluzione dei beni allo Stato.

L'amministrazione dei beni ha un carattere "dinamico" (o dovrebbe averlo) perché deve assicurare, non solo la conservazione, ma anche la redditività del bene stesso. Duplice è la finalità perseguita dalla legislazione in materia: conservare e incrementare i beni "per conto di chi spetta" e, quindi, spossessare il formale titolare degli stessi per ricondurli nel circuito legale, in una prospettiva di destinazione per fini sociali all'esito della confisca definitiva.

All'esito del procedimento, spesso a distanza di molti anni, i beni confiscati definitivamente (dopo il giudizio di primo e secondo grado e quello di legittimità innanzi alla Corte di Cassazione) sono devoluti allo Stato (art. 45 d.lgs. n. 159/11). Molto di frequente, però, soprattutto per le aziende, il valore dei beni si riduce drasticamente fino ad arrivare al fallimento.

In considerazione di ciò sembra meritevole di essere vagliata l'ipotesi di anticipare quanto più possibile la presa in carico dei beni da parte dell'Agenzia, alla quale si attribuisce una decisiva funzione di coordinamento nella gestione, consentendo, altresì, ove appaia necessario, la loro destinazione anticipata. Tale previsione, che si sviluppa diversamente a seconda *della categoria di bene* (nella specie, disciplina *ad hoc* si prevede per la destinazione anticipata delle aziende con l'introduzione del nuovo art. 41 bis D.Lgs. 159/11), deve tenere in massimo conto la necessità di salvaguardare le legittime esigenze di garanzia dell'originaria proprietà.

a) Beni mobili

Al fine di promuovere un utilizzo dei beni mobili sottoposti a sequestro, con previsione che consente anche *di tagliare* le spese di custodia giudiziaria presso terzi, appare utile ampliare le ipotesi di custodia giudiziale di cui all' art. 40 comma 5 bis D.Lvo 159/2011 prevedendo ulteriori ipotesi di affidamento anticipato, sin dal momento del sequestro.

b) Beni immobili

Anche per i beni immobili s'impone la necessità di garantirne adeguatamente la preservazione del valore. Si verifica, infatti, sovente che, in attesa di un utilizzo istituzionale o sociale, essi rimangano abbandonati per lungo tempo, determinandosene il deperimento. Tale esigenza, tuttavia, deve essere bilanciata con quella, per certi versi opposta, di tenerli a disposizione per consentirne l'eventuale uso istituzionale o sociale.

Tenendo conto dell'ingente mole anche di tali beni, sembra che un equilibrio tra le contrapposte esigenze possa essere trovato garantendo un'efficiente sistema di pubblicizzazione dei beni sin dalla fase del sequestro. In presenza di tale garanzia, si ritiene che, ove non se ne possa realizzare una destinazione o il trasferimento per finalità di pubblico interesse, i beni debbano essere avviati alla vendita, salva la possibilità, sino al momento dell'accettazione dell'eventuale proposta di acquisto, di valutare richieste di destinazione o trasferimento per finalità di pubblico interesse, alle quali debba comunque essere data priorità, salvo che non si ritengano inidonee a garantire l'efficiente utilizzo del bene per le medesime finalità.

c) Beni aziendali

Quanto alla gestione delle aziende sottoposte a vincolo, la constatazione delle notevoli difficoltà dello Stato a superare le criticità che caratterizzano la fase dell'amministrazione giudiziaria richiede la necessità di intervenire su quello che, attualmente, è un modello "rigido" di assegnazione o, per meglio dire, di sola destinazione definitiva. Nella specie, è necessario prevedere la possibilità (non certo l'obbligo), di potere effettuare una destinazione anticipata dell'azienda, attraverso i meccanismi e le modalità già previste dall' art. 48 del D.Lgs. 159/11, prima della confisca definitiva, ovvero anticipata al momento della confisca di primo grado, ancorché con tutte le cautele implicate dall'innovatività della proposta in discorso.

Detta anticipazione, come è ovvio che sia, esige che siano previste, forme di garanzia per il soggetto titolare del bene inciso dalla misura patrimoniale, da apprestare per l'ipotesi in cui la confisca non sia confermata in via definitiva nei successivi gradi di giudizio.

Sarà quindi necessario effettuare, preliminarmente, per la sola ipotesi di vendita anticipata, una stima del bene che tenga conto sia del valore di mercato dell'azienda

al momento della confisca di primo grado, sia degli oneri da sostenere per assicurare il processo di legalizzazione dell'azienda.

Si prevede, altresì, che tale alienazione, al fine di evitare il rientro nei patrimoni delle organizzazioni criminali, debba essere effettuata con una serie di cautele, raccolta informazioni e attraverso procedure trasparenti.

La decisione da parte del Tribunale sulla eventuale destinazione anticipata, su proposta dell'Agenzia, avviene all'esito di procedura camerale ai sensi dell' art. 127 c.p.p. di cui viene dato avviso a tutte le parti interessate.

Le somme ricavate dalla vendita "anticipata" delle aziende, inoltre, confluiscono nel Fondo Unico giustizia cui attingere nel caso in cui la misura patrimoniale non venga confermata in via definitiva e si renda, dunque, necessario assicurare al titolare dell'azienda la restituzione per equivalente del bene da rivalutare secondo il tasso annua d' inflazione.

23.4 L'Agenzia

a) I compiti dell'Agenzia (art. 38 D.Lgs. 159/11)
L'inefficienza dell'attuale sistema di gestione dei beni sequestrati e confiscati – che talora assurge a vera e propria inefficacia – dipende, tra l'altro, dal fatto che, nel tempo, anche per effetto della crescita esponenziale della mole di beni oggetto di sequestro e confisca, sono mutate le esigenze da soddisfare.

A cospetto di ciò, il sistema di amministrazione giudiziaria, che fa perno sulle capacità del singolo amministratore-persona fisica, si manifesta evidentemente inadeguato e storicamente è risultato altrettanto chiaramente fallimentare.

Risulta, al contrario, necessaria una regìa unitaria nella gestione dei beni, dotata delle diverse capacità richieste in relazione alle specifiche tipologie di beni.

Si propone, dunque, un maggior coinvolgimento dell'ANBSC, sin dalla fase del sequestro, nella valutazione dello stato dei beni e nell'elaborazione di strategie per la loro ottimale amministrazione e destinazione.

b) La pubblicità
Si propone altresì di fare perno sull'Agenzia per garantire un'efficiente sistema di pubblicizzazione dei beni – sin dalla fase del sequestro – che ne agevoli l'effettiva

verifica della possibilità di utilizzo a fini istituzionali o sociali. Si propone che la pubblicizzazione, oltre che *on line*, avvenga altresì avvalendosi degli spazi di cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri può disporre per messaggi d' interesse pubblico nel palinsesto dei programmi della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. g), della L. n. 112/2004.

c) L'organizzazione (artt. 110, 112, 113, 113 bis, 113 ter D.Lgs. 159/11)
Un aspetto centrale del tema in parola è quello relativo all' effettiva capacità del soggetto amministrativo competente di adempiere efficientemente ai compiti affidatigli dalla normativa in materia.

Già da tempo è stato rilevato da più parti (tra gli altri dalla Corte dei Conti e, da ultimo, dalla cd. Commissione Garofoli) che l'attuale assetto organizzativo dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) e la sua dotazione finanziaria sono assolutamente inadeguati a consentirle di attendere efficacemente ai compiti che la legge le affida.

Tale insufficienza può, forse, essere ritenuta imputabile, almeno in parte, ad una non piena consapevolezza che le attuali esigenze, e conseguentemente la missione affidata dalla legge all'Agenzia, non si limitano più alla sottrazione dei beni alla criminalità organizzata, ma richiedono una loro gestione e destinazione adeguate alla mole, alla natura ed all'importanza economica che oramai ha assunto il complessivo patrimonio oggetto di sequestri e/o di confische.

Una prima criticità è costituita, dunque, dall'insufficienza quantitativa della dotazione organica dell'Agenzia, determinata dall'art. 113 *bis* del D.lgs. n. 159/2011 in sole trenta unità. L'insufficienza di organico determina, in concreto, la mancata realizzazione di molti dei compiti che pure la legge affida all'Agenzia.

A tal proposito, considerando la mole di beni confiscati esistenti, e nella prospettiva di anticipazione del coinvolgimento diretto dell'ANBSC nell'amministrazione dei beni sin dalla fase del sequestro, si ritiene indispensabile che il contingente venga adeguatamente aumentato.

Altro aspetto particolarmente degno di considerazione è quello dell'articolazione organizzativa. Si ritiene che, ferma restando l'autonomia in proposito attualmente

riconosciuta dall' art. 110 D.lgs. n. 159/2011, la legge debba prevedere criteri adeguati ad indirizzare l'organizzazione verso modalità coerenti con le specificità dei compiti cui l'ANBSC è chiamata ad attendere.

Segnatamente, a partire dall'ovvia considerazione che la gestione delle Aziende è cosa per sua natura assai diversa da quella dei beni immobili e dei beni mobili, e che particolarmente complesse e delicate risultano la gestione e la destinazione delle Aziende, ferma restando l'attuale configurazione dell'Agenzia quale persona giuridica di diritto pubblico (art. 110, co. 1, D.lgs. n. 159/2011), si ritiene che la sua articolazione organizzativa, pur dovendo garantire una "regia unitaria", non possa non tenere conto della diversità dei compiti relativi alla gestione ed alla destinazione di beni mobili, immobili ed Aziende, nonché, nella misura in cui sia possibile, persino della diversità di tipologie merceologiche delle Aziende.

E', dunque, necessario operare una "rivisitazione" della pianta organica dell' Agenzia nazionale dei beni confiscati con ampliamento del personale in dotazione, al quale dovrà assicurarsi – almeno in parte - carattere di stabilità, con specifica ripartizione, attraverso regolamento interno, del personale in dotazione in sezioni/divisioni/compartimenti dell'Agenzia (non solo della sede centrale) in base alle diverse categorie dei beni e delle aziende – anche di tipo merceologico – di cui la stessa dovrà farsi carico. Le diverse divisioni – più o meno articolate – agiranno seguendo le linee guida fissate del Consiglio direttivo ai sensi dell' art. 112 codice antimafia.
Si propone che la sede principale dell' Agenzia venga trasferita a Roma sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio al fine di rendere più efficace il coordinamento delle attività che coinvolgono la partecipazione di più istituzioni e che riguardano tutto il territorio nazionale.
In ragione dell'evoluzione – richiamata in precedenza – delle esigenze cui l'Agenzia è chiamata ad attendere si propone di modificare il profilo del Direttore dell'Agenzia e la composizione del Consiglio direttivo, altresì integrandola. Quanto al primo, si prevede che debba essere scelto tra esperti nella gestione di beni/aziende private o di settori pubblici complessi; quanto alla seconda si prevede di sostituire i due esperti in materia di gestioni aziendali e patrimoniali, designati di concerto dai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, con un esperto in materia di gestioni patrimoniali, un esperto in materia di gestioni aziendali ed un esperto in materia di progetti di finanziamento europei e nazionali, designati di concerto dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro dell'economia e

delle finanze, nonché un esperto in materia di economia sociale, designato di concerto dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro delle politiche sociali.
Inoltre, s' interviene sull'articolo 112 comma 3 stabilendo che i nuclei di supporto istituiti presso le prefetture diventino uno snodo essenziale di raccordo tra l'Agenzia e l'autorità territorialmente competente ai fini della attività di ausilio alla gestione dei beni in sequestro. A tal fine si stabiliscono criteri specifici di selezione dei suoi componenti.
Quanto all'organizzazione dell'Agenzia, si propone di rimetterla ad un regolamento adottato di concerto tra il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione, indicando quale criterio direttivo l'esigenza di tenere conto della necessaria specializzazione delle articolazioni organizzative che dovranno occuparsi di beni immobili, da un lato, e delle aziende dall'altro, nonché delle competenze in materia di gestione immobiliare ed aziendale che devono essere proprie delle figure previste in dotazione organica.
La dotazione numerica del personale dovrà essere determinato con decreto del Presidente del Consiglio, ed il reclutamento, al fine di assicurare stabilità e specializzazione si ritiene debba avvenire per metà mediante procedure selettive in conformità alla legislazione vigente in materia di accesso agli impieghi della pubblica amministrazione, la restante parte attraverso procedure di mobilità ed è, altresì, ammesso il personale degli enti pubblici economici in possesso delle specifiche competenze e professionalità richieste per i posti da coprire. Si prevede, altresì, la possibilità, per il Direttore dell'Agenzia, previa delibera del Consiglio direttivo, di stipulare, nei limiti delle disponibilità finanziarie esistenti e nel rispetto dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, contratti a tempo determinato per il conferimento di incarichi di particolare specializzazione in materia di gestioni aziendali e patrimoniali.
Si prevede, infine, con un'apposita norma (art. 113-ter) di confermare la possibilità di utilizzare comandi e distacchi, ma per un contingente massimo limitato a dieci unità di personale di qualifica dirigenziale o equiparata.

23.5 Titolarità della proposta. Competenza. Istituzione di una sezione specializzata (art. 5 D. Lg.s 159/11)

In un processo di completa giurisdizionalizzazione e specializzazione si propone la modifica dell' art. 5 del D. Lgs. 159/11.

Preliminare e necessaria appare essere la modifica inerente la titolarità della proposta che si ritiene debba spettare, in maniera diretta, esclusivamente al Procuratore della Repubblica presso il capoluogo di distretto ed al Procuratore Nazionale Antimafia nel solo ambito delle attività di cui all' art. 371 bis comma II e III c.p.p. Resta ferma la competenza, nei limiti già indicati dal comma II, per il Procuratore non distrettuale, con specifica richiesta di preventivo coordinamento con il Procuratore presso il Tribunale del capoluogo del distretto. La modifica s' impone al fine di evitare che la sovrapposizione di competenze fra autorità giudiziaria e autorità amministrativa, nonché il mancato coordinamento delle rispettive attività, possa di fatto frustrare i risultati dell'attività di prevenzione.

Quanto, invece, all'autorità giudiziaria deputata a decidere, si propone, ai sensi del nuovo comma 4 dell' art. 5 del D. Lgs.159/11, l'istituzione di sezioni specializzate, esclusivamente presso i Tribunali del capoluogo del distretto di corte di appello – escluse le sezioni staccate di Taranto, Bolzano e Sassari - competenti in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali e nella gestione dei beni.

Tale previsione risponde all' esigenza di giungere ad una specializzazione della autorità che gestisce i beni sottoposti a vincolo. In particolare, ferma restando la riserva alle norme ordinamentali dell'istituzione di tali sezioni, l'obiettivo è di comporre insieme le diverse professionalità che richiede la materia: competenze di carattere penale a cui si affianchino competenze in materia di diritto commerciale, societario e fallimentare.

23.7 I sequestri penali (artt. 30 D.Lgs. 159/11 e 104 bis disp. att. c.p.p.)

Per rendere più chiare le dinamiche gestionali dei beni che siano contemporaneamente sottoposti a sequestro nel procedimento penale e destinatari di una misura di prevenzione patrimoniale, si riscrive l'art. 30 comma I D. Lgs. 159/11. Si prevede, segnatamente, che i beni sottoposti a sequestro nell'ambito del procedimento penale e oggetto di una misura di prevenzione patrimoniale siano affidati all'amministratore giudiziario, il quale osserva la disciplina dettata dal Codice Antimafia in materia di amministrazione e gestione dei beni sequestrati e confiscati.

Resta ferma la disciplina inerente la trasmissione delle relazioni periodiche e, specificatamente, in caso di revoca del sequestro o della confisca di prevenzione, il

giudice del procedimento penale può nominare un nuovo amministratore giudiziario o confermare quello già nominato nel procedimento di prevenzione.

Inoltre, in una visione globale della "gestione dei beni per conto di chi spetta", la nuova sezione specializzata ai sensi del nuovo art. 5 D.Lgs.159/11 (su cui v. retro punto 23.6) si occuperà anche della gestione (rectius: della sola gestione) dei beni sottoposti alla sola misura cautelare reale laddove *sia necessario assicurare l'amministrazione* (art. 104 bis disp. Att. c.p.p.).

Quanto rappresentato costituisce la risposta all'esperienza maturata in questi anni che ha reso evidente come, in determinati casi, il porre *al vertice* della gestione un solo giudice, sprovvisto di specifiche competenze, abbia di fatto lasciato campo aperto alla gestione, a volte *mala gestio*, degli amministratori.

La presente proposta, dunque, mira a realizzare una netta separazione tra organo giudiziario competente a decidere sulla natura illecita del bene ed organo di gestione, a cui andrà trasmesso l'intero carteggio, inerente il bene sottoposto a misura ablativa, nei casi previsti dall' art. 104 bis disp. att. c.p.p., dal momento della esecuzione del sequestro penale.

La modifica consente di porre rimedio ad una evidente "anomalia" del sistema. L'attuale previsione normativa per la gestione dei sequestri penali, infatti, sconta il forte limite di essere mutuata da quella prevista per l'applicazione del sequestro di prevenzione, senza tener in adeguata considerazione le specificità di tale forma di sequestro che invero, anche dal punto di vista statistico, risulta essere assai più significativa del sequestro di prevenzione. Attraverso l'istituzione di sezione specializzata, competente sulle diverse tipologie di sequestro, si crea, invece, un unico luogo deputato alla "vita" delle misure ablative, non necessariamente vincolato ad un' unica procedura, ma sufficientemente flessibile – quanto a procedimenti e a professionalità coinvolte – per poter misurare adeguatamente la risposta giudiziaria alle diverse tipologie di sequestri e, in tal modo realizzare *l'alta specializzazione* cui tale progetto di riforma mira.

Ai sensi del nuovo art. 104-bis disp. att. c.p.p., pertanto, nella gestione dei beni oggetto di sequestro preventivo si applicano le disposizioni di cui al titolo III del D. lgs. 6 settembre 2011, n. 159; dopo l'esecuzione del sequestro, per la amministrazione dei beni, è competente la nuova sezione specializzata di cui all' art. 5 comma 4 del D. Lgs. 159/11 alla quale, il giudice che procede, dopo

l'esecuzione, trasmette immediatamente copia integrale degli atti inerenti l'amministrazione e comunica l'avvenuta trasmissione all' Agenzia, al pubblico ministero presso il Tribunale del capoluogo del distretto della Corte di Appello, all'indagato, al suo difensore e all'eventuale terzo interessato dalla procedura. Nella prosecuzione il giudice della cognizione comunica, altresì, l'eventuale revoca del sequestro.

Per esigenze di coordinamento, infine, si modifica l'art. 12 sexies L. 356/92 e succ. modifiche con estensione della disciplina di cui all' art. 104 bis disp. Att. c.p.p. quanto alle gestione dei sequestri.

ARTICOLATO NORMATIVO

Modifiche al D.Lgs. 159/11

All'articolo 5 del D.Lgs. 159/11 sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1 dopo le parole «nazionale antimafia,» sono aggiunte le seguenti: «, nell'ambito delle attività di cui all' art. 371-*bis* comma 2 e comma 3 c.p.p.,»; dopo le parole «essere proposte» sono soppresse le seguenti: «dal questore»; dopo le parole «dimora la persona» sono soppresse le seguenti: «e dal direttore della Direzione investigativa antimafia»;

al comma 2 dopo le parole «sono attribuite, » è aggiunta la seguente: «anche»; dopo le parole dimora la persona sono aggiunte le seguenti: «, previo coordinamento con il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del Capoluogo del distretto»;

il comma 4 è integralmente sostituito dal seguente: «4. Sono istituite presso il Tribunale del capoluogo del distretto della Corte di Appello, escluse le sezioni staccate delle Corti di Appello, sezioni specializzate in materia di misure di prevenzione patrimoniali e gestione dei beni sequestrati. »;

dopo il comma 4 è introdotto il nuovo comma 5: «5. Le proposte di cui al comma 1 e 2 sono depositate presso la cancelleria della sezione specializzata di cui al comma 4. »

All'articolo 30 del D.Lgs. 159/11 sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1 le parole «custode, salvo che ritenga di confermare l'amministratore» sono sostituite dalle seguenti: «amministratore giudiziario, salvo che ritenga di confermare quello già nominato nel procedimento di prevenzione».

All'articolo 35 del D.Lgs. 159/11 sono apportate le seguenti modificazioni:

dopo il comma 2 sono introdotti i seguenti nuovi commi 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater*: «2-*bis*. Il tribunale, quando il sequestro ha ad oggetto beni immobili o aziende la cui amministrazione richiede specifiche competenze, nomina amministratore giudiziario, con provvedimento motivato, soggetti di comprovata esperienza e competenza, in materia di gestione aziendale.
2-*ter*. Il tribunale, nella scelta dell'amministratore giudiziario, ne valuta, con riferimento alle caratteristiche dei beni o delle aziende sottoposti a sequestro, il percorso formativo e professionale e verifica la compatibilità dell'amministrazione con gli incarichi allo stesso conferiti e non ancora conclusi. Deve, inoltre, esplicitare le ragioni della nomina nel provvedimento con cui è conferito l'incarico sulla base della complessità della gestione, del valore del relativo compendio patrimoniale e della dislocazione sul territorio dello stesso compendio, assicurando una adeguata turnazione degli incarichi.
2-*quater*. L'amministratore giudiziario, prima di assumere l'incarico, deposita presso la cancelleria del tribunale apposita relazione sugli incarichi a lui conferiti e non ancora conclusi. »;

dopo il comma 5 è introdotto il nuovo comma 5-*bis*: «5-*bis*. L'amministratore giudiziario nello svolgimento dei compiti deve attenersi alle linee guida fissate ai sensi dell' art. 112 comma 4 lettera a) dal Consiglio Direttivo dell'Agenzia»;

dopo il comma 6 è introdotto il nuovo comma 6-*bis*: «6-*bis*. L'amministratore giudiziario di aziende può, nei casi più complessi, organizzare preventivamente un ufficio di coadiuzione e indirizzare specifica richiesta di autorizzazione, indicante i componenti dell'ufficio e gli oneri a esso correlati, al giudice delegato. »;

al comma 8 dopo le parole «procedura, cessa» sono inserite le seguenti: «, per qualsiasi ragione,"; dopo le parole «della gestione" sono inserite le seguenti: «ai sensi dell' art. 43. ».

All'articolo 36 del D.Lgs. 159/11 sono apportate le seguenti modificazioni:

dopo il comma 1 è introdotto il nuovo comma 1-*bis*: «1-*bis*. La relazione di cui al comma 1 deve distinguere chiaramente, in conformità a quanto previsto dall' art. 37, comma 5, le aziende e i patrimoni di riferimento, i patrimoni individuali, i beni personali, i beni riconducibili a terzi di cui, nel procedimento di prevenzione, si assume il ruolo di intestatari fittizi»;

dopo il comma 3 è introdotto il nuovo comma 3-*bis*: «3-*bis*. La relazione di cui al comma 1 è depositata presso la cancelleria del giudice delegato che ne dà immediato avviso alle parti, le quali possono prendere visione ed estrarre copia limitatamente ai contenuti di cui alla lett. b) e formulare contestazioni sulla sola stima dei beni valore dei beni. Copia integrale della relazione deve essere trasmessa telematicamente all' Agenzia. »;

al comma 4 dopo le parole «il giudice delegato" sono inserite le seguenti: «, previa valutazione dell'ammissibilità delle stesse, »;

dopo il comma 4 è introdotto il nuovo comma 4-*bis*: «4-*bis*. Nel caso di cui al comma 4, la gestione dei beni, affidata al prudente apprezzamento del giudice delegato, non subisce alcuna interruzione»;

dopo il comma 4-*bis* è introdotto il nuovo comma 5: «5. Gli atti dell'amministratore giudiziario trasmessi al giudice delegato e diversi da quelli indicati al comma 4 non sono accessibili alle parti private»;

dopo il comma 5 è introdotto il nuovo comma 6: «6. In caso di mancato rispetto dei termini di deposito di cui al comma 1, eventualmente prorogati ai sensi del comma 3, il Tribunale, su proposta del giudice delegato o della Agenzia, può disporre la revoca dell'amministrazione giudiziario. ».

All'articolo 37 del D.Lgs. 159/11 sono apportate le seguenti modificazioni:

dopo il comma 2 è introdotto il nuovo comma 2-*bis*: «2-*bis*. La presa in consegna delle scritture contabili e dei libri sociali di cui al comma 2 può avvenire alla presenza di rappresentanti delle Forze dell'ordine. ».

All'articolo 38 del D.Lgs. 159/11 sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1 le parole «l'amministratore giudiziario sotto la direzione del giudice delegato. A tal fine l'agenzia propone al tribunale l'adozione di tutti i

provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del bene in vista della sua destinazione o assegnazione» sono sostituite dalle seguenti: «l'autorità giudiziaria nell'amministrazione dei beni proponendo l'adozione di provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione in vista della loro destinazione o assegnazione. »;

dopo il comma 1 è introdotto il nuovo comma 1-*bis*: «1-*bis*. L'Agenzia comunica per via telematica all'Autorità Giudiziaria le proposte di cui al comma 1. »;

al comma 3 il periodo «L'incarico ha durata annuale, salvo che non intervenga espressa revoca ed è rinnovabile tacitamente» è soppresso; le parole «all'amministratore giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «al soggetto»; dopo le parole «nominato dal tribunale» sono aggiunte le seguenti: «e ha durata fino alla destinazione del bene, salvo che non intervenga revoca espressa»;

al comma 5 le parole «entro sei mesi dal decreto di confisca di primo grado» sono sostituite dalle seguenti: «Entro un mese dalla comunicazione del provvedimento di sequestro, anche»; dopo le parole «oggetto del provvedimento» sono inserite le seguenti: «, e ne garantisce l'ulteriore pubblicità ai sensi dell' art. 110 comma 2 lett g). ».

All'articolo 40 del D.Lgs. 159/11 sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 4 le parole «in violazione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «in assenza di autorizzazione scritta del giudice delegato»; le parole «, il difensore» sono soppresse; le parole «quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci giorni»; le parole «degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile» sono sostituite dalle seguenti: «dell' art. 127 c.p.p. ».;

al comma 5-*bis* dopo le parole «o di tutela ambientale» sono inserite le seguenti: «ad associazioni di volontariato, per le finalità proprie della associazione, di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell' articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni. ».

All'articolo 41 del D.Lgs. 159/11 sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1 dopo le parole «degli amministratori giudiziari» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità di cui all' art. 35. »; il secondo e il terzo periodo sono integralmente sostituiti dal seguente: «L'amministratore giudiziario deve presentare al giudice delegato, entro trenta giorni dalla nomina, un primo documento di analisi e proposta in ordine alla necessità di proseguire o sospendere l'attività»;

dopo il comma 1 sono introdotti i nuovi commi 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater*, 1-*quinquies*, 1-*sexies* e 1-*septies*: «1-*bis*. Il giudice delegato, valutato il documento di cui al comma 1, in via provvisoria e salve le valutazioni del tribunale sulla relazione di cui all'articolo 36, previa comunicazione telematica al pubblico ministero e all'agenzia, autorizza la sospensione o la prosecuzione dell'attività.
1-*ter*. Nei casi di cui al comma 1 la relazione di cui all' articolo 36 deve essere presentata entro sei mesi dalla nomina. La relazione contiene, oltre agli elementi di cui al comma 1 del predetto articolo, indicazioni particolareggiate sullo stato dell'attività aziendale e sulle sue prospettive di prosecuzione, un dettagliato censimento dei rapporti di lavoro, reali e fittizi, regolari e irregolari, con espressa indicazione delle problematiche contabili, fiscali e previdenziali ad essi correlate, nonché delle organizzazioni sindacali presenti nell'azienda.
1-*quater*. L'amministratore giudiziario predispone, qualora richieda l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività, un programma contenente un elenco separato dei creditori titolari di un rapporto giuridico pendente, dei creditori con i quali l'azienda intrattiene rapporti essenziali alla prosecuzione e dei creditori i cui diritti afferiscano a rapporti esauriti, incerti o non essenziali alla prosecuzione dell'azienda.
1-*quinquies*. L'amministratore giudiziario, prima di proporre il programma di prosecuzione al tribunale, sente il parere delle organizzazioni sindacali di cui al comma 1-*ter*.
1-*sexies*. Il tribunale, all'esito di un'apposita udienza camerale ai sensi dell' art. 127 c.p.p., di cui deve essere dato avviso al pubblico ministero e all'Agenzia, sentiti l'amministratore giudiziario e, se compaiono, il pubblico ministero e i rappresentanti dell'Agenzia, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell'impresa, approva il programma con decreto motivato e impartisce le direttive per la gestione dell'impresa. La prosecuzione dei rapporti e l'adempimento dei debiti pregressi, fatte salve le valutazioni di opportunità da parte del tribunale,

possono essere autorizzati anche prescindendo dalla verifica di buona fede ai sensi delle disposizioni contenute nel Titolo IV, Capo I, del presente Decreto**.**
1-*septies*. In caso di mancato rispetto dei termini di deposito di cui al comma 1 ter, il Tribunale, su proposta del giudice delegato o della Agenzia, può disporre la revoca dell'amministrazione giudiziario.»;

al comma 4 dopo le parole «altrimenti disposto.» è inserito il seguente periodo: «L'amministratore deve provvedere alla regolarizzazione contributiva e contrattuale dei lavoratori, licenziando solo nel caso in cui non si possa provvedere diversamente e previa autorizzazione del giudice delegato. ».

Dopo l'art. 41 del D.Lgs. 159/11 è introdotto il nuovo art. 41-*bis*:

«Art. 41-*bis* Destinazione anticipata delle aziende. 1. Dal decreto di confisca di primo grado l'Agenzia pubblica l'elenco delle aziende sequestrate nel proprio sito internet e attraverso le altre forme di pubblicità previste dall' art. 110 comma 2 lett. g).
2. Dopo la pubblicazione di cui al comma 1 e dopo il deposito del conto di gestione di cui all' art. 43, l'Agenzia può proporre al Tribunale, previa delibera assunta dal Consiglio Direttivo, la destinazione anticipata delle aziende sequestrate, secondo i criteri di cui all' art. 48 comma 8 lett. a), b) e c), qualora via sia una maggiore utilità economica o sociale.
3. L'Agenzia raccoglie ogni informazione utile affinché i beni non vengano destinati, anche per interposta persona, ai soggetti ai quali sono stati sequestrati ovvero a soggetti altrimenti riconducibili alla criminalità organizzata ovvero utilizzando proventi di natura illecita e trasmette dettagliata relazione al Tribunale.
4. Il Tribunale, esaminata la relazione di cui al comma 3, provvede con decreto motivato ai sensi dell'art 127 c.p.p. L'avviso della data fissata per l'udienza è comunicato, almeno tre giorni prima, all'Agenzia, al pubblico ministero presso il Tribunale del capoluogo del distretto della Corte di Appello, al proposto ed al suo difensore, e all'eventuale terzo interessato.
5. La vendita anticipata deve avvenire per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima dei beni, eseguita dall'Agenzia al momento della confisca di primo grado, secondo le modalità fissate dall' art. 48 comma 11. Il Tribunale, con il decreto di cui al comma 4, fissa un termine perentorio entro il quale l'Agenzia deve definire la procedura di vendita.

6. Nella valutazione dell'offerta di acquisto deve essere valutata anche l'eventuale mantenimento del livello occupazionale.
7. Le somme ricavate dalla vendita ai sensi del comma 2, al netto delle spese, confluiscono nel Fondo Unico di Giustizia.
8. Dopo la vendita, nel caso in cui venga disposta per qualunque motivo la revoca del sequestro, l'interessato ha diritto alla restituzione di una somma equivalente al valore della vendita effettuata, al netto delle spese, rivalutata sulla base del tasso di inflazione annua. ».

All' art. 46 del D.Lgs. 159/11 sono apportate le seguenti modificazioni:

il comma 3 è integralmente sostituito dal seguente: «Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il tribunale determina il valore del bene e ordina il pagamento della somma, ponendola a carico del Fondo Unico Giustizia. ».

All'articolo 48 del D.Lgs. 159/11 sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 3 la lett. c) è sostituita dalla seguente: «c) trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali, anche consorziandosi o attraverso associazioni, possono amministrare direttamente il bene o, sulla base di apposita convenzione, assegnarlo in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, a comunità, anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni. La convenzione disciplina la durata, l'uso del bene, le modalità di controllo sulla sua utilizzazione, le cause di risoluzione del rapporto e le modalità del rinnovo. I beni non assegnati possono essere utilizzati dagli enti territoriali per finalità di lucro e i relativi proventi devono essere reimpiegati esclusivamente per finalità sociali. Se entro un anno l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi.

Alla scadenza di sei mesi il sindaco invia al Direttore dell'Agenzia una relazione sullo stato della procedura. »;

dopo il comma 3 è introdotto il nuovo comma 3-*bis*: «3-*bis*. Gli enti territoriali provvedono a formare un apposito elenco dei beni confiscati ad essi trasferiti, contenente i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione L'elenco deve essere reso pubblico con adeguate forme e in modo permanente, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, entro un mese dal trasferimento del bene nonché dalla modifica di ciascuno dei predetti dati. Nello stesso termine i dati devono essere trasmessi telematicamente all'Agenzia al fine di consentirne la pubblicazione sul suo sito istituzionale. L'Agenzia revoca il trasferimento del bene qualora l'ente destinatario non adempia alla trasmissione nel predetto termine. »;

al comma 4 le parole «allo stato di previsione del Ministero degli Interni» sono sostituite dalle seguenti: «allo stato di previsione della Presidenza del Consiglio»;

al comma 5 dopo le parole : "I beni di cui al comma 3" sono aggiunte le seguenti: " a seguito della pubblicizzazione della loro confisca sul sito istituzionale dell'Agenzia, ove"; dopo le parole dopo le parole «alle fondazione bancarie» sono aggiunte le seguenti: «ed a soggetti privati di condotta incensurabile»; dopo le parole «ovvero utilizzando proventi di natura illecita» è aggiunto il seguente periodo: «Nelle more del procedimento finalizzato alla vendita e fino a quando non sia stata accettata la proposta di acquisto, l'Agenzia deve comunque valutare eventuali richieste sopravvenute di destinazione o di trasferimento per le finalità di pubblico interesse di cui al comma 3, alle quali deve dare priorità rispetto alla vendita, salvo che, con riguardo alle richieste di trasferimento per finalità di pubblico interesse, non le ritenga inidonee a garantire l'efficiente utilizzo del bene per le finalità medesime. »;

al comma 12-*bis* dopo le parole «Sono destinati in via prioritaria" sono aggiunte le seguenti: «agli organi cui sono stati affidati per la custodia giudiziale ai sensi dell'art 40-*bis*».

All'articolo 49 del D.Lgs. 159/11 sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1 le parole «Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e della difesa» sono sostituite

dalle seguenti: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'interno e della difesa».

All' articolo 110 del D.Lgs. 159/11 sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1 alle parole «Reggio Calabria» è sostituita la seguente parola «Roma»; alle parole «del Ministero dell'Interno» sono sostituite le seguenti: «della Presidenza del Consiglio»;

al comma 2 alla lett b) dopo le parole «procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III» sono aggiunte le parole: «al fine di consentirne nel più breve tempo possibile l'assegnazione provvisoria ovvero, ove sia necessario allo scopo di garantirne la preservazione del valore nonché, per le aziende, della capacità produttiva, l'eventuale destinazione anticipata»;

alla lett. c) le parole «e amministrazione dei predetti beni a decorrere dalla data di conclusione dell'udienza preliminare» sono sostituite dalle seguenti: «al fine di consentirne nel più breve tempo possibile l'assegnazione provvisoria ovvero, ove sia necessario allo scopo di garantirne la preservazione del valore nonché, per le aziende, della capacità produttiva, l'eventuale destinazione anticipata»;

dopo la lett. f) è aggiunta la lett. g) : «g) garanzia della pubblicità dei beni confiscati e delle loro caratteristiche, destinazione ed utilizzazione, mediante il proprio sito istituzionale nonché con ogni altra idonea forma di diffusione. A tale scopo l'Agenzia si avvale, tra l'altro, di appositi spazi che la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo è tenuta a garantire, ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. g), della L. 3 maggio 2004, n. 112. »;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma 2-*bis*: «2-*bis*. Al fine di garantire l'efficienza dell'amministrazione e della destinazione dei beni, l'Agenzia effettua l'analisi della situazione dei beni immobili e delle aziende sequestrate e ne determina le opportune strategie per la loro amministrazione e destinazione, anche prevedendo sinergie, su tutto il territorio nazionale, relativamente alla amministrazione ed alla destinazione dei beni sequestrati o confiscati. ».

All' articolo 111 del D. Lgs. 159/11 sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 2 le parole «scelto tra i prefetti» sono sostituite dalle seguenti «scelto tra esperti nella gestione di beni ed aziende private o di settori pubblici complessi»; le

parole «su proposta del Ministro dell'Interno» sono sostituite dalle seguenti «su proposta del Presidente del Consiglio» ;

al comma 3 la lett. c) è sostituita dalla seguente: «c) da un qualificato esperto in materia di gestioni patrimoniali designato, di concerto, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro dell'economia e delle finanze; d) da un qualificato esperto in materia di gestioni aziendali designato, di concerto, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro dell'economia e delle finanze; e) da un qualificato esperto in materia di progetti di finanziamento europei e nazionali designato, di concerto, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro dell'economia e delle finanze; f) da un qualificato esperto in materia di economia sociale designato, di concerto, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro delle politiche sociali. »;

il comma 4 è integralmente sostituito dal seguente: «4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto nomina i componenti del Consiglio direttivo, designati ai sensi del comma 3. »;

al comma 5 le parole «con decreto del Ministro degli Interni" sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri»;

al comma 6 le parole: «con decreto del Ministro dell'interno" sono sostitute dalle seguenti: «con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri».

All' articolo 112 del D.Lgs. 159/11 sono apportate le seguenti modificazioni:

Al comma 1 le parole «al Ministro dell'interno e della giustizia» sono sostituite le seguenti « alla Presidenza del Consiglio »;

il comma 3 è integralmente sostituito dal seguente: «3. L'Agenzia per le attività connesse all'amministrazione e alla destinazione dei beni sequestrati e confiscati anche in via non definitiva si avvale delle prefetture territorialmente competenti presso le quali è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un apposito nucleo di supporto. Con decreto del Ministro dell'interno è definita la composizione di ciascun nucleo di supporto ed il relativo contingente di personale, secondo criteri di flessibilità e modularità che tengano conto anche della presenza significativa, nel territorio di riferimento, di beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. I prefetti, con il provvedimento di costituzione del nucleo

di supporto, individuano, sulla base di linee guida adottate dal Consiglio direttivo dell'Agenzia, le altre amministrazioni, gli enti e le associazioni che partecipano alle attività del nucleo con propri rappresentanti. ».

All' articolo 113 del D.Lgs. 159/11 sono apportate le seguenti modificazioni:

Al comma 1 le parole «su proposta del Ministro dell'Interno» sono sostituite dalle seguenti: «su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri»;

la lett. a), è integralmente sostituita dal seguente: «a) l'organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia, tenendo conto della necessaria specializzazione delle articolazioni organizzative competenti, rispettivamente, per i beni mobili ed immobili e per le aziende, nonché delle necessarie competenze in materia di gestione immobiliare ed aziendale che deve possedere il relativo personale. » .

All' articolo 113 bis del D.Lgs. 159/11 sono apportate le seguenti modificazioni:

Il comma 1 è integralmente sostituito dal seguente: «1. La dotazione organica dell'Agenzia è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nel rispetto dei criteri fissati dal regolamento di cui all'art 113 comma 1. »;

il comma 2 è integralmente sostituito dal seguente: «2. Il reclutamento del personale determinato con il decreto di cui al comma 1, nella misura non superiore alla metà del contingente fissato, avviene mediante procedure selettive in conformità alla legislazione vigente in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni. Per le qualifiche dirigenziali è richiesto il possesso di specifiche competenze e professionalità in materia di gestione e valorizzazione immobiliare ed aziendale. Per l'espletamento delle suddette procedure concorsuali l'Agenzia si avvale della collaborazione del Dipartimento della Funzione pubblica. »;

il comma 3 è integralmente sostituito dal seguente: «3. Per il reclutamento della restante parte del contingente indicato al comma 1 sono utilizzate le procedure di mobilità di cui agli articoli 29-*bis* e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il passaggio del personale all'Agenzia a seguito della procedura di mobilità determina la soppressione del posto in organico nell'amministrazione di appartenenze con conseguente trasferimento delle relative risorse finanziarie al

bilancio dell'Agenzia. In subordine al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, alle procedure di mobilità è ammesso a partecipare altresì il personale degli enti pubblici economici in possesso delle specifiche competenze e professionalità richieste per i posti da coprire.»;

il comma 4 è integralmente sostituito dal seguente: «4. Il Direttore dell'Agenzia, previa delibera del Consiglio direttivo, può stipulare, nei limiti delle disponibilità finanziarie esistenti e nel rispetto dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, contratti a tempo determinato per il conferimento di incarichi di particolare specializzazione in materia di gestioni aziendali e patrimoniali. ».

Dopo l'art. 113-*bis* del D.Lgs. 159/11 è introdotto il nuovo art 113-*ter*:

«113-*ter*. Incarichi speciali. 1. Oltre al personale indicato all'articolo 113-*bis*, presso l'Agenzia e alle dirette dipendenze funzionali del Direttore, opera un contingente, fino al limite massimo di dieci unità, di personale con qualifica dirigenziale o equiparata, appartenente alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché alle forze di polizia di ci all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, nonché ad enti pubblici economici.
2. Il personale di cui al comma 1, fatta eccezione per quello della carriera prefettizia che può essere collocato fuori ruolo, viene posto in posizione di comando o di distacco anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità e nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
3. Il personale di cui al comma 1 conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fisso, continuativo e accessorio, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico dell'Amministrazione di appartenenza e successivo rimborso da parte dell' Agenzia all'amministrazione di appartenenza dei soli oneri relativi al trattamento accessorio.».

Modifiche al D.lgs. 4 febbraio 2010, n. 14

All'art. 3 D.lgs. 4 febbraio 2010, n. 14 sono apportate le seguenti modifiche:

dopo il comma 1 sono introdotti i commi 1-*bis* e 2-*bis*: «1-*bis*. Hanno diritto all'iscrizione all'Albo anche coloro che, non in possesso dei requisiti di cui al

comma 1, abbiano maturato una rilevante esperienza e competenza in materia di gestione aziendale, rivestendo ruoli apicali, per almeno cinque anni consecutivi, all'interno di società o gruppi di società.
2-*bis*. Hanno diritto all'iscrizione alla sezione esperti in gestione aziendale i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1 bis e coloro che, iscritti alla sezione ordinaria, abbiano, per un periodo di due anni, svolto con competenza e diligenza gli incarichi loro affidati.»;

al comma 3 dopo le parole «i soggetti di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «e 1 bis»; dopo le parole «crisi aziendali» sono aggiunte le seguenti: «ovvero di amministrazione e gestione di beni sequestrati e confiscati»; dopo le parole «da almeno tre anni» sono aggiunte le seguenti: «o se per almeno tre anni hanno rivestito i ruoli di cui al comma 1-*bis*».

Modifiche alle disp. att. c.p.p.

All' art. 104 bis disp. att. c.p.p. sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 1 le parole «scelto nell'Albo di cui all'articolo 2-*sexies*, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159»; l'ultimo periodo è soppresso:

dopo il comma 1 sono introdotti i nuovi commi 2, 3, 4 e 5: «2. Nella gestione dei beni oggetto di sequestro preventivo si applicano le disposizioni di cui al titolo III del D. lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
3. Dopo la esecuzione del sequestro, per la amministrazione dei beni di cui al comma 1, è competente la sezione specializzata di cui all'art 5 comma 4 del D.Lgs. 159/11.
4. Il giudice che procede, intervenuto il termine di cui al comma 3, trasmette immediatamente copia integrale degli atti inerenti l'amministrazione alla sezione specializzata di cui all' art. 5 comma 4 del D. Lgs. 159/11 per via telematica, e comunica l'avvenuta trasmissione degli atti all'Agenzia, al pubblico ministero presso il Tribunale del capoluogo del distretto della Corte di Appello, all'indagato, al suo difensore e all'eventuale terzo interessato dalla procedura.
5. Il giudice che procede comunica alla sezione specializzata di cui all'art. 5 comma 4 del D.Lgs. 159/11 l'eventuale revoca del sequestro. ».

Modifiche alla L. 356/93

All'art. 12-*sexies* della L. 356/93 sono apportate le seguenti modifiche:

il comma 4 è abrogato;

il comma 4-*bis* è integralmente sostituito dal seguente: «4-*bis*. Salvo quanto disposto dall' art. 104 disp. att. c.p.p. le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni confiscati previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, si applicano ai casi di confisca previsti dai commi da 1 a 3 del presente articolo, nonché agli altri casi di confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno.».

Norme vigenti con interpolazioni

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
Art 5 Titolarità della proposta. Competenza.	**Art 5 Titolarità della proposta. Competenza.**
1. Nei confronti delle persone indicate all'articolo 4 possono essere proposte dal questore, dal procuratore nazionale antimafia, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona e dal direttore della Direzione investigativa antimafia le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.	1. Nei confronti delle persone indicate all'articolo 4 possono essere proposte dal procuratore nazionale antimafia, **nell'ambito delle attività di cui all'art 371 –*bis* comma 2 e comma 3 c.p.p, e** dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.
2. Nei casi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera c) e lettera i), le funzioni e le competenze spettanti al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto sono attribuite al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui	2. Nei casi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera c) e lettera i), le funzioni e le competenze spettanti al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto sono attribuite **anche** al procuratore della Repubblica presso il tribunale

circondario dimora la persona; nei medesimi casi, nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione le funzioni di pubblico ministero possono essere esercitate anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente.	nel cui circondario dimora la persona, **previo coordinamento con il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del Capoluogo del distretto** nei medesimi casi, nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione le funzioni di pubblico ministero possono essere esercitate anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente.
3. Salvo quanto previsto al comma 2, nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione richieste ai sensi del presente decreto, le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dal procuratore della Repubblica di cui al comma 1.	3. Identico
4. La proposta di cui al comma 1 è presentata al presidente del Tribunale del capoluogo della provincia in cui la persona dimora.	**4. Sono istituite presso il Tribunale del capoluogo del distretto della Corte di Appello, escluse le sezioni staccate delle Corti di Appello, sezioni specializzate in materia di misure di prevenzione patrimoniali e gestione dei beni sequestrati.** **5. Le proposte di cui al comma 1 e 2 sono depositate presso la cancelleria della sezione specializzata di cui al comma 4.**

Art. 30. Rapporti con sequestro e confisca disposti in seno a procedimenti penali 1. Il sequestro e la confisca di prevenzione possono essere disposti anche in relazione a beni già sottoposti a sequestro in un procedimento penale. In tal caso la custodia giudiziale dei beni sequestrati nel processo penale viene affidata all'amministratore giudiziario, il quale provvede alla gestione dei beni stessi ai sensi del titolo III. Questi comunica al giudice del procedimento penale, previa autorizzazione del tribunale che ha disposto la misura di prevenzione, copia delle relazioni periodiche. In caso di revoca del sequestro o della confisca di prevenzione, il giudice del procedimento penale provvede alla nomina di un nuovo custode, salvo che ritenga di confermare l'amministratore. Nel caso previsto dall'articolo 104-bis disp. att. c.p.p., l'amministratore giudiziario nominato nel procedimento penale prosegue la propria attività nel procedimento di prevenzione, salvo che il tribunale, con decreto motivato e sentita l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di seguito denominata «Agenzia», non provveda	**Art. 30. Rapporti con sequestro e confisca disposti in seno a procedimenti penali** 1. Il sequestro e la confisca di prevenzione possono essere disposti anche in relazione a beni già sottoposti a sequestro in un procedimento penale. In tal caso i beni sequestrati nel processo penale sono affidati all'amministratore giudiziario, il quale provvede alla gestione dei beni stessi ai sensi del titolo III. Questi comunica al giudice del procedimento penale, previa autorizzazione del tribunale che ha disposto la misura di prevenzione, copia delle relazioni periodiche**.** In caso di revoca del sequestro o della confisca di prevenzione, il giudice del procedimento penale provvede alla nomina **di un nuovo amministratore giudiziario, salvo che ritenga di confermare quello già nominato nel procedimento di prevenzione.** Nel caso previsto dall'articolo 104 bis disp. att. c.p.p., l'amministratore giudiziario nominato nel procedimento penale prosegue la propria attività nel procedimento di prevenzione, salvo che il tribunale, con decreto motivato e sentita l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di seguito denominata "Agenzia", non provveda

alla sua revoca e sostituzione. 2. Nel caso previsto dal comma 1, primo periodo, se la confisca definitiva di prevenzione interviene prima della sentenza irrevocabile di condanna che dispone la confisca dei medesimi beni in sede penale, si procede in ogni caso alla gestione, vendita, assegnazione o destinazione ai sensi del titolo III. Il giudice, ove successivamente disponga la confisca in sede penale, dichiara la stessa già eseguita in sede di prevenzione. 3. Se la sentenza irrevocabile di condanna che dispone la confisca interviene prima della confisca definitiva di prevenzione, il tribunale, ove successivamente disponga la confisca di prevenzione, dichiara la stessa già eseguita in sede penale. 4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, in ogni caso la successiva confisca viene trascritta, iscritta o annotata ai sensi dell'articolo 21. 5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nel caso in cui il sequestro disposto nel corso di un giudizio penale sopravvenga al sequestro o alla confisca di prevenzione	alla sua revoca e sostituzione". 2. Identico 3. Identico 4. Identico 5. Identico
Art 35 Nomina e revoca dell'amministratore giudiziario	**Art 35 Nomina e revoca dell'amministratore giudiziario**
1. Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro previsto dal capo	1. Identico

I del titolo II il tribunale nomina il giudice delegato alla procedura e un amministratore giudiziario. 2. L'amministratore giudiziario e' scelto tra gli iscritti nell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari.	2. Identico **2-*bis*. Il tribunale, quando il sequestro ha ad oggetto beni immobili o aziende la cui amministrazione richiede specifiche competenze, nomina amministratore giudiziario, con provvedimento motivato, soggetti di comprovata esperienza e competenza, in materia di gestione aziendale.** **2-*ter*. Il tribunale, nella scelta dell'amministratore giudiziario, ne valuta, con riferimento alle caratteristiche dei beni o delle aziende sottoposti a sequestro, il percorso formativo e professionale e verifica la compatibilità dell'amministrazione con gli incarichi allo stesso conferiti e non ancora conclusi. Deve, inoltre, esplicitare le ragioni della nomina nel provvedimento con cui è conferito l'incarico sulla base della complessità della gestione, del valore e della dislocazione sul territorio del relativo compendio patrimoniale, assicurando una adeguata turnazione degli incarichi.** **2 quater. L'amministratore giudiziario, prima di assumere**

	l'incarico, deposita presso la cancelleria del tribunale apposita relazione sugli incarichi a lui conferiti e non ancora conclusi.
3. Non possono essere nominate le persone nei cui confronti il provvedimento e' stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con esse conviventi, ne' le persone condannate ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione. Le stesse persone non possono, altresi', svolgere le funzioni di ausiliario o di collaboratore dell'amministratore giudiziario.	3. Identico
4. Il giudice delegato può autorizzare l'amministratore giudiziario a farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilità, da tecnici o da altri soggetti qualificati. A costoro si applica il divieto di cui al comma 3.	4. Identico
5. L'amministratore giudiziario riveste la qualifica di pubblico ufficiale e deve adempiere con diligenza ai compiti del proprio ufficio. Egli ha il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni sequestrati nel corso dell'intero procedimento, anche al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni medesimi.	5. L'amministratore giudiziario riveste la qualifica di pubblico ufficiale e deve adempiere con diligenza ai compiti del proprio ufficio. Egli ha il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni sequestrati nel corso dell'intero procedimento, anche al fine di incrementare, se possibile, la

	redditività dei beni medesimi. 5.bis. **L'amministratore giudiziario nello svolgimento dei compiti deve attenersi alle linee guida fissate ai sensi dell'art 112 comma 4 lett a) dal Consiglio Direttivo dell' Agenzia**
6. L'amministratore giudiziario deve segnalare al giudice delegato l'esistenza di altri beni che potrebbero formare oggetto di sequestro di cui sia venuto a conoscenza nel corso della sua getione.	6. L'amministratore giudiziario deve segnalare al giudice delegato l'esistenza di altri beni che potrebbero formare oggetto di sequestro di cui sia venuto a conoscenza nel corso della sua gestione. **6 bis. L'amministratore giudiziario di aziende può, nei casi più complessi, organizzare preventivamente un ufficio di coadiuzione e indirizzare specifica richiesta di autorizzazione, indicante i componenti dell'ufficio e gli oneri a esso correlati, al giudice delegato.**
7. In caso di grave irregolarità o di incapacità il tribunale, su proposta del giudice delegato, dell'Agenzia o d'ufficio, può disporre in ogni tempo la revoca dell'amministratore giudiziario, previa audizione dello stesso. Nei confronti dei coadiutori dell'Agenzia la revoca e' disposta dalla medesima Agenzia.	7. Identico
8. L'amministratore giudiziario che, anche nel corso della procedura, cessa dal suo incarico, deve rendere il conto della gestione.	8. L'amministratore giudiziario che, anche nel corso della procedura, cessa, **per qualsiasi ragione,** dal suo incarico, deve rendere il conto della

9. Nel caso di trasferimento fuori della residenza, all'amministratore giudiziario spetta il trattamento previsto dalle disposizioni vigenti per i dirigenti di seconda fascia dello Stato.	gestione **ai sensi dell' art. 43.** 9. Identico
Art. 36 Relazione dell'amministratore giudiziario	**Art. 36 Relazione dell'amministratore giudiziario**
1. L'amministratore giudiziario presenta al giudice delegato, entro trenta giorni dalla nomina, una relazione particolareggiata dei beni sequestrati. La relazione contiene: a) l'indicazione, lo stato e la consistenza dei singoli beni ovvero delle singole aziende; b) il presumibile valore di mercato dei beni quale stimato dall'amministratore stesso; c) gli eventuali diritti di terzi sui beni sequestrati; d) in caso di sequestro di beni organizzati in azienda, l'indicazione della documentazione reperita e le eventuali difformità tra gli elementi dell'inventario e quelli delle scritture contabili; e) l'indicazione delle forme di gestione più idonee e redditizie dei beni. In particolare, nel caso di sequestro di beni organizzati in azienda o di partecipazioni societarie che assicurino le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, la relazione contiene una dettagliata analisi sulla sussistenza di concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa	1. Identico

dell'attività, tenuto conto del grado di caratterizzazione della stessa con il proposto ed i suoi familiari, della natura dell'attività esercitata, delle modalità e dell'ambiente in cui è svolta, della forza lavoro occupata, della capacità produttiva e del mercato di riferimento	**1 bis. La relazione di cui al comma 1 deve distinguere chiaramente, in conformità a quanto previsto dall'art. 37, comma 5, le aziende e i patrimoni di riferimento, i patrimoni individuali, i beni personali, i beni riconducibili a terzi di cui, nel procedimento di prevenzione, si assume il ruolo di intestatari fittizi.**
2. La relazione di cui al comma 1 indica anche le eventuali difformità tra quanto oggetto della misura e quanto appreso, nonché l'esistenza di altri beni che potrebbero essere oggetto di sequestro, di cui l'amministratore giudiziario sia venuto a conoscenza.	2. Identico
3. Ove ricorrano giustificati motivi, il termine per il deposito della relazione può essere prorogato dal giudice delegato per non più di novanta giorni. Successivamente l'amministratore giudiziario redige, con la frequenza stabilita dal giudice, una relazione periodica sull'amministrazione, che trasmette anche all'Agenzia, esibendo, ove richiesto, i relativi documenti giustificativi.	3. Identico **3 bis. La relazione di cui al comma 1 è depositata presso la cancelleria del giudice delegato che ne dà immediato avviso alle parti, le quali possono prendere visione ed estrarre copia limitatamente ai**

	contenuti di cui alla lett. b) e formulare contestazioni sulla sola stima dei beni valore dei beni. Copia integrale della relazione deve essere trasmessa telematicamente all'Agenzia.
4. In caso di contestazioni sulla stima dei beni, il giudice delegato nomina un perito, che procede alla stima dei beni in contraddittorio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate dal codice di procedura penale in materia di perizia.	4. In caso di contestazioni sulla stima dei beni, il giudice delegato, **previa valutazione di ammissibilità delle stesse,** nomina un perito, che procede alla stima dei beni in contraddittorio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate dal codice di procedura penale in materia di perizia. **4 bis. Nel caso di cui al comma 4, la gestione dei beni, affidata al prudente apprezzamento del giudice delegato, non subisce alcuna interruzione.** **5. Gli atti dell'amministratore giudiziario trasmessi al giudice delegato e diversi da quelli indicati al comma 4 non sono accessibili alle parti private.** **6. In caso di mancato rispetto dei termini di deposito di cui al comma 1, eventualmente prorogati ai sensi del comma 3, il Tribunale, su proposta del giudice delegato o della Agenzia, può disporre la revoca dell'amministrazione giudiziario.**
Art. 37 Compiti	**Art. 37 Compiti dell'amministratore**

dell'amministratore giudiziario	giudiziario
1. L'amministratore giudiziario, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile, tiene un registro, preventivamente vidimato dal giudice delegato alla procedura, sul quale annota tempestivamente le operazioni relative alla sua amministrazione secondo i criteri stabiliti al comma 6. Con decreto emanato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le norme per la tenuta del registro.	1. Identico
2. Nel caso di sequestro di azienda l'amministratore prende in consegna le scritture contabili e i libri sociali, sui quali devono essere annotati gli estremi del provvedimento di sequestro.	2. Identico **2 bis La presa in consegna delle scritture contabili e dei libri sociali di cui al comma 2 può avvenire alla presenza di rappresentanti delle Forze dell'ordine.**
3. Le somme apprese, riscosse o ricevute a qualsiasi titolo dall'amministratore giudiziario in tale qualita', escluse quelle derivanti dalla gestione di aziende, affluiscono al Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.	3. Identico
4. Le somme di cui al comma 3 sono intestate alla procedura e i relativi	4. Identico

prelievi possono essere effettuati nei limiti e con le modalita' stabilite dal giudice delegato. 5. L'amministratore giudiziario tiene contabilita' separata in relazione ai vari soggetti o enti proposti; tiene inoltre contabilita' separata della gestione e delle eventuali vendite dei singoli beni immobili oggetto di privilegio speciale ed ipoteca e dei singoli beni mobili o gruppo di mobili oggetto di pegno e privilegio speciale. Egli annota analiticamente in ciascun conto le entrate e le uscite di carattere specifico e la quota di quelle di carattere generale imputabili a ciascun bene o gruppo di beni secondo un criterio proporzionale. Conserva altresi' i documenti comprovanti le operazioni effettuate e riporta analiticamente le operazioni medesime nelle relazioni periodiche presentate ai sensi dell'articolo 36.	5. Identico
Art. 38 Compiti dell'Agenzia	**Art. 38 Compiti dell'Agenzia**
1. Fino al decreto di confisca di primo grado l'Agenzia coadiuva l'amministratore giudiziario sotto la direzione del giudice delegato. A tal fine l'Agenzia propone al tribunale l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del bene in vista della sua destinazione o assegnazione. L'Agenzia può chiedere al tribunale la	1. Fino al decreto di confisca di primo grado l'Agenzia coadiuva **l'autorità giudiziaria nell'amministrazione dei beni proponendo l'adozione di provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione in vista della loro destinazione o assegnazione**. L'Agenzia può chiedere al tribunale la revoca o la modifica dei provvedimenti di amministrazione

revoca o la modifica dei provvedimenti di amministrazione adottati dal giudice delegato quando ritenga che essi possono recare pregiudizio alla destinazione o all'assegnazione del bene.	adottati dal giudice delegato quando ritenga che essi possono recare pregiudizio alla destinazione o all'assegnazione del bene. **1 bis. L'Agenzia comunica per via telematica all'Autorità Giudiziaria le proposte di cui al comma 1.**
2. All'Agenzia sono comunicati per via telematica i provvedimenti di modifica o revoca del sequestro e quelli di autorizzazione al compimento di atti di amministrazione straordinaria.	2. Identico
3. Dopo il decreto di confisca di primo grado, l'amministrazione dei beni è conferita all'Agenzia, la quale può farsi coadiuvare, sotto la propria responsabilità, da tecnici o da altri soggetti qualificati, retribuiti secondo le modalità previste per l'amministratore giudiziario. L'Agenzia comunica al tribunale il provvedimento di conferimento dell'incarico. L'incarico ha durata annuale, salvo che non intervenga revoca espressa, ed é rinnovabile tacitamente. L'incarico può essere conferito all'amministratore giudiziario già nominato dal tribunale.	3. Dopo il decreto di confisca di primo grado, l'amministrazione dei beni é conferita all'Agenzia, la quale può farsi coadiuvare, sotto la propria responsabilità, da tecnici o da altri soggetti qualificati, retribuiti secondo le modalità previste per l'amministratore giudiziario. L'Agenzia comunica al tribunale il provvedimento di conferimento dell'incarico. **L'incarico può essere conferito al soggetto già nominato dal tribunale e ha durata fino alla destinazione del bene, salvo che non intervenga revoca espressa**.
4. In caso di mancato conferimento dell'incarico all'amministratore giudiziario già nominato, il tribunale provvede agli adempimenti di cui all'articolo 42 e all'approvazione del	4. Identico

rendiconto della gestione. 5. Entro sei mesi dal decreto di confisca di primo grado, al fine di facilitare le richieste di utilizzo da parte degli aventi diritto, l'Agenzia pubblica nel proprio sito internet l'elenco dei beni immobili oggetto del provvedimento. 6. L'Agenzia promuove le intese con l'autorità giudiziaria per assicurare, attraverso criteri di trasparenza, la rotazione degli incarichi degli amministratori, la corrispondenza tra i profili professionali e i beni sequestrati, nonché la pubblicità dei compensi percepiti, secondo modalità stabilite con decreto emanato dal Ministro dell'interno e dal Ministro della giustizia. 7. Salvo che sia diversamente stabilito, le disposizioni del presente decreto relative all'amministratore giudiziario si applicano anche all'Agenzia, nei limiti delle competenze alla stessa attribuite ai sensi del comma 3.	5. **Entro un mese dalla comunicazione del provvedimento di sequestro, anche** al fine di facilitare le richieste di utilizzo da parte degli aventi diritto, l'Agenzia pubblica nel proprio sito internet l'elenco dei beni immobili oggetto del provvedimento, **e ne garantisce l'ulteriore pubblicità ai sensi dell'art. 110, co. 2, lett. g)** 6. identico 7. Identico
Art 40 Gestione dei beni sequestrati	**Art 40 Gestione dei beni sequestrati**
1. Il giudice delegato impartisce le direttive generali della gestione dei beni sequestrati, anche tenuto conto degli indirizzi e delle linee guida adottati dal Consiglio direttivo dell'Agenzia medesima ai sensi	1. Identico

dell'articolo 112, comma 4, lettera a).	
2. Il giudice delegato può adottare, nei confronti della persona sottoposta alla procedura e della sua famiglia, i provvedimenti indicati nell'articolo 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, quando ricorrano le condizioni ivi previste. Nel caso previsto dal secondo comma del citato articolo 47, il beneficiario provvede a sue cure alle spese e agli oneri inerenti l'unita' immobiliare ed e' esclusa ogni azione di regresso.	2. Identico
3. L'amministratore giudiziario non può stare in giudizio, né contrarre mutui, stipulare transazioni, compromessi, fideiussioni, concedere ipoteche, alienare immobili e compiere altri atti di straordinaria amministrazione anche a tutela dei diritti dei terzi senza autorizzazione scritta del giudice delegato.	3.Identico
4. Avverso gli atti dell'amministratore giudiziario compiuti in violazione del presente decreto, il pubblico ministero, il proposto e ogni altro interessato possono avanzare reclamo, nel termine perentorio di dieci giorni, al giudice delegato che, entro i dieci giorni successivi, provvede ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.	4. **Avverso gli atti dell'amministratore giudiziario compiuti in assenza di autorizzazione scritta del giudice delegato, il pubblico ministero, il proposto, il difensore e ogni altro interessato possono avanzare reclamo, nel termine perentorio di quindici giorni dalla data in cui ne hanno avuto effettiva conoscenza, al giudice delegato che, entro i dieci giorni successivi, provvede ai sensi**

	dell'articolo 127 c.p.p.
5. In caso di sequestro di beni in comunione indivisa, l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, può chiedere al giudice civile di essere nominato amministratore della comunione.	5. Identico
5-bis. I beni mobili sequestrati, anche iscritti in pubblici registri, possono essere affidati dal tribunale in custodia giudiziale agli organi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che ne facciano richiesta per l'impiego nelle attività istituzionali o per esigenze di polizia giudiziaria, ovvero possono essere affidati all'Agenzia, ad altri organi dello Stato, ad enti pubblici non economici e enti territoriali per finalità di giustizia, di soccorso pubblico, di protezione civile o di tutela ambientale.	5-bis. I beni mobili sequestrati, anche iscritti in pubblici registri, possono essere affidati dal tribunale in custodia giudiziale agli organi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che ne facciano richiesta per l'impiego nelle attività istituzionali o per esigenze di polizia giudiziaria, ovvero possono essere affidati all'Agenzia, ad altri organi dello Stato, ad enti pubblici non economici e enti territoriali per finalità di giustizia, di soccorso pubblico, di protezione civile o di tutela ambientale, **ad associazioni di volontariato, per le finalità proprie della associazione, di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché alle associazioni di protezione**

	ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni.
5-ter. Il tribunale, se non deve provvedere alla revoca del sequestro ed alle conseguenti restituzioni, su richiesta dell'amministratore giudiziario o dell'Agenzia, decorsi trenta giorni dal deposito della relazione di cui all'articolo 36, può destinare alla vendita i beni mobili sottoposti a sequestro se gli stessi non possono essere amministrati senza pericolo di deterioramento o di rilevanti diseconomie. Se i beni mobili sottoposti a sequestro sono privi di valore, improduttivi, oggettivamente inutilizzabili e non alienabili, il tribunale può procedere alla loro distruzione o demolizione.	5-ter. Identico
5-quater. I proventi derivanti dalla vendita dei beni di cui al comma 5-ter affluiscono, al netto delle spese sostenute, al Fondo unico giustizia per essere versati all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati, nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, nella misura del 50 per cento secondo le destinazioni previste dal predetto articolo 2, comma 7, e per il restante 50 per cento allo stato di previsione	5-quater. Identico

della spesa del Ministero dell'interno per le esigenze dell'Agenzia che li destina prioritariamente alle finalità sociali e produttive. 5-quinquies. Se il tribunale non provvede alla confisca dei beni di cui al comma 5-ter, dispone la restituzione all'avente diritto dei proventi versati al Fondo unico giustizia in relazione alla vendita dei medesimi beni, oltre agli interessi maturati sui medesimi proventi computati secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale 30 luglio 2009, n. 127.	5-quinquies. Identico
Art. 41 Gestione delle aziende sequestrate	**Art. 41 Gestione delle aziende sequestrate**
1. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende, costituite ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile, l'amministratore giudiziario é scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. In tal caso, la relazione di cui all'articolo 36 deve essere presentata entro sei mesi dalla nomina. La relazione contiene, oltre agli elementi di cui al comma 1 del predetto articolo, indicazioni particolareggiate sullo stato dell' attività aziendale e sulle sue prospettive di prosecuzione. Il tribunale, sentiti l'amministratore giudiziario e il pubblico ministero, ove rilevi concrete prospettive di	1. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende, costituite ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile, l'amministratore giudiziario é scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari **secondo le modalità di cui all'art 35. L'amministratore giudiziario deve presentare al giudice delegato, entro trenta giorni dalla nomina, un primo documento di analisi e proposta in ordine alla concreta possibilità di proseguire o sospendere l'attività.** **1 bis. Il giudice delegato, valutato il**

prosecuzione dell'impresa, approva il programma con decreto motivato e impartisce le direttive per la gestione dell'impresa.	**documento di cui al comma 1, in via provvisoria e salve le valutazioni del tribunale sulla relazione di cui all'articolo 36, previa comunicazione telematica al pubblico ministero e all'agenzia, autorizza la prosecuzione o la sospensione dell'attività** **1 ter. Nei casi cui al comma 1 la relazione di cui all'articolo 36 deve essere presentata entro sei mesi dalla nomina. La relazione contiene, oltre agli elementi di cui al comma 1 del predetto articolo, indicazioni particolareggiate sullo stato dell'attività aziendale e sulle sue prospettive di prosecuzione, un dettagliato censimento dei rapporti di lavoro, reali e fittizi, regolari e irregolari, con espressa indicazione delle problematiche contabili, fiscali e previdenziali ad essi correlate, nonché delle organizzazioni sindacali presenti nell'azienda**. **1 quater. L'amministratore giudiziario predispone, qualora richieda l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività, un programma contenente un elenco separato dei creditori titolari di un rapporto giuridico pendente, dei creditori con i quali l'azienda intrattiene rapporti essenziali alla prosecuzione e dei creditori i cui diritti afferiscano a rapporti**

	esauriti, incerti o non essenziali alla prosecuzione dell'azienda. **1 quinquies. L'amministratore giudiziario, prima di proporre il programma di prosecuzione al tribunale, sente il parere delle organizzazioni sindacali di cui al comma 1 ter.** **1 sexies. All'esito di un'apposita udienza in camera di consiglio ai sensi dell'art 127 c.p.p, di cui deve essere dato avviso al pubblico ministero e all'Agenzia, il tribunale, sentiti l'amministratore giudiziario e, se compaiono, il pubblico ministero e i rappresentanti dell'Agenzia, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell'impresa, approva il programma con decreto motivato e impartisce le direttive per la gestione dell'impresa. La prosecuzione dei rapporti e l'adempimento dei debiti pregressi, fatte salve le valutazioni di opportunità da parte del tribunale, possono essere autorizzati anche prescindendo dalla verifica di buona fede ai sensi delle disposizioni contenute nel Titolo IV, Capo I, del presente Decreto.** **1 septies. In caso di mancato rispetto dei termini di deposito di cui al comma 1 ter, il Tribunale, su proposta del giudice delegato o della**
2. L'amministratore giudiziario	

provvede agli atti di ordinaria amministrazione funzionali all' attività economica dell'azienda. Il giudice delegato, tenuto conto dell' attività economica svolta dall'azienda, della forza lavoro da essa occupata, della sua capacità produttiva e del suo mercato di riferimento, può con decreto motivato indicare il limite di valore entro il quale gli atti si ritengono di ordinaria amministrazione. L'amministratore giudiziario non puo' frazionare artatamente le operazioni economiche al fine di evitare il superamento di detta soglia.	**Agenzia, può disporre la revoca dell'amministrazione giudiziario.** 2. Identico
3. Si osservano per la gestione dell'azienda le disposizioni di cui all'articolo 42, in quanto applicabili.	
4. I rapporti giuridici connessi all'amministrazione dell'azienda sono regolati dalle norme del codice civile, ove non espressamente altrimenti disposto.	3. Identico 4. I rapporti giuridici connessi all'amministrazione dell'azienda sono regolati dalle norme del codice civile, ove non espressamente altrimenti disposto. **L'amministratore deve provvedere alla regolarizzazione contributiva e contrattuale dei lavoratori, licenziando solo nel caso in cui non si possa provvedere diversamente e previa autorizzazione del giudice delegato.**
5. Se mancano concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività, il tribunale, acquisito il parere del pubblico ministero e dell'amministratore giudiziario,	

dispone la messa in liquidazione dell'impresa. In caso di insolvenza, si applica l'articolo 63, comma 1. 6. Nel caso di sequestro di partecipazioni societarie che assicurino le maggioranze necessarie per legge, l'amministratore giudiziario può, previa autorizzazione del giudice delegato: a) convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori; b) impugnare le delibere societarie di trasferimento della sede sociale, di trasformazione, fusione, incorporazione o estinzione della società, nonché di ogni altra modifica dello statuto che possa arrecare pregiudizio agli interessi dell'amministrazione giudiziaria.	5. Identico 6. Identico
Nuova introduzione	**Art. 41 bis Destinazione anticipata delle aziende**
	1. Dal decreto di confisca di primo grado l'Agenzia pubblica l'elenco delle aziende sequestrate nel proprio sito internet e attraverso le altre forme di pubblicità previste dall'art. 110 comma 2 lett g). **2. Dopo la pubblicazione di cui al comma 1 e dopo il deposito del conto di gestione di cui all'art 43, l'Agenzia può proporre al Tribunale, previa delibera assunta dal Consiglio Direttivo, la destinazione anticipata delle aziende sequestrate, secondo i criteri di cui all' art. 48 comma 8**

	lett a) b) e c), qualora via sia una maggiore utilità economica o sociale. **3. L'Agenzia raccoglie ogni informazione utile affinché i beni non vengano destinati, anche per interposta persona, ai soggetti ai quali sono stati sequestrati ovvero a soggetti altrimenti riconducibili alla criminalità organizzata ovvero utilizzando proventi di natura illecita e trasmette dettagliata relazione al Tribunale** **4. Il Tribunale, esaminata la relazione di cui al comma 3, provvede con decreto motivato ai sensi dell'art 127 c.p.p. L'avviso della data fissata per l'udienza è comunicato, almeno tre giorni prima, all'Agenzia, al pubblico ministero presso il Tribunale del capoluogo del distretto della Corte di Appello, al proposto ed al suo difensore, e all'eventuale terzo interessato.** **5. La vendita anticipata deve avvenire per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima dei beni, eseguita dall'Agenzia al momento della confisca di primo grado, secondo le modalità fissate dall' art. 48 comma 11. Il Tribunale, con il decreto di cui al comma 4, fissa un termine**

	perentorio entro il quale l'Agenzia deve definire la procedura di vendita. **6. Nella valutazione dell'offerta di acquisto deve essere valutata anche l'eventuale mantenimento del livello occupazionale.** **7. Le somme ricavate dalla vendita ai sensi del comma 2, al netto delle spese, confluiscono nel Fondo Unico di Giustizia.** **8. Dopo la vendita, nel caso in cui venga disposta per qualunque motivo la revoca del sequestro, l'interessato ha diritto alla restituzione di una somma equivalente al valore della vendita effettuata, al netto delle spese, rivalutata sulla base del tasso di inflazione annua.**

Art. 46 Restituzione per equivalente	**Art. 46 Restituzione per equivalente**
1. La restituzione dei beni confiscati, ad eccezione dei beni culturali di cui all'articolo 10, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e seguenti del medesimo codice, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, può avvenire anche per equivalente, al netto delle migliorie, quando i beni medesimi sono stati assegnati per finalità istituzionali e la restituzione possa pregiudicare l'interesse pubblico. In tal caso l'interessato nei cui confronti venga a qualunque titolo dichiarato il diritto alla restituzione del bene ha diritto alla restituzione di una somma equivalente al valore del bene confiscato quale risultante dal rendiconto di gestione, al netto delle migliorie, rivalutato sulla base del tasso di inflazione annua. In caso di beni immobili, si tiene conto dell'eventuale rivalutazione delle rendite catastali.	1. Identico
2. Il comma 1 si applica altresì quando il bene sia stato venduto anche prima della confisca definitiva, nel caso in cui venga successivamente	2. Identico

disposta la revoca della misura. 3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il tribunale determina il valore del bene e ordina il pagamento della somma, ponendola a carico: a) del Fondo Unico Giustizia, nel caso in cui il bene sia stato venduto; b) dell'amministrazione assegnataria, in tutti gli altri casi.	**3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il tribunale determina il valore del bene e ordina il pagamento della somma, ponendola a carico del Fondo Unico Giustizia.**

Art 48 Destinazione dei beni e delle somme 1. L'Agenzia versa al Fondo unico giustizia: a) le somme di denaro confiscate che non debbano essere utilizzate per la gestione di altri beni confiscati o che non debbano essere utilizzate per il risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso; b) le somme ricavate dalla vendita, anche mediante trattativa privata, dei beni mobili, anche registrati, confiscati, compresi i titoli e le partecipazioni societarie, al netto del ricavato della vendita dei beni finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso; c) le somme derivanti dal recupero dei crediti personali. Se la procedura di recupero e' antieconomica, ovvero, dopo accertamenti sulla solvibilità del debitore svolti anche attraverso gli organi di polizia, il debitore risulti insolvibile, il credito e' annullato con provvedimento del direttore dell'Agenzia. 1-bis. L'Agenzia versa il 3 per cento del totale delle somme di cui al comma 1 al fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68. 2. La disposizione del comma 1 non si	**Art. 48 Destinazione dei beni e delle somme** 1. Identico 1-bis. Identico 2. Identico

applica alle somme di denaro e ai proventi derivanti o comunque connessi ai beni aziendali confiscati.	
3. I beni immobili sono:	3. I beni immobili sono:
a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile e, ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali, università statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse, salvo che si debba procedere alla vendita degli stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso;	a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile e, ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali, università statali **e private**, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse, salvo che si debba procedere alla vendita degli stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso;
b) mantenuti al patrimonio dello Stato e, previa autorizzazione del Ministro dell'interno, utilizzati dall'Agenzia per finalità economiche;	b) mantenuti al patrimonio dello Stato e, previa autorizzazione **della Presidenza del Consiglio**, utilizzati dall'Agenzia per finalità economiche;
c) trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile e' sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali provvedono a formare un apposito elenco dei beni confiscati ad essi trasferiti, che viene periodicamente aggiornato. L'elenco, reso pubblico con adeguate forme e in modo permanente, deve contenere i dati concernenti la consistenza, la	**c)** trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile e' sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione. **Gli enti territoriali, anche consorziandosi o attraverso associazioni, possono amministrare direttamente il bene, sulla base di apposita convenzione, o assegnarlo in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, a comunità, anche**

destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione. Gli enti territoriali, anche consorziandosi o attraverso associazioni, possono amministrare direttamente il bene o, sulla base di apposita convenzione, assegnarlo in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, a comunità, anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonchè alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni. La convenzione disciplina la durata, l'uso del bene, le modalità di controllo sulla sua utilizzazione, le cause di	**giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni. La convenzione disciplina la durata, l'uso del bene, le modalità di controllo sulla sua utilizzazione, le cause di risoluzione del rapporto e le modalità del rinnovo. I beni non assegnati possono essere utilizzati dagli enti territoriali per finalità di lucro e i relativi proventi devono essere reimpiegati esclusivamente per finalità sociali. Se entro un anno l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi. Alla scadenza di sei mesi**

risoluzione del rapporto e le modalità del rinnovo. I beni non assegnati possono essere utilizzati dagli enti territoriali per finalità di lucro e i relativi proventi devono essere reimpiegati esclusivamente per finalità sociali. Se entro un anno l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi. Alla scadenza di sei mesi il sindaco invia al Direttore dell'Agenzia una relazione sullo stato della procedura;	**il sindaco invia al Direttore dell'Agenzia una relazione sullo stato della procedura.**
d) trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile e' sito, se confiscati per il reato di cui all'articolo 74 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Il comune può amministrare direttamente il bene oppure, preferibilmente, assegnarlo in concessione, anche a titolo gratuito, secondo i criteri di cui all'articolo 129 del medesimo testo unico, ad associazioni, comunità o enti per il recupero di tossicodipendenti operanti nel territorio ove è sito l'immobile. Se entro un anno l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi.	d) trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile e' sito, se confiscati per il reato di cui all'articolo 74 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Il comune può amministrare direttamente il bene oppure, preferibilmente, assegnarlo in concessione, anche a titolo gratuito, secondo i criteri di cui all'articolo 129 del medesimo testo unico, ad associazioni, comunità o enti per il recupero di tossicodipendenti operanti nel territorio ove è sito l'immobile. Se entro un anno l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi.

	3 bis Gli enti territoriali provvedono a formare un apposito elenco dei beni confiscati ad essi trasferiti, contenente i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione L'elenco deve essere reso pubblico con adeguate forme e in modo permanente, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, entro un mese dal trasferimento del bene nonché dalla modifica di ciascuno dei predetti dati. Nello stesso termine i dati devono essere trasmessi telematicamente all'Agenzia al fine di consentirne la pubblicazione sul suo sito istituzionale. L'Agenzia revoca il trasferimento del bene qualora l'ente destinatario non adempia alla trasmissione nel predetto termine.
4. I proventi derivanti dall'utilizzo dei beni di cui al comma 3, lettera b), affluiscono, al netto delle spese di conservazione ed amministrazione, al Fondo unico giustizia, per essere versati all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'interno al fine di assicurare il	4. I proventi derivanti dall'utilizzo dei beni di cui al comma 3, lettera b), affluiscono, al netto delle spese di conservazione ed amministrazione, al Fondo unico giustizia, per essere versati all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati allo stato di previsione **della Presidenza del Consiglio** al fine di assicurare il potenziamento

potenziamento dell'Agenzia.	dell'Agenzia.
5. I beni di cui al comma 3, di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse ivi contemplate, sono destinati con provvedimento dell'Agenzia alla vendita, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile. L'avviso di vendita è pubblicato nel sito internet dell'Agenzia, e dell'avvenuta pubblicazione viene data altresì notizia nei siti internet dell'Agenzia del demanio e della prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia interessata. La vendita e' effettuata per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima formulata ai sensi dell'articolo 47. Qualora, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di vendita, non pervengano all'Agenzia proposte di acquisto per il corrispettivo indicato al terzo periodo, il prezzo minimo della vendita non puo', comunque, essere determinato in misura inferiore all'80 per cento del valore della suddetta stima. Fatto salvo il disposto dei commi 6 e 7 del presente articolo, la vendita è effettuata agli enti pubblici aventi tra le altre finalità istituzionali anche quella dell'investimento nel settore immobiliare, alle associazioni di	5. I beni di cui al comma 3, **a seguito della pubblicizzazione della loro confisca sul sito istituzionale dell'Agenzia, ove** non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse ivi contemplate, sono destinati con provvedimento dell'Agenzia alla vendita, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile. L'avviso di vendita è pubblicato nel sito internet dell'Agenzia, e dell'avvenuta pubblicazione viene data altresì notizia nei siti internet dell'Agenzia del demanio e della prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia interessata. La vendita e' effettuata per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima formulata ai sensi dell'articolo 47. Qualora, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di vendita, non pervengano all'Agenzia proposte di acquisto per il corrispettivo indicato al terzo periodo, il prezzo minimo della vendita non può, comunque, essere determinato in misura inferiore all'80 per cento del valore della suddetta stima. Fatto salvo il disposto dei commi 6 e 7 del presente articolo, la vendita è effettuata agli enti pubblici aventi tra

categoria che assicurano maggiori garanzie e utilità per il perseguimento dell'interesse pubblico e alle fondazioni bancarie. I beni immobili acquistati non possono essere alienati, nemmeno parzialmente, per cinque anni dalla data di trascrizione del contratto di vendita e quelli diversi dai fabbricati sono assoggettati alla stessa disciplina prevista per questi ultimi dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. L'Agenzia richiede al prefetto della provincia interessata un parere obbligatorio, da esprimere sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, e ogni informazione utile affinché i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, dai soggetti ai quali furono confiscati, da soggetti altrimenti riconducibili alla criminalità organizzata ovvero utilizzando proventi di natura illecita.	le altre finalità istituzionali anche quella dell'investimento nel settore immobiliare, alle associazioni di categoria che assicurano maggiori garanzie e utilità per il perseguimento dell'interesse pubblico, alle fondazioni bancarie ed **a soggetti privati di condotta incensurabile.** I beni immobili acquistati non possono essere alienati, nemmeno parzialmente, per cinque anni dalla data di trascrizione del contratto di vendita e quelli diversi dai fabbricati sono assoggettati alla stessa disciplina prevista per questi ultimi dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. L'Agenzia richiede al prefetto della provincia interessata un parere obbligatorio, da esprimere sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, e ogni informazione utile affinché i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, dai soggetti ai quali furono confiscati, da soggetti altrimenti riconducibili alla criminalità organizzata ovvero utilizzando proventi di natura illecita. **Nelle more del procedimento finalizzato alla vendita e fino a quando non sia stata accettata la proposta di acquisto, l'Agenzia deve comunque valutare eventuali richieste sopravvenute di destinazione o di trasferimento per le finalità di**

	pubblico interesse di cui al comma 3, alle quali deve dare priorità rispetto alla vendita, salvo che, con riguardo alle richieste di trasferimento per finalità di pubblico interesse, non le ritenga inidonee a garantire l'efficiente utilizzo del bene per le finalità medesime.
6. Il personale delle Forze armate e il personale delle Forze di polizia possono costituire cooperative edilizie alle quali e' riconosciuto il diritto di opzione prioritaria sull'acquisto dei beni destinati alla vendita di cui al comma 5.	6. Identico
7. Gli enti territoriali possono esercitare la prelazione all'acquisto dei beni di cui al comma 5. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono disciplinati i termini, le modalità e le ulteriori disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente comma. Nelle more dell'adozione del predetto regolamento è comunque possibile procedere alla vendita dei beni.	7. Identico
8. I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio dello Stato e destinati, con provvedimento dell'Agenzia che ne disciplina le modalità operative: a) all'affitto, quando vi siano fondate prospettive di continuazione o di	8. Identico

ripresa dell'attività produttiva, a titolo oneroso, a società e ad imprese pubbliche o private, ovvero a titolo gratuito, senza oneri a carico dello Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata. Nella scelta dell'affittuario sono privilegiate le soluzioni che garantiscono il mantenimento dei livelli occupazionali. I beni non possono essere destinati all'affitto alle cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata se taluno dei relativi soci e' parente, coniuge, affine o convivente con il destinatario della confisca, ovvero nel caso in cui nei suoi confronti sia stato adottato taluno dei provvedimenti indicati nell'articolo 15, commi 1 e 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55; b) alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima eseguita dall'Agenzia, a soggetti che ne abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico o qualora la vendita medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. Nel caso di vendita disposta alla scadenza del contratto di affitto dei beni, l'affittuario può esercitare il diritto di prelazione entro trenta giorni dalla comunicazione della vendita del bene da parte dell'Agenzia; c) alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico o qualora la	

liquidazione medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso, con le medesime modalità di cui alla lettera b).	
9. I proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni di cui al comma 8 affluiscono, al netto delle spese sostenute, al Fondo unico giustizia per essere versati all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati per le finalità previste dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.	9. Identico
10. Le somme ricavate dalla vendita dei beni di cui al comma 5, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono al Fondo unico giustizia per essere riassegnati, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nella misura del 50 per cento al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico e, nella restante misura del 50 per cento, al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilita' della finanza pubblica.	10. Identico
11. Nella scelta del cessionario o dell'affittuario dei beni aziendali	11. Identico

l'Agenzia procede mediante licitazione privata ovvero, qualora ragioni di necessita' o di convenienza, specificatamente indicate e motivate, lo richiedano, mediante trattativa privata. Sui relativi contratti e' richiesto il parere di organi consultivi solo per importi eccedenti euro 1.032.913,80 nel caso di licitazione privata euro 516.456,90 nel caso di trattativa privata.	
12. I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, possono essere utilizzati dall'Agenzia per l'impiego in attività istituzionali ovvero destinati ad altri organi dello Stato, agli enti territoriali o ad associazioni di volontariato che operano nel sociale.	12. Identico
12-bis. Sono destinati in via prioritaria al Corpo nazionale dei vigili del fuoco autocarri, mezzi d'opera, macchine operatrici, carrelli elevatori e ogni altro mezzo per uso speciale, funzionali alle esigenze del soccorso pubblico.	12-bis. Sono destinati in via prioritaria **agli organi cui sono stati affidati per la custodia giudiziale ai sensi dell'art 40 bis**, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco autocarri, mezzi d'opera, macchine operatrici, carrelli elevatori e ogni altro mezzo per uso speciale, funzionali alle esigenze del soccorso pubblico.
13. I provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 47 e dei commi 3 e 8 del presente articolo sono immediatamente esecutivi.	13. Identico
14. I trasferimenti e le cessioni di cui al presente articolo, disposti a titolo gratuito, sono esenti da qualsiasi	14. Identico

imposta. 15. Quando risulti che i beni confiscati dopo l'assegnazione o la destinazione sono rientrati, anche per interposta persona, nella disponibilita' o sotto il controllo del soggetto sottoposto al provvedimento di confisca, si puo' disporre la revoca dell'assegnazione o della destinazione da parte dello stesso organo che ha disposto il relativo provvedimento.	15. Identico
Art. 49. Regolamento	**Art. 49. Regolamento**
1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e della difesa, è adottato, ai sensi dell'*articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, un regolamento per disciplinare la raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati o confiscati, dei dati concernenti lo stato del procedimento per il sequestro o la confisca e dei dati concernenti la consistenza, la destinazione e la utilizzazione dei beni sequestrati e confiscati, nonché la trasmissione dei medesimi dati all'Agenzia. Il Governo trasmette ogni sei mesi al Parlamento una relazione concernente i dati suddetti. 2. Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere sullo schema di	**1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'interno e della difesa**, è adottato, ai sensi dell'*articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, un regolamento per disciplinare la raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati o confiscati, dei dati concernenti lo stato del procedimento per il sequestro o la confisca e dei dati concernenti la consistenza, la destinazione e la utilizzazione dei beni sequestrati e confiscati, nonché la trasmissione dei medesimi dati all'Agenzia. Il Governo trasmette ogni sei mesi al Parlamento una relazione concernente i dati suddetti. 2. Identico

regolamento di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il regolamento può comunque essere adottato. 3. Le disposizioni di cui agli *articoli 45*, *47*, *48*, nonché di cui al presente articolo si applicano anche ai beni per i quali non siano state esaurite le procedure di liquidazione o non sia stato emanato il provvedimento di cui al comma 1 del citato *articolo 47*.	3. Identico
Art 110 L'agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata	**Art. 110 L'agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata**
1. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ha personalità giuridica di diritto pubblico ed e' dotata di autonomia organizzativa e contabile, ha la sede principale in Reggio Calabria ed e' posta sotto la vigilanza del Ministro dell'interno. 2. All'Agenzia sono attribuiti i seguenti compiti: a) acquisizione dei dati relativi ai beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata nel corso dei procedimenti penali e di prevenzione; acquisizione delle informazioni relative allo stato dei procedimenti di sequestro e confisca; verifica dello stato dei beni	1. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ha personalità giuridica di diritto pubblico ed e' dotata di autonomia organizzativa e contabile, ha la sede principale **in Roma** ed e' posta sotto la vigilanza **della Presidenza del Consiglio** 2. All'Agenzia sono attribuiti i seguenti compiti: a) acquisizione dei dati relativi ai beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata nel corso dei procedimenti penali e di prevenzione; acquisizione delle informazioni relative allo stato dei procedimenti di sequestro e confisca; verifica dello

nei medesimi procedimenti; accertamento della consistenza, della destinazione e dell'utilizzo dei beni; programmazione dell'assegnazione e della destinazione dei beni confiscati; analisi dei dati acquisiti, nonché delle criticità relative alla fase di assegnazione e destinazione; b) ausilio dell'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso del procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III; c) ausilio dell'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso dei procedimenti penali per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, e amministrazione dei predetti. beni a decorrere dalla data di conclusione dell'udienza preliminare;	stato dei beni nei medesimi procedimenti; accertamento della consistenza, della destinazione e dell'utilizzo dei beni; programmazione dell'assegnazione e della destinazione dei beni confiscati; analisi dei dati acquisiti, nonché delle criticità relative alla fase di assegnazione e destinazione; b) ausilio dell'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso del procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III, **al fine di consentirne nel più breve tempo possibile l'assegnazione provvisoria ovvero, ove sia necessario allo scopo di garantirne la preservazione del valore nonché, per le aziende, della capacità produttiva, l'eventuale destinazione anticipata;** c) ausilio dell'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso dei procedimenti penali per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, **al fine di consentirne nel più breve tempo possibile l'assegnazione provvisoria ovvero, ove sia necessario allo scopo di garantirne la preservazione del**

	valore nonché, per le aziende, della capacità produttiva, l'eventuale destinazione anticipata;
d) amministrazione e destinazione dei beni confiscati in esito del procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III;	d) amministrazione e destinazione dei beni confiscati in esito del procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III;
e) amministrazione e destinazione dei beni confiscati in esito ai procedimenti penali per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni;	e) amministrazione e destinazione dei beni confiscati in esito ai procedimenti penali per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni;
f) adozione di iniziative e di provvedimenti necessari per la tempestiva assegnazione e destinazione dei beni confiscati, anche attraverso la nomina, ove necessario, di commissari ad acta.	f) adozione di iniziative e di provvedimenti necessari per la tempestiva assegnazione e destinazione dei beni confiscati, anche attraverso la nomina, ove necessario, di commissari ad acta;
	g) garanzia della pubblicità dei beni confiscati e delle loro caratteristiche, destinazione ed utilizzazione, mediante il proprio sito istituzionale nonché con ogni altra idonea forma di diffusione. A tale scopo l'Agenzia si avvale, tra l'altro, di appositi spazi che la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo è tenuta a garantire, ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. g), della L. 3

	maggio 2004, n. 112. **2-bis. Al fine di garantire l'efficienza dell'amministrazione e della destinazione dei beni, l'Agenzia effettua l'analisi della situazione dei beni immobili e delle aziende sequestrate e ne determina le opportune strategie per la loro amministrazione e destinazione, anche prevedendo sinergie, su tutto il territorio nazionale, relativamente alla amministrazione ed alla destinazione dei beni sequestrati o confiscati.**
3. L'Agenzia è sottoposta al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni	3. Identico
Art 111 Organi dell'Agenzia	**Art. 111 Organi dell'Agenzia**
1. Sono organi dell'Agenzia e restano in carica per quattro anni rinnovabili per una sola volta: a) il Direttore; b) il Consiglio direttivo; c) il Collegio dei revisori. 2. Il Direttore, scelto tra i prefetti, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei	1. Sono organi dell'Agenzia e restano in carica per quattro anni rinnovabili per una sola volta: a) il Direttore; b) il Consiglio direttivo; c) il Collegio dei revisori. 2. Il Direttore, scelto **tra esperti nella gestione di beni ed aziende private o di settori pubblici complessi**, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta **del**

Ministri, ed è collocato a disposizione ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410.	**Presidente del Consiglio**, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ed è collocato a disposizione ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410.
3. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Direttore dell'Agenzia ed è composto: a) da un magistrato designato dal Ministro della giustizia; b) da un magistrato designato dal Procuratore nazionale antimafia; c) da due qualificati esperti in materia di gestioni aziendali e patrimoniali designati, di concerto, dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'economia e delle finanze.	3. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Direttore dell'Agenzia ed è composto: a) da un magistrato designato dal Ministro della giustizia; b) da un magistrato designato dal Procuratore nazionale antimafia; **c) da un qualificato esperto in materia di gestioni patrimoniali designato, di concerto, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro dell'economia e delle finanze;** **d) da un qualificato esperto in materia di gestioni aziendali designato, di concerto, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro dell'economia e delle finanze;** **e) da un qualificato esperto in materia in materia di progetti di finanziamento europei e nazionali designato, di concerto, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro dell'economia e delle**

4. Il Ministro dell'interno propone al Presidente del Consiglio dei Ministri il decreto di nomina dei componenti del Consiglio direttivo, designati ai sensi del comma 3. 5. Il collegio dei revisori, costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, e' nominato con decreto del Ministro dell'interno fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. Un componente effettivo e un componente supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze. 6. I compensi degli organi sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e posti a carico del bilancio dell'Agenzia. Per la partecipazione alle sedute degli organi non spettano gettoni di presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti.	**finanze;** **f) da un qualificato esperto in materia di economia sociale designato, di concerto, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro delle politiche sociali.** 4. **Il Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto nomina i componenti** del Consiglio direttivo, designati ai sensi del comma 3. 5. Il collegio dei revisori, costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, e' nominato con decreto del **Presidente del Consiglio dei Ministri** fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. Un componente effettivo e un componente supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze. 6. I compensi degli organi sono stabiliti con decreto del **Presidente del Consiglio dei Ministri**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e posti a carico del bilancio dell'Agenzia. Per la partecipazione alle sedute degli organi non spettano gettoni di presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti.
Art 112 Attribuzioni degli organi dell'Agenzia	**Art. 112 Competenze degli organi dell'Agenzia**

1. Il Direttore dell'Agenzia ne assume la rappresentanza legale, può nominare uno o più delegati anche con poteri di rappresentanza, convoca il Consiglio direttivo e stabilisce l'ordine del giorno delle sedute. Provvede, altresì, all'attuazione degli indirizzi e delle linee guida fissate dal Consiglio direttivo in materia di amministrazione, assegnazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati e presenta al Consiglio direttivo il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Il Direttore riferisce periodicamente ai Ministri dell'interno e della giustizia e presenta una relazione semestrale sull'attività svolta dall'Agenzia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 49, comma 1, ultimo periodo.	1. Il Direttore dell'Agenzia ne assume la rappresentanza legale, può nominare uno o più delegati anche con poteri di rappresentanza, convoca il Consiglio direttivo stabilisce l'ordine del giorno delle sedute. Provvede, altresì, all'attuazione degli indirizzi e delle linee guida fissati dal Consiglio direttivo in materia di amministrazione, assegnazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati e presenta al Consiglio direttivo il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Il Direttore riferisce periodicamente **alla Presidenza del Consiglio** e presenta una relazione semestrale sull'attività svolta dall'Agenzia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 49, comma 1, ultimo periodo.
2. L'Agenzia provvede all'amministrazione dei beni confiscati anche in via non definitiva e adotta i provvedimenti di destinazione dei beni confiscati per le prioritarie finalità istituzionali e sociali, secondo le modalità indicate dal libro I, titolo III, capo III. Nelle ipotesi previste dalle norme in materia di tutela ambientale e di sicurezza, ovvero quando il bene sia improduttivo, oggettivamente inutilizzabile, non destinabile o non alienabile, l'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti di	2. Identico

distruzione o di demolizione. 3. L'Agenzia per le attività connesse all'amministrazione e alla destinazione dei beni sequestrati e confiscati anche in via non definitiva può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica delle prefetture territorialmente competenti. In tali casi i prefetti costituiscono senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un nucleo di supporto cui possono partecipare anche rappresentanti di altre amministrazioni, enti o associazioni.	3 L'Agenzia per le attività connesse all'amministrazione e alla destinazione dei beni sequestrati e confiscati anche in via non definitiva **si avvale delle prefetture territorialmente competenti presso le quali è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un apposito nucleo di supporto. Con decreto del Ministro dell'interno è definita la composizione di ciascun nucleo di supporto ed il relativo contingente di personale, secondo criteri di flessibilità e modularità che tengano conto anche della presenza significativa, nel territorio di riferimento, di beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. I prefetti, con il provvedimento di costituzione del nucleo di supporto, individuano, sulla base di linee guida adottate dal Consiglio direttivo dell'Agenzia, le altre amministrazioni, gli enti e le associazioni che partecipano alle attività del nucleo con propri rappresentanti.**
4. L'Agenzia con delibera del Consiglio direttivo: a) adotta gli atti di indirizzo e le linee guida in materia di amministrazione, assegnazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati; b) programma l'assegnazione e la	4. Identico

destinazione dei beni in previsione della confisca; c) approva piani generali di destinazione dei beni confiscati; d) richiede all'autorità di vigilanza di cui all'articolo 110, comma 1, l'autorizzazione ad utilizzare i beni immobili di cui all'articolo 48, comma 3, lettera b); e) richiede la modifica della destinazione d'uso del bene confiscato, in funzione della valorizzazione dello stesso o del suo utilizzo per finalità istituzionali o sociali, anche in deroga agli strumenti urbanistici; f) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; g) verifica l'utilizzo dei beni, da parte dei privati e degli enti pubblici, conformemente ai provvedimenti di assegnazione e di destinazione; h) revoca il provvedimento di assegnazione e destinazione nel caso di mancato o difforme utilizzo del bene rispetto alle finalità indicate nonché negli altri casi stabiliti dalla legge; i) sottoscrive convenzioni e protocolli con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali, ordini	

professionali, enti ed associazioni per le finalità del presente decreto; l) provvede all'istituzione, in relazione a particolari esigenze, di sedi secondarie nelle regioni ove sono presenti in quantità significativa beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata; m) adotta un regolamento di organizzazione interna.	
5. Alle riunioni del Consiglio direttivo possono essere chiamati a partecipare i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, di enti e associazioni di volta in volta interessati e l'autorità giudiziaria.	5. Identico
6. Il collegio dei revisori provvede: a) al riscontro degli atti di gestione; b) alla verifica del bilancio di previsione e del conto consuntivo, redigendo apposite relazioni; c) alle verifiche di cassa con frequenza almeno trimestrale.	6. Identico
Art. 113 Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia	**Art. 113 Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia**
1. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono disciplinati, entro il limite di spesa di cui all'articolo	1. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del **Presidente del Consiglio dei ministri**, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono disciplinati, entro il limite di spesa di

118: a) l'organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia; b) la contabilità finanziaria ed economico patrimoniale relativa alla gestione dell'Agenzia, assicurandone la separazione finanziaria e contabile dalle attività di amministrazione e custodia dei beni sequestrati e confiscati; c) i flussi informativi necessari per l'esercizio dei compiti attribuiti all'Agenzia nonché le modalità delle comunicazioni, da effettuarsi per via telematica, tra l'Agenzia e l'autorità giudiziaria. 2. Ai fini dell'amministrazione e della custodia dei beni confiscati di cui all'*articolo 110*, comma 2, lettere d) ed e), i rapporti tra l'Agenzia e l'Agenzia del demanio sono disciplinati mediante apposita convenzione anche onerosa avente ad oggetto, in particolare, la stima e la manutenzione dei beni custoditi,	cui all'articolo 118: **a) l'organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia, tenendo conto della necessaria specializzazione delle articolazioni organizzative competenti, rispettivamente, per i beni mobili ed immobili e per le aziende, nonché delle necessarie competenze in materia di gestione immobiliare ed aziendale che deve possedere il relativo personale.** b) identico; c) identico; 2. Identico

nonché l'avvalimento del personale dell'Agenzia del demanio.	
3. Successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento, ovvero, quando più di uno, dell'ultimo dei regolamenti di cui al comma 1, l'Agenzia per l'assolvimento dei suoi compiti può avvalersi di altre amministrazioni ovvero enti pubblici, ivi incluse le Agenzie fiscali, sulla base di apposite convenzioni anche onerose.	3. Identico
3-bis. Per le esigenze connesse alla vendita e alla liquidazione delle aziende e degli altri beni definitivamente confiscati, l'Agenzia può conferire, nei limiti delle disponibilità finanziarie di bilancio, apposito incarico, anche a titolo oneroso, a società a totale o prevalente capitale pubblico. I rapporti tra l'Agenzia e la società incaricata sono disciplinati da un'apposita convenzione che definisce le modalità. di svolgimento dell'attività affidata ed ogni aspetto relativo alla rendicontazione e al controllo.	3-bis. Identico
4. L'Agenzia è inserita nella Tabella A allegata alla *legge 29 ottobre 1984, n. 720*, e successive modificazioni.	4. Identico
Art 113 bis Disposizioni volte a garantire la funzionalità dell'Agenzia	**Art. 113 bis Disposizioni volte a garantire la funzionalità dell'Agenzia**

1. La dotazione organica dell'Agenzia è determinata in trenta unità complessive, ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non, secondo contingenti da definire con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 113, comma 1.	1. La dotazione organica dell'Agenzia è determinata **con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nel rispetto dei criteri fissati dal regolamento di cui all'art 113 comma 1.**
2. Oltre al personale indicato al comma 1, l'Agenzia è autorizzata ad avvalersi di un contingente di personale, militare e civile, entro il limite massimo di cento unità, appartenente alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché ad enti pubblici economici ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non. L'aliquota di personale militare di cui al periodo precedente non può eccedere il limite massimo di quindici unità, di cui tre ufficiali di grado non superiore a colonnello o equiparato e dodici sottufficiali. Tale personale, fatta eccezione per quello della carriera prefettizia che può essere collocato fuori ruolo, viene posto in posizione di comando o di distacco anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.	**2. Il reclutamento del personale determinato con il decreto di cui al comma 1, nella misura non superiore alla metà del contingente fissato, avviene mediante procedure selettive in conformità alla legislazione vigente in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni. Per le qualifiche dirigenziali è richiesto il possesso di specifiche competenze e professionalità in materia di gestione e valorizzazione immobiliare ed aziendale. Per l'espletamento delle suddette procedure concorsuali l'Agenzia si avvale della collaborazione del Dipartimento della Funzione pubblica.**
3. Il personale di cui al comma 2 conserva lo stato giuridico e il	**3. Per il reclutamento della restante**

trattamento economico fisso, continuativo e accessorio, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico dell'Amministrazione di appartenenza e successivo rimborso da parte dell'Agenzia all'amministrazione di appartenenza dei soli oneri relativi al trattamento accessorio.	**parte del contingente indicato al comma 1 sono utilizzate le procedure di mobilità di cui agli articoli 29-*bis* e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il passaggio del personale all'Agenzia a seguito della procedura di mobilità determina la soppressione del posto in organico nell'amministrazione di appartenenze con conseguente trasferimento delle relative risorse finanziarie al bilancio dell'Agenzia. In subordine al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, alle procedure di mobilità è ammesso a partecipare altresì il personale degli enti pubblici economici in possesso delle specifiche competenze e professionalità richieste per i posti da coprire.**
4. Fino al 31 dicembre 2013, le assegnazioni temporanee di personale all'Agenzia possono avvenire in deroga al limite temporale stabilito dall'articolo 30, comma 2-sexies, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.	**4. Il Direttore dell'Agenzia, previa delibera del Consiglio direttivo, può stipulare, nei limiti delle disponibilità finanziarie esistenti e nel rispetto dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, contratti a tempo determinato per il conferimento di incarichi di particolare specializzazione in materia di gestioni aziendali e patrimoniali.**
5. Fino al 31 dicembre 2016, il Direttore dell'Agenzia, nei limiti della dotazione organica di cui al comma 1	5. Identico

e delle disponibilità finanziarie esistenti, è autorizzato a stipulare contratti a tempo determinato, al fine di assicurare la piena operatività dell'Agenzia.	
Nuova disposizione	**Art. 113-ter Incarichi speciali.**
	1. Oltre al personale indicato all'articolo 113-bis, presso l'Agenzia e alle dirette dipendenze funzionali del Direttore, opera un contingente, fino al limite massimo di dieci unità, di personale con qualifica dirigenziale o equiparata, appartenente alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché alle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, nonché ad enti pubblici economici. **2. Il personale di cui al comma 1, fatta eccezione per quello della carriera prefettizia che può essere collocato fuori ruolo, viene posto in posizione di comando o di distacco anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.** **3. Il personale di cui al comma 1 conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fisso,**

	continuativo e accessorio, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico dell'Amministrazione di appartenenza e successivo rimborso da parte dell'Agenzia all'amministrazione di appartenenza dei soli oneri relativi al trattamento accessorio.

Art. 3. Iscrizione nell'Albo. 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 7, hanno diritto all'iscrizione nell'Albo coloro che, domiciliati in Italia, hanno concretamente svolto attività professionale e risultano iscritti da almeno cinque anni: a) nell'Albo professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; b) nell'Albo professionale degli avvocati.	**Art. 3. Iscrizione nell'Albo.** 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 7, hanno diritto all'iscrizione nell'Albo coloro che, domiciliati in Italia, hanno concretamente svolto attività professionale e risultano iscritti da almeno cinque anni: a) nell'Albo professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; b) nell'Albo professionale degli avvocati. **1. bis. Hanno diritto all'iscrizione all'Albo anche coloro che, non in possesso dei requisiti di cui al comma 1, abbiano maturato una rilevante esperienza e competenza in materia di gestione aziendale, rivestendo ruoli apicali, per almeno cinque anni consecutivi, all'interno**

	di società o gruppi di società. **1. ter. All'atto della iscrizione devono essere indicati anche gli specifici settori di competenza.**
2. Per l'iscrizione alla sezione degli esperti in gestione aziendale il requisito dello svolgimento di attività professionale di cui al comma 1 deve essere riferito alla gestione di aziende ovvero di crisi aziendali.	2. Per l'iscrizione alla sezione degli esperti in gestione aziendale il requisito dello svolgimento di attività professionale di cui al comma 1 deve essere riferito alla gestione di aziende ovvero di crisi aziendali. **2 bis. Hanno diritto all'iscrizione alla sezione esperti in gestione aziendale i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1 bis e coloro che, iscritti alla sezione ordinaria, abbiano, per un periodo di due anni, svolto con competenza e diligenza gli incarichi loro affidati.**
3. I soggetti di cui al comma 1**,** che attestino la frequentazione con profitto di corsi di formazione post-universitaria in materia di gestione di aziende o di crisi aziendali hanno diritto all'iscrizione nell'Albo se risultano iscritti all'Albo professionale di cui alle lettere a) o b) del comma 1 da almeno tre anni.	3. I soggetti di cui **ai commi 1 e 1 bis**, che attestino la frequentazione con profitto di corsi di formazione post-universitaria in materia di gestione di aziende o di crisi aziendali **ovvero di amministrazione e gestione di beni sequestrati e confiscati,** hanno diritto all'iscrizione nell'Albo se risultano iscritti all'Albo professionale di cui alle lettere a) o b) del comma 1 da almeno tre anni **o se per almeno tre anni hanno rivestito i ruoli di cui al comma 1 bis**.

4. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità di certificazione dei requisiti di idoneità professionale indicati ai commi 1, 2 e 3.	4. Identico

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
Art. 104 bis. Amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo.	**Art. 104 bis. Amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo.**
1. Nel caso in cui il sequestro preventivo abbia per oggetto aziende, società ovvero beni di cui sia necessario assicurare l'amministrazione, esclusi quelli destinati al Fondo unico giustizia, di cui all'art. 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'autorità giudiziaria nomina un amministratore giudiziario scelto nell'Albo di cui al'articolo 2sexies, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575. Con decreto motivato dell'autorità giudiziaria la custodia dei beni suddetti può tuttavia essere affidata a	1. Nel caso in cui il sequestro preventivo abbia per oggetto aziende, società ovvero beni di cui sia necessario assicurare l'amministrazione, esclusi quelli destinati al Fondo unico giustizia, di cui all'art. 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'autorità giudiziaria **nomina un amministratore giudiziario ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159**. **2. Nella gestione dei beni oggetto di sequestro preventivo si applicano le**

soggetti diversi da quelli indicati al periodo precedente.	**disposizioni di cui al titolo III del D. lgs. 6 settembre 2011, n. 159.** **3. Dopo la esecuzione del sequestro, per la amministrazione dei beni di cui al comma 1, è competente la sezione specializzata di cui all'art 5 comma 4 del D.Lgs. 159/11.** **4. Il giudice che procede, intervenuto il termine di cui al comma 3, trasmette immediatamente copia integrale degli atti inerenti l'amministrazione alla sezione specializzata di cui all'art 5 comma 4 del D. Lgs. 159/11 per via telematica, e comunica l'avvenuta trasmissione degli atti all'Agenzia, al pubblico ministero presso il Tribunale del capoluogo del distretto della Corte di Appello, all'indagato, al suo difensore e all'eventuale terzo interessato dalla procedura.** **5. Il giudice che procede comunica alla sezione specializzata di cui all'art 5 comma 4 del D. Lgs. 159/11 l'eventuale revoca del sequestro.**

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
Art 12 sexies Ipotesi particolari di confisca	**Art 12 sexies Ipotesi particolari di confisca**

1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317,318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 325, 416, sesto comma, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previstidagli articoli 473, 474, 517-ter e 517-quater, 416-bis, 600, 600-bis,primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.1,relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 601, 602, 629, 630, 644, 644-bis, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis, 648-ter del codice penale, nonche' dall'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero per taluno dei delitti previsti dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per	1. Identico

interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. Le disposizioni indicate nel periodo precedente si applicano anche in caso di condanna e di applicazione della pena su richiesta, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale.	
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per un delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonchè a chi è stato condannato per un delitto in materia di contrabbando nei casi di cui all'articolo 295, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.	2. Identico
2-bis. In caso di confisca di beni per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis e 325 del codice penale, si	2-bis. Identico

applicano le disposizioni degli articoli 2-novies, 2-decies e 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.	
2-ter. Nel caso previsto dal comma 2, quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui al comma 1, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona .	2-ter. Identico
2-quater. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano anche nel caso di condanna e di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 629, 630 e 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis e 648-ter del codice penale, nonché dall'articolo 12-quinquies del presente decreto e dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.	2-quater. Identico
3. Fermo quanto previsto dagli articoli 100 e 101 del testo unico delle leggi in	

materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per la gestione e la destinazione dei beni confiscati a norma dei commi 1 e 2 si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella prevista dall'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, nomina un amministratore, con il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni confiscati. Non possono essere nominate amministratori le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi, né le persone condannate ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione.	3. Identico
4. Se, nel corso del procedimento, l'autorità giudiziaria, in applicazione dell'articolo 321, comma 2, del codice di procedura penale, dispone il sequestro preventivo delle cose di cui è prevista la confisca a norma dei	4. **Abrogato**

commi 1 e 2, le disposizioni in materia di nomina dell'amministratore di cui al secondo periodo del comma 3 si applicano anche al custode delle cose predette. 4-bis. Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, si applicano ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. In tali casi l'Agenzia coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, sino al provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalita' previste dal citato decreto legislativo n. 159 del 2011. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno. 4-ter. Con separati decreti, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti gli altri Ministri interessati, stabilisce anche la quota	4-bis. **Salvo quanto previsto dall'art 104 disp. att. c.p.p. le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni confiscati previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, si applicano ai casi di confisca previsti dai commi da 1 a 3 del presente articolo, nonché agli altri casi di confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno.**

dei beni sequestrati e confiscati a norma del presente decreto da destinarsi per l'attuazione delle speciali misure di protezione previste dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e per le elargizioni previste dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Nei decreti il Ministro stabilisce anche che, a favore delle vittime, possa essere costituito un Fondo di solidarietà per le ipotesi in cui la persona offesa non abbia potuto ottenere in tutto o in parte le restituzioni o il risarcimento dei danni conseguenti al reato.	4-ter. Identico
4-quater. Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere sugli schemi di regolamento di cui al comma 4-ter entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il regolamento puo' comunque essere adottato.	4-quater. Identico

24. ISTITUZIONE DEL CORPO DI GIUSTIZIA DELLO STATO

La questione penitenziaria, prepotentemente venuta all'attenzione a causa del problema del sovraffollamento delle carceri, ha trovato in questi anni risposte frammentarie, parziali e insufficienti, espressione della incapacità di affrontare il problema nel quadro unitario delle scelte statali di prevenzione e di repressione affidate al sistema penale.

Momenti di particolare criticità devono registrarsi con riferimento all'assenza di soluzioni concrete sul piano dell' organizzazione e gestione degli spazi detentivi nonché riguardo alla difficoltà di selezionare i soggetti da avviare a misure alternative e di rendere queste ultime effettive e "sicure". E così, per fare fronte all'affollamento e per riorganizzare l'esecuzione si è preferito rinunciare in tutto o in parte alla punizione degli autori di reati anche gravi, attraverso indulti, sconti ed altre forme di disattivazione dei meccanismi di esecuzione della pena; ciò non senza conseguenze in termini di sicurezza sociale. Più in generale è mancato un disegno unitario sulla esecuzione e corretta applicazione delle misure anche non detentive.

E', invece, possibile e necessario dare una risposta ai problemi investendo sulle risorse umane e sulla qualificazione degli operatori incaricati di dare attuazione alla giustizia penale. Ciò consentirà di rendere maggiormente sicure ed affidabili le misure alternative al carcere, dando, al contempo, piena attuazione al precetto costituzionale attribuente finalità rieducativa alla pena detentiva. E' perciò indispensabile procedere con un disegno unitario che ricomprenda la esecuzione in carcere e la efficace applicazione delle misure anche non detentive, come espressioni diverse del principio di effettività della pena.

Nell'esperienza recente le misure alternative alla detenzione in carcere si sono rivelate efficaci solo nei confronti dei soggetti non socialmente pericolosi, ossia nei confronti di coloro che sin dall'inizio non avrebbero dovuto essere avviati all'esperienza carceraria. Al contrario rispetto a personalità più complesse – a causa della mancanza di organi di polizia dediti al controllo delle prescrizioni imposte – esse si sono rivelate strumenti concretamente non affidabili e la loro applicazione ha registrato un vero fallimento. Analogamente è a dirsi per le misure di detenzione domiciliare il cui controllo, saltuario e frammentario, è stato affidato ai tradizionali organi di polizia, già oberati di altri compiti istituzionali.

Se pertanto si vuole recuperare unitarietà ed efficienza al sistema penale ed alla fase di esecuzione che ne rappresenta la finalizzazione concreta e se si vuole rilanciare un sistema di sanzioni fondato su pene alternative e sulla messa alla prova, occorre

preliminarmente costituire un'organizzazione capace di intervenire in modo complessivo sul sistema delle pene, un'organizzazione specializzata per il conseguimento delle finalità costituzionali della pena e che abbia una relazione diretta con gli organi della giustizia penale.
Ipotizzare un sistema penale che produca fin da subito sanzioni penali diverse dal carcere, in assenza di un sistema di verifiche e di controlli adeguati, rischia di fallire o di produrre effetti opposti rispetto a quelli sperati.
Il destino del sistema penale s′ incrocia dunque con quello degli uomini che compongono le istituzioni chiamate a dare corretta esecuzione alle decisioni di giustizia.
Il dato di partenza di un′ analisi sull'attuale assetto dell'amministrazione penitenziaria è quello di una enorme struttura che conta oltre a molti dirigenti generali, un corpo di polizia, un corpo di direttori, un corpo di appartenenti al servizio sociale, un corpo di educatori, e varie altre professionalità.
Una struttura pletorica che comporta altissimi costi per lo Stato e restituisce una azione inefficiente, perché paralizzata, in sede centrale, dall'eccesso di autonomia riconosciuta ai singoli settori, spesso in contrasto tra loro, e, in periferia, dai conflitti interni tra le diverse categorie. La riforma degli agenti di custodia del 1990 è rimasta per molti versi incompiuta, risolvendosi nella mera estensione del compito di traduzione dei detenuti a quella che è rimasta in sostanza una polizia del carcere. Eppure il reclutamento, la formazione e le qualifiche attribuite agli appartenenti al Corpo avrebbero meritato un ben altro destino. Ad oggi, la incapacità di ripensare in modo complessivo ad un ruolo strategico per questa polizia, ha nociuto sia alla valorizzazione di quel personale, sia agli obiettivi di giustizia collegati al suo quotidiano operare. Nonostante la smilitarizzazione e l′adozione di un ordinamento civile il ruolo è rimasto limitato ed imbrigliato da molteplici fattori di natura organizzativa.
La polizia penitenziaria, incardinata nel Ministero della Giustizia, nella quale opera un personale qualificato e reclutato tra le migliori risorse umane del Paese, dotata di un ruolo direttivo di nuova istituzione, si trova oggi confinata alla gestione della custodia e del carcere, nonché relegata in posizione di secondo piano tra le forze di polizia. Le ragioni di questa sottoutilizzazione vanno ricercate nella pletorica organizzazione e nella mancata definizione di un *target* funzionale ed istituzionale ben preciso, e dunque connotato da proprie specifiche ed autonome funzioni di polizia.
Solo riorganizzando il corpo che cura l'esecuzione della pena, prevedendo funzioni organicamente collegate alla medesima ed attribuendogli uno specifico ruolo tra le

forze di polizia, si potranno ottenere gli sperati risultati sul piano della efficienza nella esecuzione penale e della corrispondenza del percorso penitenziario alle finalità previste dall'art. 27 della Costituzione.
Ineludibile appare l'esigenza di realizzare un Corpo di Giustizia che, come previsto in altri paesi occidentali, si occupi della sicurezza dei luoghi di detenzione e di coloro che ivi operano o sono reclusi. Un Corpo di polizia che, dunque, provveda alla vigilanza ed all'assistenza nel percorso di rieducazione dei reclusi in carcere o nel domicilio sin dal momento di inizio della esecuzione della misura e che, ove il magistrato lo disponga, possa – al pari delle altre forze di polizia – direttamente dare esecuzione ai provvedimenti di carcerazione emessi nei confronti di condannati in via definitiva. Un Corpo che, analogamente a quanto avviene in altri Stati (si pensi ai Marshall negli Stati Uniti), si occupi, inoltre, della protezione dei collaboratori di giustizia, e della sicurezza dei magistrati e degli uffici giudiziari.
Si tratta di un' occasione che consentirebbe di sfruttare l'entusiasmo, le energie e la versatilità dei giovani funzionari di polizia penitenziaria, recentemente reclutati, e dunque di una opportunità che si presenta storicamente come unica per la migliore riuscita della riforma.
Attualmente la principale componente dell'Amministrazione Penitenziaria, il corpo di Polizia Penitenziaria, soffre in particolare per la incapacità di assumere un ruolo netto e istituzionalmente definito, anche rispetto alle altre forze di polizia, che non sia esclusivamente legato alla vigilanza nelle carceri. D'altra parte il ruolo degli educatori penitenziari, creato originariamente per fare da contraltare ad un corpo di custodia privo della qualificazione ora acquisita dalla polizia penitenziaria, non ha più ragione di trovare spazio in una distinta struttura organizzativa; esso può fungere da ruolo tecnico nell'ambito di un corpo ormai da tempo formato ed addestrato per garantire nel suo complesso le finalità costituzionali della pena. Altrettanto è a dirsi per gli assistenti sociali, che potrebbero lavorare al controllo sulle misure alternative assistiti da più penetranti poteri di verifica propri di un corpo vocato alla *probation*, ossia alla misurazione dei progressi di reinserimento sociale dei soggetti ai quali è data una *chanc*e di espiazione fuori dal carcere per i reati compiuti.
In sostanza, per migliorare le condizioni detentive occorre: definire e qualificare il ruolo di chi opera nel settore dell'esecuzione penale; rendere agili le decisioni e compattare la formazione di governo del Corpo; sciogliere le diarchie e gli atavici contrasti tra le categorie; attribuire funzioni nuove e coerenti che creino un sistema di competenze e di ruoli completo e funzionalmente autonomo.

In questo senso occorrerà riunificare nell'unica carriera del Corpo di Giustizia dello Stato le varie categorie oggi facenti capo al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

Il Corpo di Giustizia dello Stato, il quale in tale prospettiva svolgerà tutte le funzioni connesse all' esecuzione delle pene disposte con sentenze definitive ed ai profili di sicurezza connessi all'attività giudiziaria, si configurerà pertanto come una autentica *polizia della Giustizia*, e non come una *polizia del carcere*, così come è stata sinora intesa la Polizia Penitenziaria. Alle attuali funzioni dell'amministrazione penitenziaria dovranno aggiungersi tutte le altre attività volte a dare concreta attuazione ai provvedimenti giudiziari, nonché a curare tutti i profili inerenti la sicurezza connessi all'attività giudiziaria. Tra le nuove competenze da attribuire alla "polizia della giustizia" vanno ricomprese:

- l'esecuzione dei provvedimenti di carcerazione o di esecuzione di pene diverse conseguenti a condanne definitive, ove il magistrato in tal senso disponga;
- la sorveglianza sui soggetti in detenzione domiciliare od ammessi ad altre misure alternative;
- la sicurezza dei magistrati, con apposito nucleo di agenti che provvederà anche ad assicurare la sicurezza dei palazzi di giustizia;
- la sicurezza dei collaboratori di Giustizia, anche non detenuti, determinando quella scissione tra attività di sicurezza ed attività investigativa da più parti invocata ed attuata in alcuni moderni ordinamenti occidentali.

Si tratta d' istituire una polizia ad alta specializzazione, fondendo nell'unica realtà le attuali diverse carriere e specializzazioni dell'Amministrazione penitenziaria (polizia penitenziaria, educatori, assistenti sociali,) finalizzando le attività alla funzione costituzionale della pena, nel delicato bilanciamento tra sicurezza e trattamento.

Ciò comporterà, mediante la concentrazione di funzioni di vigilanza delle pene in un unico corpo di polizia, un risparmio consistente di mezzi ed una correlativa efficienza nel quadro di una organizzazione specificamente tarata allo scopo. Per altro verso, ciò consentirà di destinare tutte le unità degli altri corpi di polizia (esemplificativamente, ma non esaustivamente, polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza) alle funzioni investigative, di prevenzione e di ordine pubblico.

Sul piano ordinamentale l'accesso alla dirigenza per gli attuali funzionari direttivi del corpo e delle altre attuali categorie (ruolo direttivo educatori ed assistenti sociali) consentirà, oltre alla possibilità di coprire i posti resi vacanti, anche di destinare a ruoli di dirigenza i giovani funzionari, offrendo loro una progressione in carriera coerente col grado che andranno a rivestire.

L'alta specializzazione e la finalizzazione alle funzioni di giustizia (si tratterà di un organo di giustizia, inquadrato non a caso nell'apposito Ministero, incaricato di dare attuazione concreta alle sentenze ed ai provvedimenti dell'autorità giudiziaria) comporterà correlativamente una incompatibilità con funzioni ed iniziative di polizia giudiziaria ed un divieto assoluto di rapporti non autorizzati con i servizi di sicurezza. Residueranno esclusivamente le funzioni di polizia giudiziaria per reati connessi allo svolgimento della funzione, attribuite dal codice di procedura penale e dalle leggi speciali. Ciò esalterà le funzioni di polizia connesse alla funzione di giustizia ponendosi un argine rispetto a qualsivoglia deriva di utilizzo del carcere per finalità informative. Il Corpo dunque verrà "riavvicinato" alle funzioni di giustizia ed ai magistrati, ferma restando la dipendenza organica e gerarchica dal Ministro della Giustizia. Opererà avendo tra i suoi compiti il rispetto della genuina raccolta delle prove e la canalizzazione diretta verso l'A.G. di qualsivoglia informazione rilevante a fini investigativi, nel principio secondo cui deve esservi rigorosa separazione tra chi protegge e garantisce la sicurezza delle fonti di prova e chi invece svolge indagini.
Il modello ordinamentale ricalcherà, in qualche misura, quello del Corpo forestale dello Stato: difatti in tale apparato, sotto la comune appartenenza ad una forza di polizia – e, dunque, un'unitaria catena gerarchica – opera personale altamente specializzato, distinto secondo differenti profili professionali.
Questo modello potrebbe consentire - medio tempore - la confluenza nel nuovo Corpo unitario di tutte le professionalità operanti nell'amministrazione penitenziaria.
Vista l'entità delle modifiche da introdurre, dal punto di vista della tecnica normativa, non ci si può limitare a semplici novelle di singoli articoli delle leggi vigenti. Al contrario, è necessario procedere alla redazione di un testo che contenga la disciplina dello stato giuridico e dell'organizzazione del "nuovo" apparato amministrativo.

Il nuovo testo dovrà contenere i seguenti principi:

- Superamento della dicotomia Polizia penitenziaria/Amministrazione: tutti i dipendenti dell'Amministrazione saranno inquadrati nel Corpo di Giustizia dello Stato;
- Tale Corpo - a ben più elevato livello e con competenze esclusive - continuerà a rappresentare una delle forze di polizia dello Stato;

- Sarà prevista l'assegnazione di aliquote di personale del Corpo di Giustizia alle Procure della Repubblica (art. 55, lett. a) e b), c.p.p.) per la sicurezza e la esecuzione dei provvedimenti. Il Corpo concorrerà all'attività di esecuzione di provvedimenti restrittivi (ordini di esecuzione per l'espiazione delle pene) e curerà la gestione ed il controllo di tutti i provvedimenti dell'esecuzione penale ed anche delle future pene alternative;
- Il Capo del Corpo – Dirigente Generale, sarà alle dirette dipendenze del Ministro della Giustizia, in assenza di un apposito Dipartimento con il relativo capo. Potrà essere un magistrato o un appartenente al Corpo;
- Inquadramento dei funzionari del ruolo direttivo ordinario pol. pen. nel ruolo direttivo ordinario del Corpo;
- Inquadramento di tutto il restante personale della pol. pen. in ruoli degli Ispettori, dei Sovrintendenti e degli agenti-assistenti del Corpo;
- Inquadramento di tutto il personale dell' A.P., nel Corpo, distinto secondo le specializzazioni professionali e le qualifiche (dirigenziale, direttiva, ecc…);
- Le qualifiche e l'avanzamento in carriera saranno disciplinati in maniera analoga a quella della Polizia di Stato;
- Trasferimento del Servizio Centrale di Protezione all'interno del nuovo Corpo di giustizia per la protezione dei testimoni e dei collaboratori di giustizia;
- Attribuzione, in concorso con le altre forze di Polizia, della tutela dei magistrati e della sicurezza delle aule di udienza e dei palazzi di giustizia.

Lo scopo della riforma del Corpo è in ultima analisi quello di preparare sul piano organizzativo la piattaforma di competenze e di funzioni indispensabile alla "grande riforma" del sistema penale, fondata sull' introduzione della diretta espiazione di pene diverse dal carcere, sul rilancio di misure alternative da applicare in corso di espiazione, e sulla *probatio*. Tutte soluzioni che – per garantire sicurezza sociale – devono prevedere un controllo effettivo e non burocratico del percorso di reinserimento o della messa alla prova, che solo un Corpo specializzato e dedito in esclusiva alla esecuzione penale può garantire.

Si tratta dunque di creare le professionalità che consentano di evitare il fallimento delle misure alternative, contribuendo a convertirle in misura detentiva, qualora l'interessato abbia manifestato pericolosità sociale e volontà di delinquere e, al tempo stesso, di assicurare un adeguato controllo delle forme di espiazione diversa dal carcere, che nell'attuale sistema di fatto è mancante. Rispetto all'attuale DAP occorre tagliare drasticamente il numero dei dirigenti generali. I 12 provveditorati

regionali possono essere diretti da dirigenti superiori. Inoltre la strutturazione di competenze organiche in materia di esecuzione della pena e di sicurezza consentirà di ottenere sensibili risparmi ed economie "di scala" sui servizi erogati, di rendere efficienti arresti e detenzioni domiciliari e dunque di deflazionare il carcere dei soggetti che appaiono meno pericolosi o già avviati a percorsi di rieducazione, nonché di aumentare la effettività delle sanzioni penali e l'effetto di deterrenza delle medesime, oggi al minimo storico dalla nascita della Repubblica.

ARTICOLATO NORMATIVO

Articolo 1

(Istituzione del Corpo di Giustizia dello Stato)

1. E' istituito il Corpo di Giustizia dello Stato.
2. Il Corpo di Giustizia dello Stato, di seguito "il Corpo", è forza di polizia dello Stato ad ordinamento civile che provvede: all'attuazione delle decisioni della giustizia penale ed alla sicurezza connessa alle sue attività; alla politica dell'ordine e della sicurezza degli istituti e servizi penitenziari e del trattamento dei detenuti e degli internati, nonché dei condannati ed internati ammessi a fruire delle misure alternative alla detenzione; al coordinamento tecnico-operativo e alla direzione e amministrazione del personale, nonché al coordinamento tecnico-operativo del predetto personale e dei collaboratori esterni del Corpo; alla direzione e gestione dei supporti tecnici. Esso attende, ove il magistrato lo disponga, alla notifica ed all'esecuzione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, e di quelli che prevedono pene e misure definitive non incidenti sulla libertà, conseguenti alle sentenze passate in giudicato; garantisce l'ordine all'interno degli istituti di prevenzione e di pena e ne tutela la sicurezza; assicura le attività di osservazione e di trattamento rieducativo dei detenuti e degli internati; espleta il servizio di traduzione dei detenuti ed internati ed il servizio di piantonamento dei detenuti ed internati ricoverati in luoghi esterni di cura; cura la sicurezza e la gestione logistica dei collaboratori di Giustizia, sulla base delle norme che regolano il funzionamento del Servizio Centrale di Protezione; provvede, insieme alle altre forze di polizia, al controllo degli arrestati e detenuti domiciliari e alla loro sicurezza nonché all'attuazione delle misure di protezione in favore degli appartenenti all'ordine giudiziario e del personale del Ministero della Giustizia.
3. Il Corpo è posto alle dirette dipendenze del Ministro della giustizia, con organizzazione e organico distinti da quelli del Ministero della giustizia. E' fatta

salva la dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno per le questioni inerenti l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, il pubblico soccorso e la protezione civile.
4. Il Corpo di polizia penitenziaria è sciolto ed il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria è soppresso. Il Corpo succede al Corpo di polizia penitenziaria nella bandiera, nello stemma, nelle decorazioni attribuite a quest'ultimo.

Articolo 2

(Deleghe al Governo)

1. Per l'attuazione dell'articolo 1, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) Previsione che il personale del Corpo con funzioni di polizia sia ripartito nei ruoli di: agente ed assistente; sovrintendente; ispettore; commissario; primo dirigente; dirigente superiore; dirigente generale.

b) Previsione delle competenze e dei compiti dei ruoli indicati alla lettera a) e della disciplina delle rispettive procedure di partecipazione alle selezioni volte all'arruolamento, di scrutinio ed avanzamento, di assegnazione, di mobilità, e, limitatamente al personale direttivo e dirigenziali, di conferimento di incarichi.

c) Previsione che al Corpo sia preposto un magistrato, ovvero un appartenente al ruolo dei dirigenti generali del Corpo stesso che assume il nome di Capo del Corpo, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della giustizia.

d) Previsione di direzioni centrali del Corpo quali uffici dirigenziali di livello generale del Corpo e che esse costituiscano posto di funzione dei dirigenti generali del Corpo.

e) Previsione di direzioni regionali del Corpo quali uffici dirigenziali di livello superiore del Corpo che succedano nelle attribuzioni ai provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria e che l'incarico di direttore regionale costituisca posto di funzione di dirigente superiore del Corpo.

f) Previsione che la direzione degli istituti penitenziari e degli uffici locali di esecuzione penale esterna costituisca ufficio dirigenziale del Corpo e che l'incarico di direttore sia posto di funzione di primo dirigente del Corpo.

g) Previsione che l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e dei relativi compiti sia disposta con decreti ministeriali di natura non regolamentare previsti dall'articolo 17, comma 3, l. 23 agosto 1988, n.400 e successive modificazioni.

h) Previsione di un regolamento disciplinare del personale del Corpo che individui fattispecie d' illecito disciplinare dalla chiara descrizione del fatto o comportamento che si sanziona; che contempli organi disciplinari presieduti da magistrati esterni al ministero; che individui sanzioni efficaci e proporzionate e preveda un procedimento disciplinare ispirato al contraddittorio con il dipendente ed alla concentrazione ed economia dell'azione amministrativa conseguente.

i) Previsione che l'organizzazione e l'attività di servizio del Corpo sono stabiliti con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell' articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

j) Previsione che il Servizio centrale di protezione per i collaboratori di giustizia costituisca struttura dirigenziale del Corpo e che la titolarità costituisca posto di funzione di dirigente superiore del Corpo stesso.

k) Previsione che le scuole del Corpo provvedano alla formazione, all'addestramento, all'aggiornamento e alla specializzazione del personale del Corpo, nonché previa intesa con le rispettive amministrazioni quello dipendente da altre pubbliche amministrazioni, con oneri a carico di queste ultime.

l) Previsione dell'istituzione di sezioni del Corpo, e della determinazione della relativa dotazione organica, con decreto del Ministro, su proposta congiunta del Capo del Corpo e del Capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, presso gli uffici giudiziari.

m) Previsione dell'inquadramento del personale della carriera dirigenziale penitenziaria con qualifica di dirigente generale nei ruoli, ad esaurimento, rispettivamente, di direttore centrale e direttore regionale del Corpo. Previsione che i dirigenti generali con incarico di direttore generale e vice capo di dipartimento

siano inseriti nel ruolo ad esaurimento dei direttori centrali. Previsione che i dirigenti generali con incarico di provveditore regionale siano inseriti nel ruolo ad esaurimento dei direttori regionali. Previsione della conservazione del trattamento economico in godimento.

n) Previsione dell'inquadramento del personale della carriera dirigenziale penitenziaria ascritto ai ruoli d' istituto penitenziario e di esecuzione penale esterna di cui alla legge 27 luglio 2005, n. 154, ed al decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, nella qualifica corrispondente a quella di primo dirigente del Corpo, con permanenza nell'incarico dirigenziale in atto ricoperto dal dirigente penitenziario fino al termine dell'incarico stesso. Previsione della conservazione del trattamento economico in godimento. Individuazione dei criteri di conferimento della qualifica di dirigente superiore. Abolizione della carriera dirigenziale penitenziaria.

o) Previsione della possibilità di opzione per i dirigenti penitenziari in servizio all'entrata in vigore della presente legge nel ruolo unico nazionale della dirigenza, ove effettivamente istituito, ovvero, in assenza, per l'inserimento nel ruolo dei dirigenti di Area 1 esistenti nel Ministero della giustizia.

p) Previsione dell'inquadramento del personale del Corpo di polizia penitenziaria nei rispettivi ruoli del Corpo. Previsione dell'inquadramento degli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia nel ruolo dei primi dirigenti del Corpo, anche in soprannumero, per non oltre 30 unità. Previsione della conservazione del trattamento economico, anche accessorio, in godimento.

q) Previsione dell'istituzione di **ruoli tecnici** amministrativi del Corpo, ulteriori rispetto a quelli istituti con decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, a norma dell'articolo 18 della legge 30 giugno 2009, n. 85 con facoltà di inquadramento del personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria appartenente ai profili professionali coerenti delle aree funzionali ed all'area 1 della dirigenza contrattualizzata. Previsione della conservazione del trattamento economico, anche accessorio, in godimento.

r) Possibilità di opzione, per il personale di cui alla lettera c) di transito a domanda nelle equivalenti posizioni retributive e funzionali delle altre amministrazioni del Ministero della giustizia, anche in soprannumero, con conseguente indisponibilità, in tal caso, del posto di funzione che si viene a scoprire negli istituendi ruoli tecnici del Corpo.

s) Previsione che il personale del Corpo con qualifiche permanenti di polizia sia autorizzato a portare armi, sia esente dal richiamo in servizio militare per istruzione o per mobilitazione e abbia diritto al libero percorso sulle linee dei mezzi pubblici di trasporto urbano e metropolitano.

t) Previsione che i criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione al Corpo siano stabiliti, anche in difformità dalle vigenti norme in materia di armi, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e dell'economia, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica.

u) Previsione che il Ministro della giustizia con proprio decreto determini le caratteristiche delle divise uniformi degli appartenenti al Corpo, nonché l'obbligo e le modalità d'uso in conformità alle altre forze di polizia ad ordinamento civile.

v) Previsione che il personale, appartenente ad altri corpi di polizia, che opera presso il Servizio Centrale di Protezione in servizio al momento di entrata in vigore della presente legge, a domanda, transiti nei corrispondenti ruoli del Corpo, fino alla copertura di non oltre il 50 per cento della attuale dotazione organica prevista per il predetto Servizio.

w) Previsione, per quanto non sia direttamente disciplinato dai decreti legislativi, dell'applicazione delle disposizioni vigenti per la Polizia di Stato.

2 Gli schemi dei decreti legislativi approvati dal Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono presentati alle Camere per il parere di competenza che è espresso entro sessanta giorni. Decorso il termine, i decreti possono essere comunque adottati.

Articolo 3

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Fino all'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, continuano ad avere vigenza, laddove compatibili, le disposizioni della legge 15 dicembre 1990, n. 395 e dei decreti legislativi emessi su delega contenuta nella stessa legge nonché del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82.

2. Le attrezzature, i mezzi, gli strumenti, gli equipaggiamenti ed ogni altra dotazione del Corpo di polizia penitenziaria nonché i beni mobili ed immobili assegnati al dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sono attribuiti al Corpo.

3. Il personale in atto in servizio presso il Servizio Centrale di Protezione, continua a svolgere le attività nelle quali è impiegato, fino all'istituzione del servizio del Corpo di cui all'articolo 2, comma 1.

   Con decreto del Ministro della giustizia, emesso di concerto con il Ministro dell'interno, sono definite le modalità del passaggio di consegne per l'assunzione delle funzioni di controllo degli arrestati e detenuti domiciliari, e delle relative attrezzature elettroniche.